

XVI legislatura

Disegno di legge Atto Senato n. 1078-A

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"

Il testo della Commissione Politiche dell'Unione europea

n. 101

Marzo 2009

Servizio Studi

Direttore

Daniele Ravenna

tel. 06 6706_2451

Segreteria

_2451

_2629

Fax 06 6706_3588

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706_2405

Segreteria

_2989

_3666

Fax 06 6706_4336

XVI legislatura

Disegno di legge Atto Senato n. 1078-A
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2008"

Il testo della Commissione Politiche dell'Unione europea

n. 101

Marzo 2009

Classificazione Teseo: Legge comunitaria.

AVVERTENZA

Il disegno di legge comunitaria 2008 (Atto Senato n. 1078) è stato presentato dal Governo al Senato il 6 ottobre 2008¹.

Il disegno di legge è stato assegnato - in conformità a quanto previsto dall'articolo 144-*bis* del regolamento del Senato - alla 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede referente il 22 ottobre 2008, con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubb. istruz.), 8^a (Lavori pubb.), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanità), 13^a (Ambiente), nonché della Commissione parlamentare per le Questioni regionali.

La 14^a Commissione, al termine dell'esame, durante il quale sono stati approvati numerosi emendamenti, ha conferito il mandato al relatore a riferire favorevolmente il 4 marzo 2009.

Il disegno di legge constava, nella stesura originaria, di 26 articoli, divenuti ora 49. Gli allegati A e B, recanti gli elenchi delle direttive da recepire mediante delega legislativa, contenevano rispettivamente 5 e 30 direttive, divenute ora 8 e 42.

Il presente *dossier* è stato predisposto dal Servizio Studi congiuntamente con l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea del Servizio degli Affari internazionali e in collaborazione con l'ufficio di segreteria della 14^a Commissione permanente.

Esso reca, dopo brevi cenni sui caratteri della legge comunitaria e sulla sua procedura di esame in Senato, la **sintesi degli articoli, seguita dalle schede di lettura delle direttive** di cui agli allegati A e B. Infine il *dossier* è chiuso da una **tabella sulle procedure di infrazione riguardanti l'Italia**, aggiornata al 9 marzo 2009, ricavata dall'archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato e gestito dal Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

¹ Si ricorda che nel febbraio 2008 il Governo Prodi aveva presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge comunitaria 2008 (atto Camera 3434), peraltro decaduto con la fine anticipata della legislatura.

INDICE

INTRODUZIONE	13
1. LA LEGGE COMUNITARIA.....	13
1.1. La legge comunitaria e il suo "contenuto proprio".....	13
1.2. La legge comunitaria nel Regolamento del Senato: la "sessione comunitaria"	14
SINTESI DEL CONTENUTO.....	17
LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO A	63
Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.....	65
Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	67
Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni	69
Direttiva 2008/5/CE relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	71
Direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	73
Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (Testo rilevante ai fini del SEE)	75

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.....	77
Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/Ce del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali.....	79
LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO B	81
Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario	83
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE	85
Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani.....	87
Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture	89
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)	91
Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio	93
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)	99
<i>Direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale, e che abroga talune decisioni</i>	

<i>che autorizzano misure derogatorie (soppressa durante l'esame in Commissione)</i>	101
Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.....	105
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA).....	107
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno	109
Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione)	111
Direttiva 2007/2/CE del Consiglio che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)	113
Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici	115
Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica	117
Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate	119
Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne...	121
Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario	123
Direttiva 2007/45/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che stabilisce le regole relative alle quantità nominali di prodotti in preimballaggi, che abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232 del Consiglio, e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio	125
Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa	

alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	127
Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della comunità	129
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la Direttiva 97/5/CE	131
Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive	133
Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici	135
<i>Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (soppressa durante l'esame in Commissione)</i>	<i>137</i>
Direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE (sistema comune dell'IVA) per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.....	139
Direttiva 2008/9/CE del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.....	141
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE	143
Direttiva 2008/49/CE del 16 aprile 2008 della Commissione recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari	145
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa	147
Direttiva 2008/51/CE del 21 maggio 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.....	149

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.....	151
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.....	153
Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)	155
Direttiva 2008/59/CE del Consiglio del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania	157
Direttiva 2008/63/CE della Commissione del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazione	159
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose	161
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.....	163
Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/667/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.....	165
Direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	169
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive	171
Direttiva 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni	173

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	175
Direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta al valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.....	179
ALLEGATO: PROCEDURE DI INFRAZIONE.....	181

Introduzione

1. LA LEGGE COMUNITARIA

1.1. La legge comunitaria e il suo "contenuto proprio"

La legge comunitaria annuale è uno strumento normativo volto ad assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Tale specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria - che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un apposito disegno di legge - è stata introdotta dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (cd. "legge La Pergola"), che è stata poi abrogata e sostituita dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cd. "legge Buttiglione").

L'articolo 9 della legge Buttiglione indica quale debba essere il contenuto della legge comunitaria annuale (cd. "contenuto proprio").

Il contenuto proprio della legge comunitaria è dunque il seguente:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1²;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di

² Secondo l'articolo 1, comma 2, della legge n. 11 del 2005, gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea conseguono: a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario; c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 10 della legge n. 11 del 2005 prevede la possibilità di far fronte agli obblighi comunitari anche al di fuori del disegno di legge comunitaria annuale. In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, in caso di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea, che comportano obblighi statali di adeguamento, la cui scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso, il Governo può proporre provvedimenti, anche urgenti, necessari a farvi fronte.

1.2. La legge comunitaria nel Regolamento del Senato: la "sessione comunitaria"

L'articolo 144-*bis* del Regolamento del Senato prevede che il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea siano assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. L'esame dei due documenti procede congiuntamente fino alla fine della discussione generale, per poi dare luogo all'approvazione di due distinte relazioni generali per l'Assemblea. A sua volta, l'Assemblea procede alla discussione congiunta dei due atti e, successivamente, all'approvazione definitiva del disegno di legge e di una o più risoluzioni sulla relazione annuale.

L'attuale *iter* procedurale può essere sintetizzato nei seguenti passaggi essenziali. Entro i 15 giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione. Decorsi i 15 giorni della fase consultiva, durante i quali la 14^a Commissione inizia la discussione congiunta, entro i successivi 30 giorni quest'ultima esamina gli emendamenti al disegno di legge e conclude l'esame predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni delle Commissioni competenti per materia.

La differenza forse più marcata rispetto agli ordinari disegni di legge è costituita dal particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, sia in Commissione che in Assemblea. Il comma 4 dell'articolo 144-*bis* prevede infatti che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 97 del Regolamento, *“sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea”*.

Nel corso dell'esame in Assemblea, vige il criterio previsto dall'articolo 144-*bis*, comma 5, del Regolamento, secondo cui possono essere presentati, anche dal solo proponente, solamente gli emendamenti in precedenza respinti in 14^a Commissione. È fatta salva, comunque, la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

La *ratio* di questa disciplina è rinvenibile nell'esigenza di assicurare la trattazione rapida del disegno di legge comunitaria, al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi imposti dal diritto comunitario. Per quanto riguarda l'oggetto proprio della legge comunitaria, che costituisce il parametro per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge, occorre far riferimento alla disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge n. 11 del 2005, sopra riportato per esteso.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

L'**articolo 1**, la cui formulazione non ha subito modifiche nel corso dell'**esame in commissione**, delega il Governo ad attuare le direttive comprese negli allegati A e B attraverso decreti legislativi, prevedendo i termini e le relative modalità procedurali. Inoltre, esso dispone in ordine all'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale e agli obblighi di relazione del Ministro per le politiche europee, relativamente all'attuazione delle norme comunitarie.

Nel corso dell'**esame in commissione** è stato invece modificato il contenuto degli allegati A e B (v. *infra*, sintesi delle direttive contenute nei suddetti allegati).

Articolo 2

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

L'**articolo 2** detta i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe indicate dall'articolo 1, tra i quali quello - innovativo in sede di legge comunitaria - di semplificazione amministrativa.

L'**articolo in esame** è stato modificato in commissione, al fine di prevedere che le somme derivanti da nuove sanzioni previste dai provvedimenti adottati in attuazione del provvedimento in esame siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse.

Articolo 3

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

L'**articolo 3** delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati. **La formulazione originaria, modificata nel corso dell'esame in commissione, faceva riferimento da una parte, alle direttive "attuate", anziché ai "provvedimenti attuativi di direttive" e, dall'altra, ai regolamenti urgenti anziché pubblicati, il che poteva dar luogo a ritardi nell'adozione delle discipline sanzionatorie, soprattutto quando intercorre un lungo lasso di tempo tra la pubblicazione del regolamento e la sua entrata in vigore.**

Articolo 4

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

L'articolo 4, modificato durante l'esame in 14^a Commissione, stabilisce che le entrate derivanti da prestazioni e controlli eseguiti dagli uffici pubblici e posti a carico dei soggetti interessati, se riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della legge comunitaria nonché di quelle da recepire con strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli.

Articolo 5

(Misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013)

L'articolo 5, aggiunto durante l'esame in Commissione (emendamento 4.0.1 del relatore) è volto ad agevolare la realizzazione dei programmi operativi per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza -, cofinanziati dall'Unione europea, attraverso l'autorizzazione al fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008. Per le annualità successive, il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

Il reintegro delle somme anticipate dal fondo è effettuato sugli accrediti comunitari nonché, per la parte statale, sugli stanziamenti autorizzati nell'ambito della citata legge 183 del 1987.

Articolo 6

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

L'articolo 6, conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie con le norme vigenti nelle stesse materie.

Articolo 7

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame in commissione, modifica l'art. 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" (c.d. legge La Pergola-

Buttiglione). L'art. 8, nel dettare la disciplina della legge comunitaria, prevede che tutte le informazioni di cui al comma 5 (ad esempio, stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario, stato delle procedure di infrazione, giurisprudenza della Corte di giustizia relative alle inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte dell'Italia) debbano essere contenute in una "nota aggiuntiva" al disegno di legge comunitaria.

L'articolo 7 in esame stabilisce invece che le suddette informazioni siano collocate nella relazione al disegno di legge comunitaria, così riportando la legge alla sua formulazione originaria, precedente alla modifica apportata dalla legge comunitaria del 2007. Poiché i dati in questione hanno un rilievo meramente informativo, la loro collocazione in una nota facente parte del disegno di legge è stata infatti ritenuta impropria. Inoltre, si tratta di dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello di riferimento del disegno di legge comunitaria, con la conseguenza che, considerata la durata dell'*iter* del disegno di legge stesso, sarebbero pubblicati unitamente alla legge comunitaria dati non più aggiornati, che potrebbero essere molto diversi rispetto a quelli esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge comunitaria.

Articolo 8

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

Come l'articolo 7, anche l'**articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in commissione**, modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, con particolare riferimento all'art. 11-*bis* (introdotto dalla legge comunitaria 2007), relativo all'attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo.

La modifica in esame è volta a chiarire che l'articolo 11-*bis* ha ad oggetto il recepimento delle disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione sulla base del potere conferitole espressamente dalle stesse direttive di cui le disposizioni in questione costituiscono attuazione (attualmente, infatti, l'art. 11-*bis* fa riferimento invece a direttive "per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione").

Articolo 9

(Delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi)

L'**articolo 9** reca una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi.

Il riordino è inteso anche al coordinamento tra la disciplina interna non costituente attuazione di normativa comunitaria, quella interna che ha recepito la direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, ed i regolamenti comunitari in materia (i quali sono di diretta applicabilità).

La 14^a Commissione del Senato ha approvato una modifica, con riguardo ai principi e criteri direttivi di delega concernenti la ridefinizione dell'apparato sanzionatorio.

Articolo 10

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, concernente i dispositivi medici, e per il riordino delle norme interne in materia)

L'**articolo 10** reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE, la quale modifica precedenti direttive comunitarie sui dispositivi medici, e per il riordino delle norme interne in materia.

Tale riordino deve essere tra l'altro inteso, con riferimento ai suddetti dispositivi, a: il conseguimento di una "maggior coerenza" tra le norme interne, ivi comprese quelle a contenuto sanzionatorio, anche al fine di superare "incongruenze e contraddizioni presenti"; la definizione di una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti; la revisione delle norme sulle indagini cliniche, **nonché (come aggiunto dalla 14^a Commissione del Senato) di quelle sull'uso compassionevole (cioè, sull'impiego terapeutico sperimentale, in relazione a particolari esigenze)**; la ridefinizione delle norme sulla pubblicità, anche individuando, nell'ambito dei dispositivi medici per i quali sia ammessa la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitino di autorizzazione ministeriale; la previsione delle misure idonee a garantire efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la banca dati europea *Eudamed* (**tale finalità è stata inserita dalla 14^a Commissione**); la revisione delle norme sui dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare, al fine, tra l'altro, di adeguarle allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche (**anche quest'ultima finalità è stata aggiunta dalla 14^a Commissione**).

Articolo 11

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)

L'**articolo 11** reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

La direttiva di rifusione in esame concerne la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro.

L'articolo rinvia implicitamente, per l'esercizio della delega, alle procedure e ai principi e criteri direttivi stabiliti, in via generale, dai precedenti **articoli 1 e 2**, ponendo, tuttavia, un termine specifico per l'esercizio suddetto.

La 14^a Commissione del Senato ha operato una modifica prevalentemente formale del presente articolo.

Articolo 12

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

L'articolo 12, come modificato da parte della 14^a Commissione, prevede che il Governo, nel predisporre il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE (contenuta nell'allegato A), relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, debba tener conto di specifici principi e criteri direttivi quali: la previsione di strumenti per il coordinamento delle competenze fra Stato e regioni nella gestione della qualità dell'aria e per la risoluzione di casi di inadempimento; il coordinamento fra i piani di qualità dell'aria e le normative sulle emissioni atmosferiche; il riparto di competenze per l'approvazione delle norme sulle modalità di misurazione e di controllo della qualità dell'aria; l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione delle direttive precedenti in materia, nonché la modifica della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa alle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, coerentemente con il nuovo quadro normativo comunitario.

Articolo 13

(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine)

L'articolo 13 modifica l'art. 5 della legge n. 164 del 1992, "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine", proibendo di piantare e iscrivere nelle zone del Chianti classico vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, e di produrre vini Chianti DOCG.

Articolo 14

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)

L'articolo, introdotto da parte della 14^a Commissione, delega il Governo ad adottare - senza oneri a carico della finanza pubblica - un decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi quali, tra l'altro, l'adeguamento delle definizioni di "concime", di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", l'utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE", l'individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi nonché la revisione delle sanzioni in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività. Viene altresì stabilito che,

con l'entrata in vigore del suddetto decreto, sia abrogato il decreto legislativo n. 217 del 2006 recante revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

Articolo 15

(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

L'articolo 15, introdotto da parte della 14^a Commissione, dispone che i produttori regolarizzino le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, con il versamento di una somma pari a 6.000 euro/ha. Vengono quindi introdotte una serie di sanzioni, in ottemperanza all'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008, a carico, rispettivamente, di chi non effettua il suddetto versamento o non estirpa la relativa superficie, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

L'articolo pone inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 2.000 a euro 6.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie, a carico del produttore con una superficie vitata superiore a 0,1 ettari che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 (mancata presentazione del contratto di distillazione o mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde).

Articolo 16

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58)

L'articolo, introdotto da parte della 14^a Commissione, apporta modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, in materia di classificazione di carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione, che dovrà essere effettuata conformemente a quanto disposto dall'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007. Introduce, tra l'altro, di conseguenza una sanzione amministrativa pecuniaria, da 2.000 euro a 12.000 euro, a carico dell'operatore che non appone, o appone in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie previste dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 1234/2007.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

L'**articolo 17** modifica l'art. 2 della legge n. 898 del 1986 (che prevede sanzioni a carico di chi consegue indebitamente aiuti comunitari nel settore agricolo), adeguando la disciplina sanzionatoria nazionale alla disciplina dei fondi europei prevista dal regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Articolo 18

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

L'articolo 18, modificato nel corso dell'esame in 14^a Commissione, interviene sulla legge n. 157 del 1992 (recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CE del Consiglio e superare le censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato adottato il 28 giugno 2006 nell'ambito della procedura d'infrazione 2006/2131. Si prevede quindi che le Regioni e le province autonome mantengano o adeguino **le popolazioni degli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico** ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative, **secondo i dettami della "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione europea quale documento di orientamento per un prelievo praticato in forma sostenibile;** si richiede che il Ministro per le politiche europee trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni utili per le ricerche riguardanti **gli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico;** si stabilisce il divieto di caccia durante il periodo della nidificazione o durante le fasi della riproduzione e della dipendenza, ovvero, per quanto concerne le specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione; si prevede che l'introduzione dall'estero **delle specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio dell'Unione europea** possa avvenire dietro autorizzazione, previa consultazione della Commissione europea; si inserisce espressamente il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova ed il divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli protette e il divieto di trasporto per la vendita; **in materia di termini per l'esercizio venatorio in cui è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica si prevede che questi dovranno comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate**

(in luogo dell'attuale previsione secondo cui detti termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio).

Articolo 19

(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)

L'articolo abroga l'art. 2 del decreto legislativo n. 49 del 2004, di attuazione della direttiva 2001/114/CE, che permetteva l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latte conservato destinati all'alimentazione umana, attuando parzialmente la direttiva 2007/61/CE del Consiglio del 26 settembre 2007 riguardante, tra l'altro, la standardizzazione del tenore proteico di tali tipi di latte.

Articolo 20

(Abrogazione di norme sugli apparecchi elettrici impiegati in medicina)

L'**articolo 20** abroga le norme interne che hanno attuato la direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente gli apparecchi elettrici impiegati in medicina umana e veterinaria.

Tale abrogazione è richiesta dalla direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, la quale ha disposto l'abrogazione della suddetta direttiva 84/539/CEE a decorrere dal 31 dicembre 2008.

Articolo 21

(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità)

L'**articolo 21** riformula il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, con il quale è stata recepita la direttiva 1999/5/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, al fine di eliminare un contrasto normativo con l'articolo 12, paragrafo 4, della predetta direttiva, rimuovendo al tempo stesso un fattore di ostacolo alla libera circolazione. La norma di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno attualmente vigente potrebbe infatti essere interpretata nel senso che in Italia gli apparecchi devono essere contraddistinti sia dal numero di serie sia dal numero di lotto, mentre la disciplina comunitaria prevede che vi possa essere uno solo di tali contrassegni.

Articolo 22

(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

L'**articolo 22** reca due modifiche al Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Con il comma 1, lett. *a*), viene infatti superato un un refuso contenuto nell'articolo 67, comma 6, del predetto Codice, mentre con il comma 1, lett. *b*), viene integralmente sostituito l'articolo 144-*bis* del Codice del consumo (cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori), introdotto dall'articolo 19 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 – Legge comunitaria 2006. La nuova versione dell'art. 144-*bis*, al comma 1, ridefinisce le competenze del Ministero dello sviluppo economico, indicando le materie per le quali esso è designato come autorità competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, ossia come autorità specificamente responsabile per l'esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori.

Articolo 23

(Abrogazione dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286)

L'articolo, **introdotto durante l'esame in sede referente**, abroga l'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 236, sulle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia. La disposizione di cui si prospetta l'abrogazione prevede che le bevande il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possano essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento.

Articolo 24

(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)

L'**articolo 24, introdotto nel corso dell'esame in 14^a Commissione**, ai commi 1-3 riduce all'11 per cento l'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, unificando la tassazione dei fondi pensione degli Stati sopracitati a quella dei fondi domestici.

Il comma 4 apporta modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di disciplina dell'IVA tra le quali, in materia di determinazione della base imponibile nelle operazioni tra società controllanti e controllate, la previsione dell'utilizzo del valore normale dei beni e servizi tanto nel caso in cui il corrispettivo dovuto sia inferiore per le operazioni imponibili effettuato da o nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio della detrazione è limitato, quanto nel caso in cui il

corrispettivo sia superiore a tale valore; viene modificata la definizione di valore normale ora inteso come l'intero importo che il cessionario o il committente dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo della cessione o prestazione; viene soppressa la disposizione in base alla quale - per le cessioni di beni immobili e relative pertinenze - la prova che legittima gli uffici Iva a procedere alla rettifica delle dichiarazioni è integrabile anche quando l'esistenza delle operazioni imponibili (o l'inesattezza delle indicazioni riportate nelle dichiarazioni), siano desumibili sulla base del valore normale dei beni immobili e pertinenze oggetto delle transazioni.

Il comma 5 sopprime analoga disposizione contenuta nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini della rettifica da parte degli uffici dei redditi d'impresa delle persone fisiche.

Il comma 6 stabilisce transitoriamente che, per la determinazione del valore normale dei veicoli messi a disposizione dal datore di lavoro al dipendente, si assume il valore determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.

Il comma 7 apporta una serie di modifiche al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati, anzitutto escludendo agli effetti dell'IVA il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica dai prodotti soggetti ad accisa, nonché modificando (da 16 milioni di lire a 10.000 euro) la soglia delle operazioni fatte da soggetti assimilati a consumatori finali che non sono considerate acquisti intracomunitari. Viene poi innalzata (da 54 milioni di lire a 35.000 euro) la soglia al di sotto della quale le operazioni compiute da soggetti esteri rappresentati in Italia, nei confronti di consumatori finali italiani, non sono considerate intracomunitarie; per le cessioni in base a cataloghi per corrispondenza e simili l'attuale soglia entro la quale le cessioni intracomunitarie diventano imponibili viene aumentata da 154 milioni di lire a 100.000 euro.

Dopo i commi 8-10, recanti norme di coordinamento, i commi da 11 a 31 contengono disposizioni in materia di giochi. Esse prevedono in particolare, con l'obiettivo di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'ampliamento dell'offerta di giochi a distanza (in cui sono ricompresi scommesse, a quota fissa e a totalizzatore; concorsi a pronostici; giochi di ippica nazionale; giochi di abilità; scommesse a quota fissa; bingo; giochi numerici a totalizzatore nazionale; lotterie ad estrazione istantanea e differita). L'offerta di giochi *on line* è consentita ai soggetti in possesso di determinati requisiti (patrimoniali, infrastrutturali, finanziari) e che si assumono una serie di obblighi, nonché ai soggetti già titolari di concessione per uno o più dei giochi suddetti; il rilascio della concessione è comunque subordinato al versamento di un corrispettivo *una tantum* all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) che, a seconda dei casi, può ammontare da 50.000 a 350.000 euro oltre IVA a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo. Viene prevista l'esclusione dei

consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi *on line* attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari; viene inoltre richiesta la stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario secondo uno schema tipo predisposto dall'AAMS. Vengono introdotte una serie di sanzioni sia nei confronti di quanti esercitano, raccolgono, pubblicizzano e partecipano a giochi a distanza non autorizzati, sia nei confronti dei concessionari inadempienti. Da ultimo viene prevista la possibilità di disciplinare con regolamento i tornei non a distanza di poker sportivo, determinandone le modalità per escludere i fini di lucro.

Il comma 32 integra il Fondo per i meno abbienti di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008 con 6 milioni di euro per l'anno 2009 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010: al relativo onere si provvede utilizzando le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in materia di giochi (al netto dei costi sostenuti dall'AAMS per la realizzazione e la gestione dei necessari strumenti informatici).

Articolo 25

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE)

L'articolo 25 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE che modifica la direttiva 89/552/CE (“*TV senza frontiere*”) allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa. Vengono dettati specifici criteri per la regolamentazione dell'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi, mediante puntuale rinvio al contenuto della direttiva. **La Commissione, nel corso dell'esame**, ha soppresso il comma 1 e riformulato il comma 2, con modifiche di coordinamento formale.

Articolo 26

(Disposizioni in materia di allergeni alimentari)

L'articolo 26 modifica l'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.

Il novero è integrato con una parte degli ingredienti temporaneamente esclusi da tale classificazione, in quanto oggetto di studi scientifici. Per la restante parte di questi ultimi ingredienti, viene escluso, invece, in via definitiva, il carattere di allergene.

Tali riclassificazioni corrispondono a quelle operate dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007.

Le modifiche approvate dalla 14^a Commissione del Senato sono intese a individuare in termini più precisi gli ingredienti nonché ad abrogare (nel comma 4 del presente articolo) la norma vigente, che esclude l'obbligo di indicazione degli allergeni alimentari per i seguenti prodotti (sempre che essi

siano impiegati come prodotti finiti): latte e creme di latte fermentati; formaggi; burro.

Articolo 27

(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)

L'articolo 27, introdotto da parte della 14^a Commissione, delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89 (con la quale l'Italia è stata condannata per aver assoggettato lo smercio di estratti alimentari e di prodotti affini, di origine animale o vegetale, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, a restrizioni relative alla composizione, alla denominazione e alla confezione, subordinandone inoltre lo smercio ad autorizzazione), con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini. A tal fine il Governo è autorizzato a modificare il D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567, che regola la materia in discorso.

Articolo 28

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)

Con l'**articolo 28, modificato durante l'esame in Commissione,** si individuano, al **comma 1,** i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 (contenuta nell'allegato B), relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 e al fine di coordinare le norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita, anche sotto il profilo della prevenzione incendi, di smaltimento ecocompatibile dei prodotti pirotecnici e di rimodulazione del sistema sanzionatorio.

Ai sensi del **comma 2,** l'esercizio della delega non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 29

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile)

Con l'**articolo 29, modificato durante l'esame in Commissione,** si individuano, al **comma 1,** i criteri specifici di delega, in aggiunta a quelli definiti

all'art. 2, per il recepimento della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008 (contenuta nell'Allegato A), relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Ai sensi del **comma 2**, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 30

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)

L'art. 30, inserito durante l'esame in Commissione a seguito dell'approvazione di un apposito emendamento governativo, fornisce i principi e criteri direttivi della delega per il recepimento della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

La direttiva 2007/36/CE introduce importanti novità al fine di modernizzare la vita delle società con sede legale in uno Stato membro e con azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato dell'Unione europea. Essa potenzia gli strumenti di partecipazione alle decisioni assembleari, in ragione di assetti e dimensioni sempre più ampi, diversificati ed aperti al mercato. Il buon governo societario, infatti, richiede procedure agevoli ed efficienti per i detentori di azioni con diritto di voto, ed è rafforzato dall'eliminazione di ogni ostacolo che possa creare svantaggi agli azionisti che non risiedono nello Stato membro nel quale la società ha la propria sede legale, i quali sono messi nelle condizioni di esercitare il diritto di voto senza intervenire fisicamente nell'assemblea. Parimenti, è la stessa direttiva che, promuovendo l'esercizio agevole ed effettivo del voto per mezzo di delega e l'incentivo all'uso di mezzi di partecipazione elettronica all'assemblea, si propone di garantire un livello adeguato di affidabilità e trasparenza della vita societaria, favorendo la parità di trattamento dei soci e la loro effettiva partecipazione alle decisioni.

Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della direttiva alcune tipologie di società, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società cooperative. (articolo 1). Le misure previste riguardano in primo luogo una generalizzata parità di trattamento per quanto concerne la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (articolo 4), nonché la predisposizione di un'adeguata serie di informazioni da fornire ai soci prima dell'assemblea. La direttiva, inoltre, contiene specifiche disposizioni in merito al procedimento di convocazione dell'assemblea, sotto il profilo dei termini temporali, delle modalità di diffusione dell'avviso di convocazione e del suo contenuto (articolo 5); ed ancora, assicura il diritto dei soci di iscrivere punti all'ordine del giorno, di presentare proposte di delibera (articolo 6) e di porre domande connesse ai punti dell'ordine del giorno dell'assemblea (articolo 9).

Quanto alla necessità di garantire l'esercizio agevole ed effettivo del diritto di partecipazione e di voto, la direttiva impone agli Stati membri di rimuovere, ove previsti, vincoli, ostacoli o restrizioni che ostino alla piena ed effettiva partecipazione degli azionisti al governo societario, dettando disposizioni in materia di legittimazione alla partecipazione ed al voto in assemblea (articolo 7). Al perseguimento del medesimo obiettivo sono dedicate quelle disposizioni della direttiva relative alla partecipazione a distanza all'assemblea, con mezzi elettronici o per corrispondenza, mediante le quali viene assicurata comunque la possibilità di esprimere il proprio voto (articoli 8 e 12). Ancora, vi sono altre disposizioni che mirano sia a facilitare la partecipazione del socio attraverso la designazione di una persona fisica o giuridica, incaricata di intervenire, porre domande, votare a suo nome in assemblea, e con gli stessi diritti che spetterebbero all'azionista rappresentato (articoli 10 e 11), sia a eliminare restrizioni, ove previste, all'espressione del voto da parte di chi, intestatario formale dei titoli, li detiene per conto di un'altra persona fisica o giuridica (articolo 13). Infine, la direttiva obbliga gli Stati membri a garantire la necessaria pubblicità e trasparenza delle operazioni di voto in assemblea, mediante la previsione di misure finalizzate a dare la massima evidenza ai risultati delle votazioni, anche sul sito Internet della società stessa (articolo 14).

Con il **comma 1** dell'art. 30 si forniscono i principi e criteri direttivi della delega, il cui termine di esercizio è individuato dall'art. 1, che rinvia alla data di scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva (il 3 agosto 2009) ovvero, se tale termine è già decorso o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, entro tre mesi da tale data.

Il Governo è tenuto dunque a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici.

Con la **lettera a)** il Governo è delegato a definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE, escludendo sia gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, sia le società cooperative.

Entrambe le categorie possono essere escluse dall'ambito di applicazione, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 1, par. 3, della direttiva 2007/36/CE. Gli organismi di investimento collettivo sono costituiti ed operano sulla base di logiche e modelli completamente diversi da quelli delle società quotate, anche in ragione della impossibilità di configurare a vantaggio del titolare di una quota di un tale organismo i diritti amministrativi spettanti ai soci delle società di capitali.

Le società cooperative sono state escluse dall'ambito di applicazione delle norme di recepimento a seguito dell'approvazione in Commissione di un apposito subemendamento al testo del Governo, in coerenza con la relazione della Commissione finanze e tesoro, che aveva evidenziato *“la necessità di*

salvaguardare il modello funzionale e organizzativo delle società cooperative esercenti attività bancaria, come le banche di credito cooperativo e le popolari, preservandone i caratteri strutturali, come il voto capitario, il limite al numero di deleghe che possono essere rilasciate e l'operatività a sostegno dello sviluppo delle economie locali, tanto più necessario alla luce dell'attuale scenario macroeconomico". La *ratio* sottesa alla modifica risiede, quindi, nella considerazione della specificità del modello della società cooperativa rispetto alle previsioni della direttiva 2007/36/CE.

La **lettera b)** autorizza il Governo a individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La direttiva 2007/36/CE ha il suo ambito di applicazione limitato alle società per azioni con sede legale e con azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato dell'Unione europea. Il testo della lettera b) non procede ad una estensione alle diverse tipologie di società ivi indicate delle norme di attuazione della direttiva, ma lascia al legislatore delegato la valutazione in termini di opportunità di tale estensione. Dovrà pertanto essere effettuato, in sede di recepimento, un bilanciamento tra le maggiori informazioni disponibili per gli azionisti dall'applicazione delle norme della direttiva e i maggiori obblighi ed oneri amministrativi gravanti sugli emittenti tali titoli.

Le **lettere c) e d)** dell'art. 30 hanno ad oggetto l'indicazione del termine minimo che deve intercorrere tra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione (di regola non inferiore a ventuno giorni), gli elementi necessari e dettagliati della convocazione, la disciplina delle modalità di diffusione del contenuto. Si richiede di assicurare un coerente adeguamento a quanto previsto dall'art. 5, par. 3, della direttiva e il necessario adeguamento a quanto previsto dagli articoli 6, e 7 della direttiva.

Per l'art. 5, par. 3, della direttiva, la convocazione deve come minimo: a) indicare con precisione dove e quando si svolgerà l'assemblea e l'ordine del giorno proposto per la stessa; b) contenere una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea; c) se applicabile, indicare la data di registrazione quale definita nell'art. 7, par. 2, e chiarire che solo coloro che risultano azionisti a tale data avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea; d) indicare dove è possibile reperire il testo completo e integrale delle proposte di delibera e dei documenti da sottoporre all'assemblea; e) indicare l'indirizzo del sito Internet sul quale saranno disponibili le informazioni.

Gli artt. 6 e 7 riguardano rispettivamente il diritto di iscrivere punti all'ordine del giorno dell'assemblea e di presentare proposte di delibera e i requisiti per partecipare e votare all'assemblea.

Con la **lettera e)** si prevede che il legislatore delegato adegui la disciplina contenuta all'art. 126-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE. In tal senso, agli azionisti viene riconosciuto il diritto di iscrivere punti all'ordine del giorno dell'assemblea a condizione che ciascuno di questi punti sia corredato di una motivazione o di una proposta di delibera da adottare in assemblea ed il diritto di presentare anche proposte di delibera sui punti già inseriti all'ordine del giorno. I criteri di delega prevedono anche di non limitare il diritto di iscrivere punti all'ordine del giorno solo in relazione all'assemblea annuale (facoltà concessa dall'art. 6, par. 1, comma 2, della direttiva, ma non ricompresa nel testo approvato), di confermare la partecipazione minima per l'esercizio del potere di integrazione dell'ordine del giorno in misura pari al quarantesimo del capitale sociale ed infine di adeguarsi a quanto disposto dall'art. 126-*bis* TUF, che esclude che il diritto di integrazione delle materie da trattare possa essere esercitato su materie sulle quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Con quanto previsto dalla **lettera f)** si attribuisce al legislatore delegato il potere di adeguare la disciplina in materia di legittimazione all'intervento in assemblea con il contenuto dell'articolo 7 della direttiva, che riconosce il diritto di partecipare all'assemblea e di votare a chi risulti titolare delle azioni a una determinata data precedente l'assemblea (*c.d. record date*).

Secondo l'art. 7, par. 2, della direttiva, gli Stati membri provvedono affinché i diritti di un azionista di partecipare all'assemblea e di votare, in funzione delle sue azioni, siano determinati dalle azioni detenute da tale azionista a una determinata data precedente l'assemblea (data di registrazione). Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare tali disposizioni alle società in grado di desumere nomi e indirizzi dei loro azionisti da un registro aggiornato degli azionisti alla data dell'assemblea.

D'altra parte, se questo è il principio fondamentale, le vicende traslative delle azioni successive a tale data non incidono sulla legittimazione dell'alienante a partecipare e votare all'assemblea. Dopo aver eseguito la registrazione alla data prevista, la partecipazione all'assemblea può essere soggetta solo a quei requisiti necessari per l'identificazione del socio. L'adozione di questo sistema di *record date* impone conseguentemente di introdurre le opportune modifiche e adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, nonché in materia di gestione accentrata e dematerializzazione.

Con la **lettera g)** si demanda al legislatore delegato l'individuazione della *record date*, tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare.

Come prescrive l'art. 7, par. 3, della direttiva 2007/36/CE, la data di registrazione non può precedere di oltre trenta giorni la data dell'assemblea cui si riferisce.

Al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, con la **lettera h)**, si prevede che il legislatore delegato provveda al riordino della disciplina vigente in materia di libro dei soci, valutando anche l'opportunità di introdurre un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite di intermediari.

Secondo l'art. 2421, comma 1, n. 1, c.c., il libro dei soci deve indicare distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti. Il libro è tenuto a cura degli amministratori o del consiglio di gestione.

Con la **lettera i)** si delega il Governo a disciplinare il diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE.

Per l'art. 9, par. 2, della direttiva, il diritto di porre domande e l'obbligo di rispondere sono soggetti alle misure che gli Stati membri possono adottare, o consentire alle società di adottare, per garantire l'identificazione degli azionisti, il corretto svolgimento dell'assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli interessi delle società. Gli Stati membri possono consentire alle società di fornire una risposta unitaria alle domande dello stesso contenuto. Gli Stati membri possono prevedere che si consideri fornita una risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito Internet della società in un formato "domanda e risposta".

Si deve segnalare che la formulazione della lettera i) potrebbe ingenerare il dubbio che il diritto di porre le domande sia esercitabile solo prima dell'assemblea. Il chiaro tenore letterale dell'art. 9, par. 1, della direttiva ("ogni azionista ha il diritto di porre domande connesse con i punti all'ordine del giorno dell'assemblea") esclude siffatta interpretazione. Per esigenze di chiarezza, potrebbe valutarsi l'opportunità di specificare che il diritto di porre domande possa essere esercitato "anche" prima dell'assemblea.

La **lettera l)** impone di rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio

del voto per delega, adeguandola all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà di cui al par. 2, secondo comma e al par. 4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto dall'art. 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile.

Attraverso la lettera l) e le successive lettere m) e n) il disegno di legge comunitaria provvede a delegare il Governo al recepimento delle norme della direttiva inerenti la rappresentanza in assemblea e il voto per delega.

Ciò perseguendo le finalità indicate dalla direttiva 2007/36/CE, il cui considerando n. 10 afferma che le limitazioni e i vincoli esistenti che rendono il voto per delega difficile e oneroso dovrebbero essere eliminati. Tuttavia, il buon governo societario richiede anche opportune salvaguardie contro eventuali abusi del voto per delega. Le misure avverso possibili abusi potrebbero, in particolare, essere costituite dai regimi adottati dagli Stati membri per disciplinare l'attività di persone che sollecitano deleghe o che abbiano di fatto raccolto più di un determinato e significativo numero di deleghe, in particolare al fine di garantire un livello adeguato di affidabilità e trasparenza.

La delega prevede che sia esercitata l'opzione di cui all'art. 10, par. 2, comma 2, della direttiva. Secondo tale norma, gli Stati membri possono limitare il numero di persone che l'azionista può designare come rappresentanti per una determinata assemblea. Tuttavia, qualora l'azionista possieda azioni di una società detenute in più di un conto titoli, detta limitazione non impedisce all'azionista di designare per una determinata assemblea un distinto rappresentante con riferimento alle azioni detenute in ciascun conto titoli. Ciò non pregiudica le regole previste dalla legge applicabile che vietano di votare in modo differenziato per azioni detenute dallo stesso azionista (il c.d. voto divergente, riconosciuto in Italia, ad esempio, dall'art. 141, comma 4, del TUF).

Viene esercitata anche la facoltà di cui all'art. 10, par. 4, comma 2, della direttiva, per cui si chiederà ai rappresentanti di tenere traccia delle istruzioni di voto per un determinato periodo minimo e di confermare su richiesta che le istruzioni di voto sono state rispettate.

Il riferimento all'art. 2372, commi 2, 3 e 4, c.c., conferma che la delega potrà essere conferita solo per una determinata assemblea, salvo che si tratti di procura generale, che la delega non potrà essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e che se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Il principale effetto di tali innovazioni è la scomparsa dei limiti quantitativi al conferimento delle deleghe di voto previste dall'art. 2372, comma 6, c.c., secondo cui la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro

e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Per quanto riguarda i limiti soggettivi del voto per delega, la **lettera m)** prevede che vadano identificate le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'articolo 10, par. 3, comma 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2007/36/CE.

In tal senso, secondo l'art. 10, par. 3, comma 1, lettere a), b) e c), della direttiva, gli Stati membri non possono imporre requisiti diversi dai seguenti: a) gli Stati membri possono stabilire che il rappresentante comunichi le specifiche circostanze che possono essere rilevanti per gli azionisti nel valutare se esistono rischi che il rappresentante possa perseguire un interesse diverso dall'interesse dell'azionista; b) gli Stati membri possono limitare o escludere l'esercizio dei diritti dell'azionista attraverso un rappresentante in mancanza di istruzioni di voto specifiche per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto dell'azionista; c) gli Stati membri possono limitare o escludere il trasferimento della delega a un'altra persona, ma ciò non impedisce a un rappresentante che sia una persona giuridica di esercitare, tramite un membro dei suoi organi di direzione o di amministrazione o un suo dipendente, i poteri conferitigli.

Un'altra disposizione connessa è quella contenuta alla **lettera n)**, che prevede di rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea e preservando un adeguato livello di affidabilità e di trasparenza.

Si è già ricordato il considerando n. 10 della direttiva che abilita gli Stati membri a disciplinare l'attività di sollecitazione delle deleghe in maniera tale da garantire un livello adeguato di affidabilità e trasparenza. Il fatto che in base alla nuova direttiva siano sostanzialmente venuti meno i limiti, oggettivi e soggettivi, al conferimento delle deleghe di voto nelle assemblee impone anche di rivisitare la disciplina esistente in Italia, contenuta negli artt. 136 ss. del TUF.

La **lettera o)** prevede che sia disciplinato, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE.

Si ricorda che molte disposizioni della direttiva offrono la possibilità di esercitare i diritti da essa conferiti in forma elettronica oppure presuppongono tale modalità di comunicazione tra azionista e società. E ciò è rilevante anche in considerazione del fatto che percentuali significative di azioni delle società quotate sono detenute da azionisti che non risiedono nello Stato membro nel quale la società ha la propria sede legale.

Tra queste disposizioni della direttiva si possono menzionare l'art. 8, con particolare riferimento alla possibilità di partecipare all'assemblea, o l'art. 11, con riferimento alla possibilità di designazione del rappresentante.

Con la **lettera p)** si attribuisce al legislatore delegato la possibilità “eventualmente” di prevedere i poteri regolamentari necessari per l’attuazione delle norme emanate ai sensi della delega.

La disposizione è alquanto generica e può essere configurata quale ipotesi di sub-delegazione, ancorché avente ad oggetto norme di natura regolamentare. Tale fattispecie, benché non frequente, trova indiretti elementi di riscontro nell’art. 17, comma 1, lettere a) e b) della l. 23 agosto 1988, n. 400, che consente l’emanazione di regolamenti per l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (lett. a) e per l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale (lett. b). Andrebbe quantomeno specificato, però, il soggetto o i soggetti eventualmente titolari dei poteri regolamentari evocati nella lettera p), nei limiti delle loro competenze normativamente stabilite e in riferimento alle forme previste dall’ordinamento per l’emanazione delle relative norme regolamentari.

A titolo di esempio, in materia affine, l’art. 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), che dettava i principi e criteri direttivi di attuazione di due direttive in materia di mercati finanziari, disponeva alla lettera p) che “le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste”.

Infine, in base alla **lettera q)**, i decreti legislativi di attuazione dovranno prevedere che per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva 2007/36/CE debbano essere applicate di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

Il **comma 2** dell’art. 30 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, dall’esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 31

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)

L'intervento legislativo di cui all'**articolo 31, inserito durante l'esame in Commissione**, si correla all'approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo (24 aprile 2007) della direttiva in materia di servizi di pagamento nel mercato interno (PSD), il cui recepimento consente di definire il quadro di regole che costituiscono il presupposto per la realizzazione dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA).

L'articolo 31 delega pertanto il Governo a dare l'attuazione alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, dettando una serie di principi e criteri direttivi che si aggiungono a quelli già definiti all'articolo 2 del disegno di legge in commento, e che riguardano: la definizione del quadro giuridico per la realizzazione della SEPA; la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento in favore dell'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici; la riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento; lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento; l'istituzione della categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento, con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica; l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente: ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività; a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati; a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento; a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento.

Ulteriori principi sono poi dettati per quel che concerne: il recepimento degli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento e il divieto per gli stessi di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva; la ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento; la previsione di procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento e per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi stessi; la individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a emanare la norme attuative. E' infine prevista l'introduzione delle necessarie modificazioni alla normativa vigente e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da un

minimo a euro 500 a un massimo di euro 500.000 per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva. Dall'attuazione della delega non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 32

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)

L'articolo, introdotto da parte della 14^a Commissione, prevede che il Governo, nel predisporre i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, debba tener conto di specifici principi e criteri direttivi quali: la modifica del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), al fine dell'integrale recepimento della direttiva; l'estensione degli strumenti di protezione del contraente debole previsti dalla direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori; il rafforzamento dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico bancario per contrastare le violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

L'articolo prevede altresì che vengano rimodulate le attività e i soggetti operanti nel settore finanziario, ai sensi del testo unico bancario, sulla base di ulteriori criteri direttivi quali: la rideterminazione dei requisiti per l'iscrizione per consentire l'operatività ai soli soggetti che assicurino affidabilità e correttezza; la previsione di strumenti di controllo modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario; l'attribuzione alla Banca d'Italia della competenza sul procedimento sanzionatorio al fine di garantire la semplificazione dell'azione amministrativa; la previsione di sanzioni amministrative effettive quali il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione; la modifica della disciplina dei mediatori creditizi (legge n. 108 del 1996) e degli agenti in attività finanziaria (D.Lgs. n. 374 del 1999) al fine, tra l'altro, di istituire un organismo associativo per la tenuta degli elenchi dei mediatori e degli agenti, assicurarne la trasparenza e la professionalità con l'innalzamento dei requisiti professionali, prevedere la possibilità di presentare ricorso avverso le misure inibitorie e sanzionatorie, individuare cause di incompatibilità, obbligare alla stipula di polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività, prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività.

Articolo 33

(Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219)

Con l'**articolo 33 introdotto durante l'esame in Commissione**, è da correlare alla procedura di infrazione n. 2005/5068, concernente la promozione congiunta dei medicinali per uso umano, avviata nei confronti della Repubblica italiana.

La modifica è finalizzata a far venir meno per l'impresa che realizza la pubblicità dei medicinali di uso umano rivolta agli operatori sanitari, anche congiuntamente con il titolare di AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) del medicinale, l'obbligo di operare nel settore farmaceutico e di essere titolare di AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinale.

Da tale modifica normativa non derivano comunque oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 34

(Medicinali per terapie avanzate)

L'articolo 34 - inserito dalla 14^a Commissione del Senato - è inteso a coordinare la disciplina interna sui farmaci (per uso umano) con le norme comunitarie sui medicinali per terapie avanzate, di cui al regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007.

Si ricorda che queste ultime norme, essendo poste da un regolamento comunitario, sono immediatamente applicabili negli Stati membri dell'Unione europea e che, ai sensi del medesimo regolamento, la categoria di farmaci per terapie avanzate è costituita da: i medicinali di terapia genica; i medicinali di terapia cellulare somatica; i prodotti di ingegneria tissutale.

Articolo 35

(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla legge 31 marzo 2004 n. 87)

La modifica introdotta dall'**articolo 35, inserito durante l'esame in commissione**, riduce da centoventi a novanta giorni il termine per la definizione, da parte dell'Amministrazione, delle richieste dei produttori di tabacco in merito alla variazione delle tariffe di vendita al pubblico del prodotto da fumo. Tale previsione viene prospettata anche in relazione alla procedura di infrazione attivata dalla Commissione europea riguardante, tra l'altro, l'eccessiva lunghezza del termine attualmente vigente.

Articolo 36

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)

L'**articolo 36, inserito nel corso dell'esame in commissione**, reca l'elencazione dei principi e criteri direttivi ulteriori, rispetto a quelli generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, cui il Governo si dovrà attenere del predisporre il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (tale direttiva è collocata nell'allegato B del disegno di legge in esame, v. *infra* sintesi delle direttive dell'allegato B).

Articolo 37

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)

L'**articolo 37, introdotto nel corso dell'esame in 14^a Commissione**, prevede che si applichino i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione a carico dei centri d'imballaggio delle uova che non soddisfino le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura. Vengono quindi introdotte sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni in materia, comunitarie e nazionali, a carico, tra gli altri, di chi effettui l'imballaggio oppure raccolga, produca o commercializzi uova senza le prescritte autorizzazioni, mescoli le uova di gallina con quelle di altre specie, ometta di comunicare agli enti competenti le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività, violi le norme relative all'indicazione della durata minima, al reimballaggio, alla stampigliatura delle uova importate, all'uso di diciture obbligatorie e facoltative, all'indicazione del tipo di alimentazione. L'Autorità competente ad irrogare le sanzioni suddette viene individuata nell'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ).

Si prevede altresì che, nell'ipotesi di partite di uova commercializzate non conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali, l'ICQ debba vietarne la commercializzazione o, se provenienti da un paese terzo, l'importazione sino a quando la partita stessa non sarà resa conforme.

Articolo 38

(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari)

L'articolo 21, par. 1 del regolamento (CE) n. 1/2003 autorizza l'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro a procedere sul proprio territorio, in nome e per conto dell'autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro, al fine di stabilire l'esistenza di un'infrazione delle regole di concorrenza. Il successivo paragrafo 2 prevede che la stessa attività di accertamento, possa essere effettuata su richiesta della Commissione europea. L'articolo 38, **introdotto durante l'esame in Commissione**, dà attuazione ad uno specifico profilo del regolamento n. 1/2003, poiché individua nel Procuratore della Repubblica l'autorità giudiziaria nazionale competente ad autorizzare l'esecuzione delle decisioni riguardanti i predetti accertamenti, richieste in via preliminare dall'articolo 21, paragrafo 3, del citato regolamento.

Articolo 39

(Norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili)

L'articolo 39 - inserito dalla 14^a Commissione del Senato - modifica la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili (cantieri in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile), con riferimento, in primo luogo, al profilo oggetto di condanna da parte della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 luglio 1998, relativa alla causa C-504/06.

Il profilo concerne l'ambito dei cantieri con presenza, anche non contemporanea, di più imprese per il quale sia escluso l'obbligo della designazione del coordinatore per la progettazione (obbligo previsto in via generale per i cantieri contraddistinti dalla pluralità suddetta).

La norma vigente prevede l'esenzione per i lavori privati che non siano soggetti a permesso di costruire (con la corrispondente imputazione degli obblighi del coordinatore per la progettazione alla diversa figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori). La novella limita l'esenzione ai lavori privati di importo inferiore a 100.000 euro (fermi restando sia la condizione che i lavori rientrino tra quelli non soggetti a permesso di costruire sia l'effetto di imputazione degli obblighi al coordinatore per l'esecuzione).

La novella, inoltre, amplia i compiti di coordinamento del coordinatore per la progettazione (tale ampliamento concerne solo i casi in cui sia obbligatoria quest'ultima figura e non si estende, quindi, in nessun caso, al coordinatore per l'esecuzione).

Articolo 40

*(Disposizioni per l'accreditamento
dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare)*

L'articolo 40, introdotto nel corso dell'esame in 14^a Commissione, prevede che sia i laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, sia i laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari debbano essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ("Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"), da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ("Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità").

L'articolo rinvia inoltre ad apposito accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché di effettuazione delle verifiche ispettive; le spese relative alle procedure di riconoscimento, iscrizione, aggiornamento e cancellazione dagli elenchi suddetti dovranno essere poste a carico delle imprese secondo tariffe da stabilire sulla base del costo effettivo del servizio.

Articolo 41

*(Delega al Governo per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai
servizi e al mercato interno)*

L'art. 41 provvede a dettare principi e criteri direttivi della delega per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE. **Il testo è stato inserito durante l'esame in 14^a Commissione, a seguito della presentazione dell'emendamento governativo.** Il termine per il recepimento è fissato al 28 dicembre 2009.

La Direttiva 2006/123/CE (o direttiva "Servizi") intende creare un pieno mercato interno dei servizi e nasce dall'esigenza di superare gli impedimenti di ordine giuridico che ostacolano l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi negli Stati membri. I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PIL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, per cui una frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea.

Inserita nella cornice della Strategia di Lisbona, la Direttiva guarda alla realizzazione del mercato interno attraverso quattro obiettivi: facilitare la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nell'UE; rafforzare i diritti dei destinatari; promuoverne la qualità; stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

La Direttiva stabilisce un quadro giuridico favorevole alla realizzazione di tali obiettivi, garantendo nel contempo un livello di qualità elevato per i servizi. Essa

comprende qualsiasi servizio prestato dietro corrispettivo economico (ad eccezione dei settori esclusi, tra cui i servizi non economici d'interesse generale; finanziari; di comunicazione elettronica; nel settore dei trasporti), tenuto conto nel contempo delle specificità di ciascun tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione.

In questa direzione, sono previste misure di semplificazione amministrativa quali l'istituzione di **sportelli unici** per il prestatore; l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali **procedure per via elettronica**; l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi.

Al fine di facilitare la libertà di stabilimento, la Direttiva stabilisce l'obbligo di valutare la compatibilità dei regimi di autorizzazione alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità; il divieto di mantenere requisiti giuridici che non possono essere giustificati (ad esempio i requisiti di nazionalità); l'obbligo di valutare la compatibilità altri requisiti giuridici alla luce dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Riguardo alla libera prestazione temporanea di servizi transfrontalieri, gli Stati membri devono garantire il **pieno accesso a un'attività di servizi nonché il suo libero esercizio sul loro territorio**. Ciascun Paese nel quale il prestatore di servizi si reca, potrà imporre il rispetto dei propri requisiti solo a condizione che siano non discriminatori, proporzionati e giustificati per ragioni relative all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla salute pubblica o alla tutela dell'ambiente. Tale principio registra un certo numero di deroghe significative, ad esempio in materia di qualifiche professionali, di distacco dei lavoratori e per i servizi di interesse economico generale.

Nel quadro della tutela dei destinatari (consumatori) dei servizi, viene precisato il loro diritto ad utilizzare servizi in altri Stati membri, ed è stabilito il diritto dei destinatari di ottenere informazioni sulle regole applicabili ai prestatori, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

La Direttiva incoraggia l'elaborazione di **codici di condotta europei** e misure quali la certificazione volontaria delle attività o l'elaborazione di carte di qualità: l'obiettivo è quello di promuovere e garantire la qualità dei servizi.

Per quanto concerne le misure per dare impulso alla cooperazione amministrativa tra Stati membri e per facilitare lo stabilimento e la libera circolazione dei servizi nell'Unione europea, la Direttiva: stabilisce un **obbligo legale** vincolante per gli Stati membri di collaborare con le autorità di altri Stati membri per garantire un controllo efficace delle attività di servizi nell'Unione, evitando una moltiplicazione dei controlli; costituisce la base per lo sviluppo di un **sistema elettronico di scambio di informazioni** tra Stati membri, indispensabile alla realizzazione di una cooperazione amministrativa effettiva tra Stati membri.

La Direttiva prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 28 dicembre 2009.

In base alle previsioni dell'art. 41, il Governo è tenuto, anzitutto, a garantire la libertà di concorrenza e l'accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale (**comma 1, lettera a**), semplificando i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi (**lettera b**) e garantendo che gli eventuali regimi

di autorizzazione per l'accesso o esercizio ad un'attività siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento (**lettera e**).

Deve essere, altresì, rispettata la libertà di circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, accettando l'imposizione di requisiti alla prestazione solo se giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità (**lettera f**). Il Governo dovrà individuare, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili e necessari per l'accesso alla relativa attività (**punto h**), istituendo degli sportelli unici (accessibili anche via internet) per le informazioni sulle procedure e formalità necessarie per l'accesso ai servizi (**lettere i-l**); e prevedendo delle forme di collaborazione (es. scambio di informazioni) con le autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi (**lettera n**).

Tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale devono essere finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, perseguendo alcuni obiettivi: crescita economica e creazione di posti di lavoro; semplificazione amministrativa; riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad un'attività di servizi ed effettività dei diritti dei destinatari dei servizi (**lettera q**). Le disposizioni di attuazione dovranno prevedere l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i principi e le disposizioni della direttiva comunitaria (**lettera o**), che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate nel rispetto di criteri quali la salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa; la semplificazione, l'accorpamento, l'accelerazione, l'omogeneità, la chiarezza e la trasparenza delle procedure; l'accessibilità alle informazioni per prestatori e destinatari di servizi; l'adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscenza degli atti procedimentali (**lettera r**). Il Governo deve garantire un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento di cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri stati membri (**lettera s**).

Articolo 42

(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva n. 2003/58/CE, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società)

Le modifiche al Codice civile predisposte dall'**articolo 42, introdotto durante l'esame in Commissione**, hanno il fine di adeguare la normativa

interna al diritto comunitario, in relazione al parere motivato adottato dalla Commissione europea a seguito della procedura di infrazione 2007/0081, concernente i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società, ora causa C 313/2008.

Con l'articolo 42 si modificano gli articoli 2250 e 2630 del Codice civile, riguardanti le società di capitali. In particolare sono aggiunti, dopo il quarto comma dell'articolo 2250, tre commi: con il primo si consente nell'ordinamento interno la pubblicità volontaria, in una apposita sezione del registro delle imprese, in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con la traduzione giurata di un esperto, degli atti e delle indicazioni contemplati nel secondo paragrafo dell'art. 3-*bis* della direttiva 68/151/CEE, introdotto dalla direttiva 2003/58/CE, ovvero tutti gli atti delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata. Con il secondo dei commi aggiuntivi si prevede che in caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non possano essere opposti ai terzi, ma questi possano avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Nell'ultimo dei tre commi aggiuntivi si prescrive che le società predette in possesso di un sito web forniscano al pubblico tutte le informazioni previste dal primo al quarto comma dell'art. 2250 (sede della società; registro delle imprese presso il quale la società è iscritta; il capitale effettivamente versato e quello risultante dall'ultimo bilancio; l'eventuale situazione di liquidazione successiva allo scioglimento della società; l'eventuale unicità del socio), al fine di recepire nell'ordinamento interno l'art. 4 della direttiva n. 68/151/CEE.

Con la modifica proposta all'articolo 2630 del Codice civile, infine, si recepisce l'articolo 6, lettera *b*), della direttiva n. 68/151/CEE, come modificata dalla direttiva n. 2003/58/CE: vengono pertanto previste sanzioni per gli amministratori dalle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, precisando che esse sono estese anche a chi omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, del Codice civile.

Articolo 43

(Costituzione e natura giuridica dei GECT)

L'**articolo 43**, disciplina i profili fondamentali - obiettivi, natura giuridica, componenti, atti costitutivi, compiti - dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), in attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006.

I GECT sono qualificati come enti pubblici, aventi l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale, al fine di rafforzare la coesione economica e sociale e senza fini di lucro. Essi possono essere costituiti da Stati membri, regioni e province autonome, enti locali, organismi di diritto pubblico.

Articolo 44

(Autorizzazione alla costituzione di un GECT)

L'**articolo 44, modificato durante l'esame in Commissione**, delinea il regime autorizzatorio e i controlli sull'attività dei GECT (Gruppo europeo di cooperazione territoriale).

L'istanza di autorizzazione alla costituzione del GECT deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale che, previa acquisizione dei pareri conformi dei soggetti elencati al comma 1, **tra i quali è stato aggiunto, durante l'esame in Commissione, il Dipartimento per le politiche comunitarie**, provvede entro 90 giorni dalla ricezione.

Entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT - o il relativo organo di gestione - chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale.

Nei 30 giorni successivi la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale verifica: (1) la tempestività della domanda di iscrizione; (2) la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto alle bozze a suo tempo allegate alla istanza di autorizzazione. Ove le suddette verifiche diano esito positivo, la PDCM iscrive il GECT nel Registro.

Per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione, si fa rinvio alla casistica prevista dall'art. 13 del regolamento comunitario 1082/2006, il quale stabilisce che, in determinati casi, lo Stato può: in primo luogo vietare alcune attività del GECT; in secondo luogo, in caso di mancata cessazione di dette attività, chiedere ai membri di recedere dall'organismo. Tali interventi restrittivi dello Stato, in base alla norma comunitaria, possono essere posti in essere: qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni statali in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica; ovvero contrarie all'interesse pubblico dello Stato.

Il controllo sul GECT - relativamente alla gestione e al corretto utilizzo dei fondi pubblici - è svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza. Restano ferme le norme comunitarie in materia di controlli, qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea.

Articolo 45

(Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT)

L'**articolo 45** dispone in ordine alla disciplina contabile e di bilancio dei GECT, demandando la definizione delle norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale ad un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico (**la commissione ha dunque modificato la formulazione originaria, secondo la**

quale il Ministro dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto adottare il decreto in questione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico).

Articolo 46

(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)

L'articolo 46, come modificato nel corso dell'esame in commissione, delega il Governo a dare attuazione a tre decisioni quadro del Consiglio dell'Unione europea in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria penale (v. articoli 47, 48 e 49 del disegno di legge in esame) e disciplina il procedimento per la formazione dei decreti legislativi di attuazione.

Nel corso dell'esame in commissione è stata infatti inserita la delega a dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (v. articolo 49 del disegno di legge in esame). Il relativo decreto legislativo di attuazione dovrà essere adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.

E' stata inoltre ridotta - da 60 a 40 giorni - la durata dell'eventuale proroga del termine della delega, operante qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine ordinario della delega.

E' stata invece aumentata - da 18 a 24 mesi - la durata della delega al Governo di cui al comma 6 per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione.

Articolo 47

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)

L'articolo 47, modificato in Commissione, reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Scopo della decisione quadro 2006/783/GAI è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un'autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro Stato membro. Il settimo considerando alla decisione quadro ricorda che la motivazione fondamentale della criminalità organizzata è il profitto economico e che un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve

pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Non basta limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell'Unione europea di provvedimenti provvisori quali il congelamento e il sequestro, in quanto una lotta efficace alla criminalità economica richiede anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi di reato.

Per "decisione di confisca", la decisione quadro intende una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene.

Il bene oggetto della confisca può essere un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha stabilito:

- i) che sia il prodotto di un reato o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto;
- ii) che sia lo strumento di tale reato;
- iii) che sia passibile di confisca a seguito dell'applicazione da parte dello Stato di emissione di uno dei poteri estesi di confisca specificati nell'art. 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2005/212/GAI;
- iv) che sia passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri estesi di confisca previste dalla legislazione dello Stato di emissione.

L'art. 6 della decisione quadro elenca una serie di reati che, se sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà di almeno tre anni, non richiedono il controllo della doppia incriminabilità. Per i reati non compresi in tale elencazione, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legge di tale Stato indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

Nel corso dell'esame in commissione è stato eliminato l'obbligo di assistenza della polizia giudiziaria per l'apprensione materiale del bene, per coniugare le esigenze di assistenza all'ufficiale giudiziario con quelle di funzionalità della polizia giudiziaria.

Articolo 48

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)

L'**articolo 48** reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione

della legge. La decisione quadro 2006/960/GAI mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'*intelligence* esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale. Ciò in quanto il tempestivo accesso ad informazioni ed *intelligence* accurate ed aggiornate è un elemento essenziale affinché le autorità incaricate dell'applicazione della legge possano efficacemente individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, specialmente in uno spazio in cui sono stati aboliti i controlli alle frontiere interne. Poiché le attività dei criminali sono svolte clandestinamente, occorre che siano controllate e che le informazioni su di esse siano scambiate con particolare rapidità.

Ai sensi dell'art. 1 della decisione quadro, essa lascia impregiudicati gli accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi e gli strumenti dell'Unione europea riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite. La decisione quadro non impone alcun obbligo per gli Stati membri:

- di raccogliere e conservare informazioni e *intelligence* allo scopo di fornirle alle autorità di altri Stati membri;

- di fornire informazioni e *intelligence* da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, né di conferire il diritto ad utilizzarle a tal fine. Se uno Stato membro ha ottenuto informazioni o *intelligence* a norma della decisione quadro in esame ed intende utilizzarle come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, deve ricevere il consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni o l'*intelligence*;

- di ottenere con mezzi coercitivi, definiti conformemente alla legislazione nazionale, qualsiasi informazione o *intelligence*. Qualora ciò sia permesso dalla loro legislazione nazionale e ad essa conforme, gli Stati membri devono tuttavia fornire informazioni o *intelligence* che siano state precedentemente ottenute con mezzi coercitivi.

Ai sensi dell'art. 3 della decisione quadro, le informazioni e l'*intelligence* sono comunicate su richiesta formulata da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge che svolge un'indagine penale o un'operazione di *intelligence* criminale. Gli Stati membri devono assicurare che la comunicazione di informazioni e *intelligence* alle autorità di altri Stati membri non sia soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale. In particolare, è vietato subordinare ad un accordo o ad un'autorizzazione giudiziari la trasmissione ad un'autorità straniera di informazioni o *intelligence* alle quali l'autorità nazionale possa accedere in una procedura interna senza accordo o autorizzazione giudiziari. Qualora, invece, la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto consenta all'autorità di accedere alle informazioni o all'*intelligence* oggetto della richiesta solo con l'accordo o l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'autorità nazionale alle quale è stata inoltrata la richiesta è tenuta a

chiedere all'autorità giudiziaria competente l'accordo o l'autorizzazione ad accedere e a scambiare le informazioni richieste.

Nel corso dell'esame in commissione, l'articolo in esame è stato modificato, al fine di assicurare che tra i reati per i quali la cooperazione è più stringente vi siano anche quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali.

Articolo 49

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea)

L'articolo 49, inserito durante l'esame in Commissione a seguito dell'approvazione di un apposito emendamento governativo, fornisce i principi e criteri direttivi della delega per il recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

La decisione quadro si fonda sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e sulla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici. Secondo il suo articolo 3, la finalità è di stabilire le norme in base alle quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza emessa in un altro Stato membro ed eseguire la pena. Peraltro, la decisione quadro si applica solo al riconoscimento delle sentenze e all'esecuzione delle pene. Il riconoscimento e l'esecuzione di sanzioni pecuniarie e/o di decisioni di confisca in un altro Stato membro, eventualmente irrogate oltre alla pena, sono disciplinati dagli strumenti applicabili tra gli Stati membri, in particolare la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca³. Il termine per provvedere al recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI è fissato dall'articolo 29 della decisione quadro al 5 dicembre 2011.

Con il **comma 1** dell'art. 49 si forniscono i principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro, richiamando anche quelli generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), del disegno di

³ La delega per l'attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, è contenuta negli artt. 28 e 31 della l. 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007) e scade il 21 marzo 2009. La delega per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006 è invece contenuta nel presente disegno di legge agli artt. 46 e 47.

legge comunitaria, nonché genericamente le disposizioni previste dalla decisione quadro medesima. Il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria ed è stato inserito, sempre durante l'esame in Commissione, nell'art. 24, che apre il Capo IV del disegno di legge, dedicato in generale alle disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale⁴. Anche per la decisione quadro 2008/909/GAI, i decreti legislativi di attuazione saranno adottati nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi specifici, essi sono fissati nelle lettere da a) a o) del comma 1 dell'art. 49.

Con la **lettera a)** dell'art. 49 si provvede a dettare i principi e criteri direttivi di delega con riferimento al caso della sentenza penale di condanna emessa in Italia, che può essere trasmessa all'autorità competente di altro Stato membro dell'Unione europea, unitamente al certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, al fine del riconoscimento e dell'esecuzione. I punti da 1 a 5 della lettera a) riprendono condizioni e limiti previsti dalla stessa decisione quadro e ciò vale soprattutto in riferimento al fatto che la persona condannata debba trovarsi sul territorio italiano o su quello dello Stato di esecuzione e in riferimento al richiamo dell'art. 6 della decisione quadro, ove viene individuato lo Stato verso cui è possibile effettuare il trasferimento della persona condannata prescindendo dal consenso della stessa.

Si deve infatti rilevare che una sentenza penale di condanna, corredata di un certificato, può essere trasmessa allo Stato di esecuzione ai fini del suo riconoscimento e dell'esecuzione della pena soltanto con il consenso della persona condannata. Tuttavia, secondo l'art. 6, par. 2, della decisione quadro, il consenso della persona condannata

⁴ Si ricorda che, nel catalogo delle fonti del diritto comunitario, le "decisioni quadro" si inseriscono nell'ambito del terzo pilastro dell'Unione, dedicato alle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Analogamente alla direttiva, fonte del primo pilastro, le decisioni quadro vincolano gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Su di esse delibera il Consiglio all'unanimità, su iniziativa della Commissione ovvero di uno Stato membro. Posto che si tratta di atti privi di efficacia diretta, per espressa previsione del Trattato UE, emerge l'obbligo dei singoli Stati di provvedere alla loro attuazione attraverso propri interventi normativi. Va, peraltro, evidenziato che, per quanto non possano applicarsi alle decisioni quadro i principi espressi dalla Corte di giustizia per conferire efficacia diretta alle direttive in presenza di determinate condizioni, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 16 giugno 2005 (causa C-105/03, *Pupino*), ha affermato che il carattere vincolante delle decisioni quadro, formulato in termini identici a quelli dell'articolo 249, terzo comma, del Trattato CE (per le direttive), comporta in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale.

non è richiesto qualora la sentenza corredata del certificato sia trasmessa: a) allo Stato membro di cittadinanza in cui la persona condannata vive; b) allo Stato membro verso il quale la persona condannata sarà espulsa, una volta dispensata dall'esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza; c) allo Stato membro verso il quale la persona condannata è fuggita o è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale pendente nei suoi confronti nello Stato di emissione o a seguito della condanna emessa in tale Stato di emissione. Secondo lo stesso art. 6 della decisione quadro, però, il paragrafo 2, lettera a), non si applica alla Polonia come Stato di emissione e come Stato di esecuzione nei casi in cui la sentenza sia stata emessa prima del termine di cinque anni dal 5 dicembre 2011⁵.

Va segnalato che, in ossequio al parere reso dalla Commissione affari costituzionali sull'emendamento governativo, è stato approvato un subemendamento al testo che ha specificato che la sentenza penale di condanna che può essere trasmessa, per il riconoscimento e l'esecuzione, ad uno Stato membro diverso dall'Italia, deve essere una sentenza definitiva⁶.

In Commissione sono stati anche approvati altri quattro subemendamenti. Per il primo, l'autorità giudiziaria italiana può trasmettere la sentenza penale di condanna, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione, *“anche su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione”*. Per il secondo, la trasmissione della sentenza e del certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro debbono avvenire *“con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità”*. Per il terzo, la persona condannata deve rendere il consenso al trasferimento (che, ai sensi dell'art. 6, par. 3, della decisione quadro, viene sempre richiesto ove il condannato si trovi nello Stato di emissione) dopo essere stata debitamente informata *“in una lingua che essa comprende”*. Con il quarto, infine, si specifica che i casi in cui il consenso della persona condannata non è richiesto sono previsti dall'art. 6, par. 2, della decisione quadro (sopra riportato).

Con la **lettera b)** dell'art. 49 si provvede a dettare i principi e criteri direttivi di delega con riferimento alla fattispecie della condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea che può essere trasmessa, unitamente al certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, all'autorità giudiziaria italiana al fine del riconoscimento e dell'esecuzione. Oltre a quanto previsto nella

⁵ Il considerando n. 11 della decisione quadro afferma che *“la Polonia necessita di maggior tempo rispetto agli altri Stati membri per far fronte alle conseguenze pratiche e materiali del trasferimento di cittadini polacchi condannati in altri Stati membri, soprattutto considerato l'aumento della mobilità dei cittadini polacchi all'interno dell'Unione. Per tale motivi, dovrebbe essere prevista una deroga temporanea di portata limitata per un periodo massimo di cinque anni”*.

⁶ E ciò coerentemente a quanto previsto dall'art. 1, lettera a), della decisione quadro, ove si definisce la sentenza come una *“decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione con la quale viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica”*.

lettera a), sono state inserite altre condizioni riprese dalle previsioni della decisione quadro.

In particolare, la prima condizione si riferisce ai casi in cui il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'art. 7, par. 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione.

A tale riguardo, l'art. 7, par. 1, della decisione quadro elenca 32 fattispecie criminali che danno luogo al riconoscimento ed all'esecuzione automatica delle decisioni di condanna a prescindere dal requisito della doppia incriminazione. Si tratta dello stesso elenco previsto dalla decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo, e costituiscono, in buona sostanza, la base di riferimento di diritto sostanziale cui accedono, per inserirvi singoli istituti di diritto processuale, quasi tutti i provvedimenti inerenti la cooperazione giudiziaria penale in ambito europeo, e da ultimo la decisione quadro 2008/909/GAI.

Le 32 fattispecie criminose sono le seguenti:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furto organizzato o a mano armata,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- *racket* e estorsione,
- contraffazione e pirateria di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,

- violenza sessuale,
- incendio doloso,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

Tali fattispecie criminose possono essere estese dal Consiglio dell'Unione europea, analogamente a quanto può essere effettuato nel caso del mandato di arresto europeo⁷.

La seconda condizione si riferisce ai casi in cui si dovrà procedere, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni di condanna, alla verifica che il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica.

La terza condizione riguarda il fatto che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'art. 8 della decisione quadro.

L'art. 8, par. 2, della decisione quadro prevede che se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Allo stesso modo, l'art. 8, par. 3, prevede che se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria.

Anche in riferimento alla lettera b) dell'art. 49, comma 1, va segnalato che, in ossequio al parere reso dalla Commissione affari costituzionali sull'emendamento governativo, è stato approvato un subemendamento al testo che ha specificato che la sentenza penale di condanna che deve essere riconosciuta ed eseguita in Italia debba essere una sentenza penale di condanna definitiva.

⁷ In riferimento a quest'ultimo caso, si ricorda che l'art. 3 della legge n. 69 del 2005, con cui è stata recepita la decisione quadro sul mandato di arresto europeo, prevede che le proposte di modifica dei reati elencati nella decisione quadro siano soggette a riserva di esame parlamentare. Ciò significa che le Camere debbono pronunciarsi espressamente sulla proposta di modifica. L'ultimo comma del suddetto art. 3 prevede inoltre che la pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte (le decisioni quadro sono adottate dal Consiglio all'unanimità). La legge n. 11 del 2005, che disciplina in generale l'istituto della riserva di esame parlamentare in riferimento alle proposte di atti normativi dell'Unione europea, non prevede, invece, né l'obbligo di tale riserva né il valore vincolante delle pronunce parlamentari.

In riferimento alla prima condizione posta dalla lettera b), e cioè ai casi in cui il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria (si tratta dei casi in cui non occorre la verifica della doppia incriminabilità), va rilevato che l'art. 7, par. 1, della decisione quadro prevede il riconoscimento e l'esecuzione in riferimento a reati che abbiano tali limiti di pena non in Italia, bensì nello Stato di emissione della decisione di condanna. L'eventuale esorbitanza delle pene previste negli Stati di emissione rispetto ai limiti edittali previsti dalla legislazione italiana troverebbe, peraltro, adeguata garanzia nell'art. 8, par. 2, della decisione quadro (sopra riportato) e costituente un autonomo punto (il terzo) all'interno della medesima lettera b).

Con la **lettera c)** si prevede la possibilità per il legislatore delegato di individuare i motivi di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione della sentenza di condanna trasmessa da un altro Stato membro.

Tali motivi sono contenuti nell'art. 9 della decisione quadro e riprendono in larga parte i motivi di rifiuto di esecuzione di un mandato di arresto europeo. A puro titolo di esempio, secondo l'art. 9 della decisione quadro, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della pena nei casi in cui: ...; c) l'esecuzione della pena sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*; ...; e) la pena è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; f) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile l'esecuzione della pena; g) la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile dei fatti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza; ...; l) la sentenza si riferisce a reati che in base alla legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi per intero o in parte importante o essenziale all'interno del suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio.

La lettera c) lascia ferma la possibilità di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, ai sensi dell'art. 10 della decisione quadro, nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza, ai sensi dell'art. 11 della decisione quadro.

Con la **lettera d)** si prevede che nell'esercizio della delega relativa al procedimento di riconoscimento ed esecuzione in Italia delle sentenze emesse da autorità giudiziarie sia individuata l'autorità giudiziaria competente, nonché i termini e le forme da osservare, nel rispetto dei principi del giusto processo⁸.

La **lettera e)**, introdotta per il tramite di un subemendamento al testo del Governo, e riprendendo in maniera pressoché testuale il testo dell'art. 12, par. 2,

⁸ Per il considerando n. 14 della decisione quadro, la stessa "non dovrebbe ostare a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo".

della decisione quadro, fissa il termine di novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della sentenza e del certificato, per la decisione definitiva sul riconoscimento e l'esecuzione della pena in Italia.

È fatto salvo, ai fini della decorrenza del termine, il caso del rinvio del riconoscimento della sentenza ai sensi dell'art. 11 della decisione quadro.

Secondo quest'ultimo, il riconoscimento della sentenza può essere rinviato nello Stato di esecuzione quando il certificato che deve accompagnare la trasmissione della sentenza di condanna è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza, fino a una ragionevole scadenza fissata dallo Stato di esecuzione affinché il certificato sia completato o corretto.

È fatta salva anche l'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 23, par. 3, della decisione quadro, il contenuto del certificato sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena.

Ricorrendo tale condizione, lo Stato di esecuzione può chiedere che la sentenza o le relative parti essenziali siano corredate di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione. E la decisione sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena può essere rinviata fino alla trasmissione della traduzione dallo Stato di emissione allo Stato di esecuzione o, qualora lo Stato di esecuzione decida di tradurre la sentenza a proprie spese, fino all'ottenimento della traduzione.

I contenuti precettivi della lettera e), per quanto utili nel rendere chiari i termini per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle decisioni di condanna, sarebbero stati enucleabili già dal riferimento ai "termini" contenuto nella precedente lettera d).

Con le **lettere da f) a i)**, il testo dell'art. 49 fornisce i principi e criteri direttivi di esercizio della delega in riferimento all'adozione di misure cautelari provvisorie e all'effettuazione dell'arresto della persona condannata di cui si chiede in Italia il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza di condanna.

Si intende, in tal modo, dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14 della decisione quadro (sull'arresto provvisorio), secondo cui se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, su richiesta dello Stato di emissione e prima di ricevere la sentenza e il certificato o prima che sia presa la decisione di riconoscere la sentenza ed eseguire la pena, arrestare la persona condannata o adottare qualsiasi altro provvedimento per assicurare che essa resti nel suo territorio, in attesa di una decisione di riconoscimento della sentenza e di esecuzione della pena. La durata della pena non è aumentata per effetto di un periodo di detenzione scontato in virtù della presente norma.

Con la **lettera f)** si prevede che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), su richiesta dello Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera h), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento.

Con la **lettera g)** si prevede, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla precedente lettera e): 1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione; 2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione; 3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore.

Con la **lettera h)** si prevede che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro.

Con la **lettera i)**, infine, si prevede che in caso di arresto provvisorio la persona arrestata sia messa immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in libertà.

La **lettera l)** attribuisce al legislatore delegato il potere di introdurre una o più disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, sia nell'ipotesi in cui questo è effettuato da un'autorità giudiziaria europea a seguito della decisione penale di condanna definitiva emessa in Italia, sia nell'ipotesi in cui è l'Italia a dover riconoscere una decisione penale di condanna definitiva emessa in un altro Stato membro.

Con tale lettera si dà attuazione all'art. 15 della decisione quadro, dedicato al trasferimento delle persone condannate, secondo cui qualora si trovi nello Stato di emissione, la persona condannata è trasferita nello Stato di esecuzione a una data convenuta tra le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione e comunque entro trenta giorni dalla data di adozione della decisione definitiva dello Stato di esecuzione sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena. Se il trasferimento della persona condannata entro il termine di trenta giorni è impedito da circostanze impreviste, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si contattano immediatamente. Il trasferimento viene eseguito non appena tali circostanze cessano di sussistere. L'autorità competente dello Stato di emissione ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione e concorda una nuova data per il trasferimento. In tal caso il trasferimento avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

Con la **lettera m)** si prevede l'introduzione di una o più disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera b), anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e in

caso di benefici di cui la persona condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro.

Secondo l'art. 17 della decisione quadro, che dispone che l'esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione, l'autorità competente dello Stato di esecuzione può, su richiesta, informare l'autorità competente dello Stato di emissione delle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale. Lo Stato di emissione può accettare l'applicazione di dette disposizioni o ritirare il certificato.

Per l'art. 20 della decisione quadro, l'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura in base alla quale, immediatamente o entro un determinato termine, la pena cessa di essere esecutiva. L'autorità competente dello Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione della pena non appena informata di tali decisioni o misure.

Ai sensi dell'art. 21 della decisione quadro, l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, tra l'altro, ... b) dell'impossibilità pratica di eseguire la pena in quanto la persona condannata, dopo la trasmissione della sentenza e del certificato allo Stato di esecuzione, non può essere rintracciata nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest'ultimo non è tenuto ad eseguire la pena; ... d) dell'eventuale decisione di non riconoscere la sentenza ed eseguire la pena a norma dell'art. 9, corredata di una motivazione; ... f) dell'eventuale decisione di non eseguire la pena, per amnistia o grazia; ... h) dell'evasione della persona condannata.

La **lettera n)**, introdotta per il tramite di un subemendamento al testo del Governo, prevede che siano introdotte una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro.

Secondo l'art. 17 della decisione quadro sono le autorità dello Stato di esecuzione le sole competenti a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale. Per l'art. 19, invece, l'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione, nonché dallo Stato di esecuzione. Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza che irroga la pena da eseguire in virtù della decisione quadro.

La **lettera o)** prevede l'introduzione di una o più disposizioni relative all'applicazione del principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'art. 18, par. 2, della decisione quadro.

Tali ipotesi ricorrono quando: a) pur avendone avuto la possibilità, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato; b) il reato non è punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale; c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale; d) la persona condannata sia passibile di una sanzione o misura che non implichi la privazione della libertà personale; e) la persona condannata abbia acconsentito al trasferimento; f) qualora, dopo essere stata trasferita, la persona condannata abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità riguardo a specifici reati anteriori al suo trasferimento; g) per i casi diversi da quelli menzionati alle lettere da a) ad f), lo Stato di emissione dia il suo consenso in ossequio agli obblighi di consegna previsti dalla decisione quadro sul mandato di arresto europeo.

Con la **lettera p)** si prescrive l'introduzione di una o più disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere f), g), h), i).

La **lettera q)** prevede l'introduzione di una o più disposizioni relative al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo.

Il **comma 2** dell'art. 49 prescrive che i compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniera sono svolti da organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO A

Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

La direttiva 2007/47/CE modifica tre precedenti direttive in materia di dispositivi medici (90/385/CEE del Consiglio, 93/42/CEE del Consiglio e 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹).

La direttiva, in primo luogo, modifica la definizione di dispositivo medico, chiarendo che un *software* rientra in tale categoria quando sia destinato dal produttore ad essere impiegato per una o più delle finalità mediche comprese nella nozione stessa di dispositivo medico.

Un importante cambiamento recato dalla direttiva in esame consiste nella formulazione in termini generali dell'obbligo, per il produttore, di basare sui dati clinici l'analisi dei rischi per i dispositivi, ossia indipendentemente dalla classe di appartenenza di questi ultimi (in precedenza, per i dispositivi di classe I, la meno rischiosa, era sufficiente un'autocertificazione del fabbricante). Pertanto, ogni prodotto in commercio dovrà essere corredato da tutte le informazioni relative alla sicurezza e alle prestazioni (ivi comprese quelle inerenti agli eventuali effetti collaterali).

Inoltre, la direttiva 2007/47/CE pone in termini generali anche l'obbligo di riesame, da parte delle autorità competenti, di un prodotto, a séguito di segnalazione di incidenti (tale procedura non era finora contemplata per i dispositivi su misura¹⁰).

Per tutti i dispositivi impiantabili, il periodo di archiviazione della documentazione tecnica (da tenere a disposizione delle autorità di controllo) è fissato a 15 anni. I dati relativi alle indagini cliniche, alla vigilanza e ai certificati saranno inseriti in una banca dati europea, accessibile da parte delle autorità competenti.

L'apposizione della marcatura di conformità CE è obbligatoria e compete al fabbricante. L'indebita marcatura CE o l'assenza della marcatura sono entrambe considerate infrazioni. Sono dispensati dalla marcatura CE i dispositivi su misura.

La direttiva richiede che gli eventuali rischi connessi all'uso dei dispositivi siano di livello accettabile in rapporto ai benefici. Inoltre, i dispositivi devono essere prodotti in modo da ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite di sostanze, con particolare riguardo a quelle cancerogene, mutagene e tossiche.

⁹ Quest'ultima direttiva concerne i biocidi. Essa è novellata dalla direttiva 2007/47/CE in esame per un profilo attinente ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

¹⁰ Cioè, per i dispositivi prodotti per il caso specifico di un determinato paziente e sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato.

La direttiva traccia una linea di demarcazione tra sostanze medicinali e dispositivi medici, che nella pratica si presentano spesso difficilmente distinguibili, e prevede che l'identificazione della normativa da applicarsi sia operata tenendo conto della principale modalità di azione del prodotto.

Il termine per la pubblicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/47/CE è fissato al 21 dicembre 2008, mentre l'entrata in vigore delle stesse deve decorrere dal 21 marzo 2010.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ¹¹

L'obiettivo della direttiva 2007/60/CE è di istituire un quadro comune per tutti gli Stati membri dell'UE per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni¹². La direttiva è volta a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni.

L'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici è organizzato dalla precedente direttiva 2000/60/CE¹³: il Parlamento ed il Consiglio invitano ad un migliore sfruttamento di entrambi i processi, per coglierne al meglio le potenzialità, le sinergie e i benefici comuni.

Gli Stati membri devono predisporre entro il 22 dicembre 2011, una valutazione preliminare¹⁴ del rischio di alluvioni per ogni singolo distretto idrografico (o parte di un distretto idrografico internazionale situato nel loro territorio). Tale valutazione è strumentale alla predeterminazione dei rischi potenziali e deve comprendere *de minimis* la descrizione delle alluvioni avvenute in passato, la mappa in scala del distretto idrografico e una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente e la società interessata.

Gli Stati membri sono, inoltre, tenuti a predisporre, a livello di distretto idrografico e avvalendosi di uno scambio di informazioni preliminare con gli altri Stati, mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni. Le mappe devono necessariamente contenere gli elementi riguardanti la portata della piena, la profondità ed il livello delle acque e, se opportuno, la velocità del flusso d'acqua considerato.

Per quanto riguarda i piani di gestione del rischio di alluvione, i Paesi membri dell'UE sono tenuti a definirne gli obiettivi e gli strumenti più appropriati, ponendo l'accento sulla riduzione delle potenziali conseguenze negative che un simile evento potrebbe causare. I piani di gestione del rischio di alluvione riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni e i sistemi di

¹¹ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

¹² Per "alluvione" si intende "l'allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d'acqua temporanei mediterranei, e le inondazioni marine delle zone costiere e può escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari" (art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE).

¹³ La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, introduce l'obbligo di predisporre piani di gestione dei bacini idrografici per tutti i distretti idrografici al fine di realizzare un buono stato ecologico e chimico delle acque, contribuendo a mitigare gli effetti delle alluvioni.

¹⁴ La valutazione preliminare del rischio di alluvioni deve essere riesaminata e, se del caso, aggiornata dagli Stati membri entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.

allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato¹⁵.

La direttiva precisa che qualora i distretti idrografici internazionali ricadano interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento delle attività di monitoraggio, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale.

Se uno Stato membro dovesse individuare un problema inerente alla gestione dei rischi di alluvione che non fosse in grado di risolvere in modo autonomo, potrebbe sottoporlo alla Commissione, la quale, avvalendosi delle relazioni e delle raccomandazioni degli altri Stati membri, entro un termine di sei mesi, dovrebbe giungere alla soluzione della questione.

¹⁵ Articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.

Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni ¹⁶

La Direttiva 2007/63/CE si colloca nel quadro di una più generale tendenza alla riduzione degli oneri amministrativi imposti alle imprese; a tal fine, essa interviene a modificare le due direttive relative alle fusioni delle società per azioni e alle scissioni delle stesse, inserendo anche all'interno di esse una previsione già inclusa nella Direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

In estrema sintesi, viene generalizzato il principio dell'esenzione dall'obbligo di far esaminare il progetto di fusione o scissione da parte di esperti indipendenti e di far elaborare loro una relazione per gli azionisti delle imprese coinvolte, nel caso in cui tutti gli azionisti concordino sulla non necessità di tale relazione.

¹⁶ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

Direttiva 2008/5/CE relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

La Direttiva 2008/5/CE razionalizza e chiarifica la previgente normativa in materia di etichettatura di prodotti alimentari, stratificatasi nel corso degli anni attraverso successive modificazioni.

Si muove dal principio che per determinati prodotti alimentari, al fine di garantire un'informazione adeguata al consumatore, occorrono indicazioni obbligatorie aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 3 della Direttiva 2000/13/CE. Inoltre, la Direttiva 94/54/CE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B, della nuova Direttiva 2008/5/CE.

La Direttiva 2000/13/CE concerne i prodotti alimentari preimballati destinati ad essere consegnati in tale stato al consumatore finale, ovvero ai ristoranti, agli ospedali o ad altre collettività simili. Essa prescrive che sull'etichetta figurino obbligatoriamente la denominazione di vendita, l'elenco e la quantità degli ingredienti, i possibili allergeni (prodotti che possono provocare allergie), la durata minima del prodotto e le condizioni di conservazione.

La Direttiva 94/54/CE, che viene abrogata, era relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio.

In particolare, la Direttiva 2008/5/CE riguarda i gas d'imballaggio impiegati per la confezione di taluni prodotti alimentari, gli edulcoranti e l'acido glicirrizico o il suo sale di ammonio, comunemente chiamati liquirizia.

Ai sensi della nuova Direttiva, i gas d'imballaggio non possono essere considerati alla stregua di ingredienti. Sull'etichetta dei prodotti la cui durata è stata prolungata grazie all'uso di gas di questo tipo, deve apparire l'indicazione : <<confezionato in atmosfera protettiva>>, affinché il consumatore sia comunque edotto del loro impiego. Riguardo agli edulcoranti, l'etichetta riporterà la loro presenza. Per la liquirizia –indicata con il termine più popolare, a scopo di comprensibilità da parte del consumatore- in caso di elevata concentrazione l'etichetta dovrà dissuadere da un consumo eccessivo i consumatori, in particolare quelli affetti da ipertensione.

La Direttiva 2008/5/CE elenca, all'allegato I, una serie di prodotti alimentari sulla cui etichetta devono apparire una o più indicazioni obbligatorie supplementari, e per ciascuno di essi viene indicata la corrispondente dicitura da apporre.

Direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

La Direttiva n. 2008/43/CE, che integra la Direttiva 93/15/CEE volta a garantire la circolazione degli esplosivi sul mercato in condizioni di sicurezza, è stata adottata dagli organismi comunitari in funzione di contrasto nei confronti del terrorismo.

L'identificazione e la tracciabilità di un esplosivo, dal sito in cui è prodotto fino all'utilizzatore finale e all'occasione in cui viene impiegato, dovrebbe costituire un deterrente contro furti e abusi o, quanto meno, aiutare le autorità a stabilire nei tempi più rapidi possibili la provenienza di esplosivi smarriti o rubati.

Attualmente, occorrono anche due giorni per identificare l'origine di un esplosivo usato o detenuto a scopi illegali.

La predisposizione di criteri per l'identificazione univoca del materiale è accompagnata dalla previsione di registri degli esplosivi prodotti.

Ai sensi della Direttiva n. 2008/43/CE, gli Stati membri impongono alle imprese produttrici la marcatura degli esplosivi mediante un sistema di identificazione univoca comprendente una serie di informazioni, tra le quali il nome del fabbricante ed un codice alfanumerico leggibili dall'uomo, e un codice identificativo a barre leggibile elettronicamente.

I codici permetteranno di superare molti dei correnti problemi linguistici di traduzione della documentazione di trasporto che si verificano quando gli esplosivi viaggiano dal territorio di uno Stato membro all'altro.

Nel caso di esplosivi di provenienza esterna all'Unione Europea, l'importatore contatta lo Stato membro nel quale intende importare il prodotto, per richiedere l'assegnazione di un codice.

Le imprese del settore degli esplosivi sono obbligate dagli Stati membri ad istituire un sistema di raccolta dei dati relativi ai loro prodotti. Questi dati vanno conservati per un periodo di 10 anni a partire dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo (se quest'ultima è nota), anche nel caso di imprese che abbiano cessato l'attività.

Gli Stati membri sono incaricati di verificare e controllare periodicamente che le imprese adempiano ai loro obblighi.

L'entrata in vigore della nuova regolamentazione sarà graduale. Il termine di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 5 aprile 2009, mentre l'applicazione delle relative disposizioni nazionali decorrerà dal 5 aprile 2012.

La direttiva non si applica alla produzione *in loco* (cioè di esplosivi fabbricati sul luogo stesso dove debbono essere usati), alle munizioni, e agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe destinati ad essere scaricati direttamente nei fornelli di mina.

Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (Testo rilevante ai fini del SEE)

In considerazione dell'importanza sempre maggiore attribuita alla difesa della biodiversità e alla conservazione delle risorse fitogenetiche, al fine di garantire l'utilizzo sostenibile di tali risorse, la presente direttiva consente deroghe alle condizioni generali richieste per la coltivazione e la commercializzazione di varietà di sementi e di tuberi di patata da semina quando tali varietà siano minacciate da erosione genetica e pertanto siano qualificate come 'varietà da conservare'.

Al fine di garantire che la commercializzazione di tali varietà avvenga nell'ottica della conservazione di risorse fitogenetiche la direttiva richiede che gli Stati membri impongano restrizioni in merito alla regione d'origine, fissino quantità massime per la commercializzazione di ciascuna varietà di sementi e tuberi nell'ambito della specie (non oltre il 10%), a tal fine imponendo ai produttori obblighi di comunicazione.

Gli Stati membri devono inoltre vigilare sugli imballaggi delle sementi appartenenti a varietà da conservare, che devono rispondere a caratteristiche determinate e recare specifiche indicazioni per la individuazione del contenuto.

Il termine di recepimento della direttiva è il 30 giugno 2009.

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

La direttiva in oggetto riguarda la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e nasce dall'esigenza di rifondere, per motivi di chiarezza, la direttiva 92/34/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, più volte modificata in modo sostanziale, con ulteriori modifiche che ora si rendono necessarie.

La direttiva 2008/90 in oggetto armonizza i requisiti qualitativi e lo stato fitosanitario dei materiali utilizzati per moltiplicare le piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti affinché in tutto il territorio della Comunità gli acquirenti ricevano materiali di moltiplicazione e piante da frutto sani e di buona qualità.

Quanto agli aspetti fitosanitari, le condizioni armonizzate devono essere coerenti con la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi.

La direttiva in oggetto fornisce quindi in modo completo e chiaro le definizioni necessarie al fine di agevolare l'armonizzazione con gli altri materiali di moltiplicazione oggetto di normativa comunitaria.

Vengono poi fissati i requisiti necessari all'immissione sul mercato comunitario e si dispone che i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possano essere commercializzati soltanto se ufficialmente certificati come CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*). Nel caso si tratti di OGM, essi possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati in conformità alla normativa comunitaria esistente.

Per ciascuno dei generi e per ciascuna delle specie elencate nel relativo allegato I vengono stabilite norme specifiche fitosanitarie e di qualità. La direttiva garantisce la preservazione della diversità genetica.

Vengono inoltre fissati ruolo e condizioni alle quali devono fare riferimento i fornitori che si occupano della produzione o riproduzione dei materiali.

Per garantire l'identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto vengono stabilite regole comunitarie relative alla separazione dei lotti, ai contrassegni e alle etichette utilizzate.

Sono inoltre previste misure di ispezione e di controllo da adottarsi a cura delle autorità competenti degli Stati membri, nonché misure comunitarie.

E' anche prevista la possibilità, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento, di applicare per periodi limitati e a condizioni precise requisiti meno rigorosi.

E' consentita la commercializzazione all'interno della Comunità di materiali prodotti in paesi terzi, purché, con prove comparative, ne sia accertata la conformità alle norme comunitarie.

Le disposizioni legislative necessarie devono essere adottate e pubblicate entro il 31 marzo 2010 ed essere applicate a decorrere dal 30 settembre 2012.

Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali

La direttiva 2008/97/CE interviene nel divieto assoluto, operato dalla direttiva 96/22/CE, di utilizzo di talune sostanze nocive, quali le sostanze ad azione ormonica, tierostatica e le sostanze β -agoniste, negli animali, circoscrivendo tale divieto ai soli animali produttori di alimenti e ritirandolo dagli animali da compagnia. La *ratio* di questa modifica è che numerosi studi scientifici hanno comprovato che il divieto di alcune sostanze (Tireostatici) sugli animali da compagnia può avere effetti dannosi per gli stessi, a causa dell'assenza di un trattamento alternativo a patologie quali l'ipertiroidismo. Inoltre, dallo studio sul controllo di alcune sostanze e sui loro residui sugli animali vivi e sui loro prodotti, risulta che l'uso delle stesse su taluni prodotti destinati agli animali da compagnia non costituisce di per se una fonte di abuso e che la somministrazione di tali prodotti per stimolare la crescita degli animali produttori di alimenti ha uno scarso risvolto economico. Pertanto, la direttiva 2008/97/CE stabilisce che tali sostanze non siano più vietate negli animali da compagnia e modifica la direttiva 96/22/CE in tal senso. Inoltre, al fine di garantire un'osservanza della normativa e di contribuire a garantire la cessazione dell'uso improprio di talune sostanze non autorizzate, sancisce che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, promuova delle campagne di informazione e sensibilizzazione sul divieto dell'uso dell'estradiolo β sugli animali produttori di alimenti provenienti sia dall'Unione europea che dal di fuori di essa.

Il termine indicato per il recepimento della direttiva è scaduto il 1° gennaio 2009.

LE DIRETTIVE DELL'ALLEGATO B

Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario

La direttiva 2005/47/CE dà attuazione all'Accordo siglato in data 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) in merito a taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.

Si consideri che anche ai lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie si applica la disciplina generale sull'orario di lavoro contenuta nella direttiva 2003/88/CE (che provvede a codificare la direttiva 93/104/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66); vengono comunque fatte salve le disposizioni più specifiche contenute nella direttiva in esame e nell'accordo allegato.

Peraltro le disposizioni della direttiva in esame prevedono esclusivamente requisiti minimi di protezione dei lavoratori, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure più favorevoli. Inoltre l'attuazione della direttiva non può assolutamente giustificare una riduzione del livello di protezione già assicurato ai lavoratori dello specifico settore (art. 2).

L'art. 3 prevede una relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva, in considerazione dell'evoluzione del settore ferroviario europeo, da presentarsi entro tre anni dopo il termine per il recepimento delle disposizioni nell'ordinamento degli Stati membri.

La direttiva in esame impone ai medesimi Stati la previsione di sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive in caso di violazione delle norme adottate (art. 4).

I successivi articoli (artt. 5-7) recano le consuete disposizioni relative al recepimento della direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri. Il termine di recepimento della direttiva 2005/47/CE è stabilito al 27 luglio 2008.

L'Accordo siglato dalla ETF e dalla CER in data 27 gennaio 2004 intende garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, senza per questo pregiudicare la necessaria flessibilità nella gestione delle imprese di trasporti ferroviari, nella prospettiva di uno spazio ferroviario europeo integrato.

L'Accordo è improntato sostanzialmente al principio che, di norma, debbano essere assicurati ai lavoratori in questione periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime della disciplina generale in materia di orario di lavoro.

L'Accordo introduce, in primo luogo, due nuove definizioni in relazione alla specificità ed ai bisogni del settore: la nozione di tempo di guida e quella di lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera.

Il riposo giornaliero "in residenza" del personale mobile dovrà avere una durata minima di 12 ore consecutive, anziché di 11 ore; invece il riposo giornaliero "fuori residenza", che comunque deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza, dovrà avere una durata minima di 8 ore consecutive.

Per i macchinisti la pausa dovrà essere di almeno 45 minuti se la durata dell'orario di lavoro supera le 8 ore giornaliere, altrimenti sarà di 30 minuti; in ogni caso "la collocazione temporale e la durata della pausa dovranno consentire l'effettivo recupero da parte del lavoratore". Per il personale di accompagnamento invece deve essere garantita una pausa di 30 minuti.

Al lavoratore mobile è assicurato inoltre un periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di 24 ore e quindi ogni anno gli spettano 104 periodi di riposo di 24 ore.

La durata del "tempo di guida", cioè del periodo durante il quale il macchinista è responsabile della guida di un veicolo ferroviario, non può superare le 9 ore per una prestazione diurna e le 8 ore per una prestazione notturna; peraltro per ogni 2 settimane è stabilito un tempo massimo di guida di 80 ore.

Inoltre, per consentire di verificare il rispetto di tali prescrizioni, deve essere predisposta una scheda di servizio che riporti le ore di lavoro e i periodi di riposo dei lavoratori mobili. Tale scheda deve essere conservata dall'impresa per almeno un anno.

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE¹⁷

La direttiva 2005/94/CE detta una nuova disciplina, sostitutiva della direttiva 92/40/CEE¹⁸ (della quale viene disposta l'abrogazione con decorrenza dal 1° luglio 2007).

La direttiva abrogata conteneva la prescrizione delle misure da adottare nei casi riguardanti sia la sospetta diffusione del virus aviario negli allevamenti di pollame sia la presenza confermata dello stesso virus.

Tale normativa prevedeva, altresì, il coordinamento tra autorità comunitarie e nazionali per il monitoraggio dell'influenza aviaria, l'assistenza e l'individuazione delle possibili sorgenti di diffusione della malattia e la preparazione di esperti della materia. In particolare, gli Stati membri avevano il compito di individuare i centri di riferimento per la diagnostica e la sperimentazione di vaccini antinfluenzali, al fine di cooperare con il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria.

Gli Stati membri dovevano preparare un piano di emergenza di contrasto alla diffusione della malattia, specificando gli interventi previsti in caso di scoppio epidemico.

La direttiva 2005/94/CE aggiorna le misure che i singoli Stati membri devono adottare per la prevenzione e l'eliminazione dei rischi di diffusione della malattia, al fine di garantire la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto al livello di pericolosità di ciascuna manifestazione infettiva e limitare, al tempo stesso, le probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul comparto agricolo e sugli altri settori interessati.

L'oggetto delle misure risulta ampliato rispetto alla normativa precedente. In particolare, esse riguardano non solo il pollame, ma anche altri volatili in cattività. Sono altresì previste misure per evitare la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad altre specie.

Altre norme nuove sono intese alla protezione dagli agenti patogeni minori di influenza aviaria - i quali potrebbero mutare geneticamente (e perciò divenire altamente pericolosi) - e ad una maggiore flessibilità nelle provviste nazionali di vaccini.

Un'ulteriore innovazione riguarda la costituzione di una banca comunitaria per le riserve di vaccini, cui gli Stati membri possono accedere a richiesta, e di banche nazionali (destinate allo stesso scopo).

¹⁷ Sintesi a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

¹⁸ Recepita nel nostro ordinamento dal D.P.R. n. 656 del 1996, regolamento che stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviaria nei soli allevamenti di volatili da cortile.

I piani nazionali di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria, adottati in base alla precedente direttiva 92/40/CEE e in vigore al 1° luglio 2007, restano applicabili. Tuttavia, entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri presentano alla Commissione modifiche dei suddetti piani, al fine di renderli conformi alla presente direttiva.

Il termine per il recepimento della direttiva 2005/94/CE è fissato al 1° luglio 2007.

Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani¹⁹

La direttiva 2006/17/CE mira a dare applicazione alla direttiva 2004/23, la quale concerne i profili della qualità e della sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. La presente direttiva di applicazione, al fine di ridurre i rischi di trasmissione di malattie e di altri effetti negativi sul ricevente, stabilisce prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo dei suddetti tessuti e cellule.

Riguardo ai donatori, la direttiva definisce alcuni criteri di selezione (elencati nell'allegato I), distinguendo, in primo luogo, tra donatori deceduti e viventi. Per i donatori di cellule riproduttive, sono introdotti criteri differenti (enunciati nell'allegato III), a seconda che si tratti di donazione da parte del partner, destinata all'impiego diretto²⁰ o indiretto, o di donazione proveniente da persone diverse dal partner.

In merito agli esami di laboratorio per i donatori, sono prescritti differenti test biologici, a seconda che si tratti di donatori di cellule riproduttive (allegato III) o di altre cellule e di tessuti (allegato II).

La direttiva definisce, inoltre, le procedure (allegato IV) per la donazione, l'approvvigionamento e la ricezione di tessuti e di cellule presso l'istituto dei tessuti. Peraltro, in luogo di tale destinazione, le autorità competenti possono autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui sia effettuato il prelievo ad un centro di assistenza sanitaria, ai fini di un trapianto immediato (articolo 6).

Il termine per recepimento della direttiva è scaduto il 1° novembre 2006.

¹⁹ Sintesi a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

²⁰ Rientrano in tale nozione i casi di impiego delle cellule donate senza una fase di conservazione delle stesse.

Direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture ²¹

La Direttiva 2006/38/CE si propone di perfezionare il processo di armonizzazione dell'imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture destinate alle imprese di trasporto, inaugurato dalla precedente Direttiva 1999/62/CE.

A tale scopo la Direttiva in oggetto si propone di introdurre una più equa tariffazione per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale, basata sul principio "chi usa paga" e sulla capacità di applicare il principio "chi inquina paga", ad esempio attraverso una differenziazione dei pedaggi intesa a tenere conto della prestazione ambientale degli autoveicoli.

A tale scopo, la Direttiva interviene sull'impianto della precedente Direttiva 1999/62:

- Introducendo disposizioni specifiche sui costi di costruzione e sviluppo delle infrastrutture che possono essere presi in considerazione al fine di determinare i pedaggi;
- Precisando che il sistema di tassazione armonizzato deve applicarsi al trasporto commerciale sulla rete stradale transeuropea, come definita nella Decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;
- Prevedendo che, conformemente al principio della sussidiarietà, gli Stati membri restino liberi di applicare pedaggi e/o diritti di utenza su strade diverse da quelle della rete stradale transeuropea (per esempio sulle strade parallele, al fine di gestire i flussi di traffico), come anche di mantenere e/o introdurre pedaggi e/o diritti di utenza soltanto su alcuni tratti della rete stradale transeuropea che attraversa il loro territorio, sulla base di considerazioni quali l'isolamento o i bassi livelli di congestione o inquinamento. Tale libertà di scelta non deve comunque risultare discriminatoria nei confronti del traffico internazionale, né distorsiva della concorrenza tra operatori;
- Basando la quantificazione dei pedaggi sul principio del recupero dei costi di infrastruttura. Nei casi in cui le infrastrutture abbiano beneficiato di un cofinanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, il contributo finanziario a carico della Comunità non deve essere recuperato attraverso i pedaggi, a meno che ciò non sia stato previsto da disposizioni specifiche;

²¹ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

- Lasciando all'utente la possibilità di prendere decisioni che incidono sull'importo del pedaggio scegliendo gli autoveicoli meno inquinanti e i periodi o gli itinerari meno congestionati. A tal fine, gli Stati membri possono differenziare i pedaggi secondo la categoria di emissione dell'autoveicolo (classificazione EURO) e il grado dei danni provocati alle strade, il luogo, l'orario e il livello di congestione;

- Lasciando impregiudicata, per gli Stati membri che istituiscono un sistema di pedaggio e/o diritti di utenza per le infrastrutture, la libertà di prevedere, fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato (relativi agli aiuti di Stato), una compensazione adeguata per tali oneri. Tale compensazione non dovrebbe peraltro comportare distorsioni di concorrenza nel mercato interno e dovrebbe soprattutto essere soggetta alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, con particolare riferimento alle aliquote minime applicabili per la tassa sugli autoveicoli fissate nell'allegato I della Direttiva 1999/62/CE e alle disposizioni della Direttiva 2003/96/CE che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici.

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)

La Direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006, già ridenominata "nuova direttiva macchine" è volta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza. Si segnala che la direttiva era già presente nell'allegato B della legge comunitaria 2006.

La direttiva in esame sostituisce la direttiva 98/37CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine – che viene pertanto abrogata – ed, inoltre, modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori da cantieri per il trasporto di persone o cose.

La necessità di una nuova direttiva in materia è dovuta, innanzitutto, a motivi di chiarezza in quanto il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stessa delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione.

Nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE rientrano:

- macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- quasi-macchine (il concetto di quasi-macchina, costituisce una delle novità della direttiva);

La direttiva definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della persona di portata generale, a cui si aggiunge una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine.

Gli Stati membri devono assumersi la responsabilità di assicurare sul loro territorio un'applicazione efficace della nuova "direttiva macchine" e garantire un'effettiva sorveglianza del mercato, tenendo conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione europea, ai fini di un'applicazione corretta e uniforme della direttiva. Ad essi spetta anche la nomina e l'istituzione di autorità competenti per il controllo della conformità delle macchine.

Ai fabbricanti è lasciata la responsabilità di attestare la conformità delle macchine alla direttiva, ai fini della loro immissione sul mercato o in servizio. A loro compete, altresì, l'apposizione della marcatura CE riconosciuta come l'unica che garantisca la conformità della macchina ai requisiti fissati dalla direttiva, cui si accompagna la dichiarazione CE di conformità.

Le macchine provviste di marcatura CE devono rispettare le prescrizioni della Direttiva 2006/42/CE e non possono essere oggetto di limitazioni od ostacoli alla loro libera circolazione sul mercato europeo, ferma restando la clausola di salvaguardia in base alla quale uno Stato che constati la pericolosità di una macchina - seppure provvista di marcatura CE, può inibirne l'utilizzo.

E' prevista anche una procedura di contestazione di una norma armonizzata che si ritenga non soddisfatti i requisiti di sicurezza e tutela della salute cui fa riferimento.

Spetta agli Stati stabilire le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni.

La direttiva è entrata in vigore il 29 giugno 2006.

La direttiva stabiliva che gli Stati membri dovessero recepire la direttiva nel proprio ordinamento prima del 29 giugno 2008, attraverso proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che dovranno entrare in vigore il 29 dicembre 2009.

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio²²

La Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, stabilisce norme che attengono ad una sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti, al fine di migliorare la credibilità dell'informazione finanziaria e di promuovere la fiducia del pubblico nei confronti della funzione di revisione. Essa modifica la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati e la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (tale direttiva coordina le disposizioni nazionali degli Stati membri relative alla struttura e al contenuto dei conti annuali e delle relazioni di gestione, i metodi di valutazione e la pubblicità di tali documenti per tutte le società di capitali); abroga, infine, la direttiva 84/253/CEE concernente l'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Tra le disposizioni introdotte dalla presente direttiva particolare rilievo assumono quelle che disciplinano i principi in materia di indipendenza ed obiettività dei revisori, gli obblighi a cui sono soggetti i revisori legali dei conti e gli obblighi di controllo della qualità esterna, nonché quelle che stabiliscono l'adozione di principi di revisione internazionali da parte della Commissione e la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'UE e dei paesi terzi.

Gli Stati membri che esigono la revisione legale dei conti hanno la facoltà di imporre obblighi più severi, salvo disposizione contraria della stessa direttiva.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, la revisione legale dei conti è effettuata esclusivamente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile abilitati dalle autorità competenti dello Stato membro che impone la revisione legale. La direttiva stabilisce che un revisore potrà essere abilitato ad effettuare la revisione dei conti annuali e consolidati soltanto dopo aver completato il corso di studi che dà accesso all'università o a un livello equivalente, aver seguito un corso di formazione teorica, aver effettuato un tirocinio e aver superato un esame di idoneità professionale. Le qualifiche in materia di revisione acquisite dai revisori legali in base alla presente direttiva dovranno essere considerate equivalenti dagli Stati membri.

²² Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

Le autorità competenti degli Stati membri stabiliranno le procedure per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri. Tali procedure potranno richiedere al massimo il superamento di una prova attitudinale, a norma dell'art. 4 della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore; tale prova attitudinale dovrà vertere esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti.

Gli Stati membri dovranno assicurare che tutti i revisori dei conti abilitati siano iscritti in un albo che sia accessibile al pubblico e che contenga le informazioni fondamentali sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile. Essi assicureranno che i revisori legali notifichino tempestivamente alle autorità competenti preposte alla tenuta dell'albo qualsiasi modifica delle informazioni ivi contenute. Gli Stati membri assicureranno che l'albo sia pienamente operativo entro il 29 giugno 2009.

L'art. 21 della direttiva dispone che i revisori legali e tutte le imprese di revisione contabile dovranno essere tenuti al rispetto dei principi di deontologia professionale, tra i quali la funzione di interesse pubblico, l'integrità e l'obiettività, la competenza e la diligenza professionali; in relazione a tali principi la Commissione potrà adottare misure di esecuzione.

Al fine di garantire l'indipendenza e l'obiettività delle funzioni svolte, gli Stati membri dovranno assicurare che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile siano completamente indipendenti dall'ente di cui effettuano la revisione dei conti e che non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. In particolare, la revisione legale dei conti di un ente non potrà essere effettuata qualora tra tale ente e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere. Si prescrive inoltre che gli Stati membri adottino regole appropriate in materia di riservatezza e segreto professionale in relazione alle informazioni e ai documenti ai quali i revisori legali hanno accesso quando effettuano la revisione dei conti di un ente.

Secondo quanto stabilito dall'art. 26, la Commissione potrà decidere in merito all'applicabilità nella Comunità europea dei principi di revisione internazionali di cui gli Stati membri dovranno garantire l'osservanza. Gli Stati membri potranno applicare un principio di revisione nazionale fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia. Inoltre, gli Stati membri potranno, in casi eccezionali, stralciare parti dei principi di revisione internazionali oppure imporre procedure di revisione od obblighi supplementari, ma solo se tali obblighi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata di revisioni legali dei conti. Tali procedure od obblighi supplementari dovranno essere comunicati alla Commissione e agli

altri Stati membri prima della loro adozione e, in ogni caso, potranno essere prescritti solo fino al 29 giugno 2010.

Per rendere più comparabili società che applicano gli stessi principi contabili, la Commissione potrà adottare uno schema comune di relazione di revisione dei conti annuali o consolidati redatti conformemente ai principi contabili internazionali approvati, a meno che a livello comunitario non sia stato adottato un principio di revisione adeguato per tale relazione.

Ciascuno Stato membro dovrà assicurare che tutti i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che soddisfi determinati criteri, tra i quali l'indipendenza dei supervisori, il finanziamento sicuro e le risorse adeguate di tale sistema, la selezione delle persone che saranno incaricate di eseguire le verifiche per specifici controlli della qualità; si stabilisce inoltre che il controllo della qualità dovrà aver luogo almeno ogni sei anni e che i risultati globali del sistema di controllo saranno pubblicati annualmente.

L'art. 30 prescrive l'istituzione, in tutti i paesi membri, di efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento della revisione legale dei conti. Fatti salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile, gli Stati dovranno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (esse dovranno includere anche la possibilità di revoca dell'abilitazione) nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate conformemente alle disposizioni della direttiva.

Gli Stati membri saranno tenuti ad organizzare un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile; tale sistema dovrà essere diretto da persone esterne alla professione di revisore e aventi buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale. Gli Stati membri dovranno assicurare che gli accordi per i sistemi di controllo pubblico garantiscano un'efficace cooperazione a livello comunitario tra le attività dei sistemi di controllo nazionali. Gli accordi degli Stati membri dovranno rispettare il principio della competenza, in materia di regolamentazione e di controllo pubblico, dello Stato membro nel quale il revisore legale o l'impresa di revisione contabile siano stati abilitati e nel quale l'ente sottoposto alla revisione contabile abbia la sede statutaria.

Le autorità nazionali competenti, responsabili dell'abilitazione, dell'iscrizione all'albo, del controllo della qualità, dell'ispezione e della disciplina dovranno cooperare tra loro, scambiandosi informazioni, prestandosi assistenza e collaborando nelle indagini connesse con lo svolgimento delle revisioni legali dei

conti, ogni qual volta necessario per assolvere i rispettivi compiti sanciti dalla direttiva.

L'art. 37 stabilisce che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile devono essere designati dall'assemblea generale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto alla revisione contabile. Al fine di proteggere l'indipendenza del revisore, si prevede che la sua revoca sarà possibile solo se motivata da giusta causa, la quale dovrà essere comunicata alle autorità responsabili del controllo pubblico.

Il Capo X contiene disposizioni speciali riguardanti le revisioni legali dei conti degli enti di interesse pubblico. Infatti, dato che tali enti hanno una maggiore visibilità ed importanza economica, la revisione legale dei loro conti annuali o dei loro conti consolidati dovrà essere soggetta ad obblighi più rigorosi. Ciascun ente di interesse pubblico dovrà essere, in particolare, dotato di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, incaricato, tra l'altro, di monitorare il processo di informativa finanziaria, di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio, di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e di verificare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, specie per quanto concerne la prestazione dei servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile.

L'art. 44 dispone che, su base di reciprocità, le autorità competenti di uno Stato membro potranno abilitare un revisore di un paese terzo alla funzione di revisore legale, a condizione che la persona in questione dimostri di ottemperare ai requisiti equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva. Gli Stati membri assoggetteranno i revisori contabili di paesi terzi iscritti all'albo ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Tuttavia, tali soggetti potranno essere da ciò esentati qualora un altro Stato membro, o un sistema di controllo della qualità di un paese terzo ritenuto equivalente a quello predisposto dalla direttiva, abbiano effettuato un controllo della qualità del revisore o dell'ente di revisione del paese terzo di cui trattasi nel corso dei tre anni precedenti.

Gli Stati membri potranno autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, ma soltanto a determinate condizioni, in particolare se sono stati convenuti accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti interessate.

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare anteriormente al 29 giugno 2008 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Sono inoltre tenuti ad informarne immediatamente la Commissione.

Si segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro ha compiuto una consultazione pubblica su un proprio documento riguardante le modalità di attuazione della direttiva 2006/43/CE in commento, pubblicando sul proprio sito internet le osservazioni pervenute dalle associazioni di settore (<http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Regolament/Consultazi8/index.htm>).

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)²³

La direttiva 2006/54/CE costituisce una rifusione, che riunifica e sostituisce, abrogandoli, i precedenti atti in materia²⁴, apportandovi le modifiche ritenute necessarie, anche sostanziali.

Le disposizioni riguardano la parità di trattamento in materia di: remunerazione; regimi professionali di sicurezza sociale; accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; condizioni di lavoro.

In materia di parità retributiva, la direttiva sancisce, in primo luogo, la necessità di eliminare ogni discriminazione tra sessi, diretta o indiretta, nella remunerazione di uno stesso lavoro o di un lavoro al quale è attribuito un valore uguale. Inoltre, quando le retribuzioni sono determinate sulla base di un sistema di classificazione professionale, occorre garantire che vengano applicati gli stessi criteri sia per i lavoratori di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile.

Riguardo alla parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (cioè, i regimi che assicurano protezione contro rischi derivanti da malattia, invalidità, vecchiaia, infortunio sul lavoro o malattia professionale e disoccupazione²⁵), la direttiva vieta ogni discriminazione nell'accesso fondata sulla differenza di genere. E' esclusa, inoltre, qualsiasi discriminazione per quanto concerne l'obbligo di versamento e la misura dei contributi, nonché l'importo, la durata e il mantenimento delle prestazioni. Tali disposizioni si applicano a tutta la popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi - salvo alcuni casi elencati nella direttiva -, ai lavoratori che hanno interrotto la loro attività per malattia, maternità, infortunio, disoccupazione involontaria, ai pensionati e ai lavoratori invalidi.

Relativamente alla parità di trattamento in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e in materia di condizioni di lavoro, la direttiva vieta discriminazioni basate sul sesso per quanto concerne, tra l'altro: i criteri di selezione per l'accesso ad un impiego, pubblico o privato; le condizioni di assunzione; la formazione professionale; le condizioni di lavoro, di licenziamento e la retribuzione. Agli Stati membri è lasciata la possibilità di derogare al principio di parità di trattamento nei casi in cui un dato lavoro, per la particolare natura e le caratteristiche, possa essere espletato meglio da un lavoratore di un dato sesso. Sono poi tutelati i diritti delle lavoratrici in congedo

²³ Sintesi a cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

²⁴ Si tratta delle seguenti sette direttive, che saranno abrogate il 15 agosto 2009: 75/117/CEE, 86/378/CEE, 96/97/CE, 76/207/CE, 2002/73/CE, 97/80/CE, 98/52/CE.

²⁵ Sono compresi i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici.

per maternità²⁶, nonché dei genitori in congedo parentale e/o di adozione (laddove gli Stati membri riconoscano tali regimi).

La direttiva prevede, inoltre, una serie di disposizioni orizzontali. Esse riguardano, in primo luogo, l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure che garantiscano la tutela giurisdizionale del diritto di parità di trattamento, nonché forme di risarcimento o riparazione dei danni. In tale ambito, viene ripreso il principio di onere della prova previsto dalla direttiva 97/80/CE e dalla direttiva 98/52/CE, in base al quale la parte convenuta dovrà provare l'insussistenza della violazione, laddove la parte lesa avrà prodotto elementi sufficienti da far ritenere che si sia verificata una forma di discriminazione. Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento, gli Stati membri dovranno altresì: designare uno o più organismi, incaricati, tra l'altro, di prestare assistenza alle vittime delle violazioni e di svolgere opportune inchieste; adottare misure in favore del dialogo tra le parti sociali e con le organizzazioni non governative; stabilire norme atte a proteggere i lavoratori dai trattamenti sfavorevoli (da parte dei datori di lavoro), che costituiscano una reazione ad una richiesta di rispetto del principio di parità di trattamento.

Agli Stati membri è rimessa la scelta del regime sanzionatorio per i casi di mancata osservanza delle norme di recepimento della direttiva.

Quest'ultima non è ancora stata trasposta nell'ordinamento italiano. Il termine per l'attuazione è scaduto il 15 agosto 2008, ma la direttiva consente il differimento di un anno, "ove necessario per tener conto di particolari difficoltà".

²⁶ Per quanto riguarda i diritti della donna, e in particolare per la gravidanza e la maternità, la presente direttiva non pregiudica le altre disposizioni comunitarie (direttive 96/34/CE e 92/85/CEE).

Direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale, e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie

SOPPRESSA DURANTE L'ESAME IN COMMISSIONE
(*cfr. art. 24, testo della Commissione*)

Nel 2006, diverse proposte relative alla fiscalità indiretta si sono concretizzate in atti legislativi del Consiglio, tra cui una direttiva che modifica la c.d. “sesta direttiva IVA” (77/388/CEE), per consentire agli Stati membri di adottare rapidamente *misure volte a contrastare la frode e l'evasione fiscale* in alcuni casi specifici e determinati; la direttiva prevede, inoltre, alcune misure dirette a *semplificare l'applicazione dell'IVA* in alcuni casi in cui i debitori dell'imposta abbiano difficoltà finanziarie.

La direttiva 2006/69/CE (già presente nell'allegato B della legge comunitaria 2007) operativa anche in Italia dal **1° gennaio 2008**, modifica la “sesta direttiva IVA”, al fine di abrogare alcune decisioni di autorizzazione di misure derogatorie, nonché di conferire agli Stati membri la facoltà di adottare rapidamente i provvedimenti volti a contrastare la frode e l'evasione fiscale in certi settori specifici e mirati. Pertanto, gli Stati membri non debbono più potersi avvalere delle deroghe individuali concesse loro in virtù di talune decisioni²⁷ del Consiglio adottate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE e rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/69/CE. La direttiva lascia impregiudicate le misure applicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE e le deroghe concesse ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva.

È stato ribadito, a livello comunitario, il principio in base al quale l'adozione del valore normale quale rettifica della base imponibile IVA deve seguire regole tassative, limitate e proporzionali. Il principio si riferisce alle deroghe che gli Stati membri possono adottare rispetto alla regola generale che impone la determinazione della predetta base imponibile in forza dei corrispettivi fissati dalle parti nell'ambito dei relativi contratti. Nella direttiva, inoltre, è ammesso il ricorso al valore normale per la determinazione della base imponibile IVA di tutte le transazioni che si realizzano tra soggetti collegati. In quest'ottica, la previsione comunitaria introduce tra i principi dell'ordinamento europeo e, a sua volta, negli ordinamenti degli Stati membri, una nozione di prezzo di

²⁷ Le decisioni in questione sono espressamente abrogate, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

trasferimento IVA che si applicherà sia nei rapporti internazionali, sia nelle transazioni che si realizzeranno nel singolo Stato. La direttiva fornisce una nozione di valore normale che, pur ricalcando i principi già fissati a livello nazionale dall'art. 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, risolve il problema della determinazione del valore di beni o servizi in cui non è possibile, anche relazionandosi a beni simili, ricostruire l'effettivo valore di riferimento. In relazione a quest'ultimo aspetto, il provvedimento comunitario, al fine di individuare il valore normale dei beni, fa riferimento al costo di produzione o al prezzo di acquisto.

Il Consiglio UE, al fine di contrastare frodi ed evasioni fiscali nonché di semplificare le procedure di riscossione dell'IVA, ha modificato diverse disposizioni (articoli 4, 5, 11, 17, 18, 20, 21) della direttiva 77/388/CEE, riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri in materia di imposta sulla cifra d'affari. Per quanto riguarda, in particolare, talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale, l'articolo 1, primo paragrafo, numero 7), modifica l'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, nella versione figurante nell'articolo 28-*octies* della stessa, autorizzando gli Stati membri a stabilire che, per le sottoindicate operazioni, il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti esse sono effettuate:

1) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili, nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 [della stessa direttiva 77/388/CEE];

2) messa a disposizione di personale per l'esecuzione delle attività di cui al punto 1);

3) cessioni di taluni beni immobili (fabbricati diversi dai fabbricati nuovi e fondi non edificati), qualora il cedente abbia optato per l'imposizione dell'operazione;

4) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di avanzi, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, nonché di materiali di scarto parzialmente lavorati, e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell'allegato M [della stessa direttiva 77/388/CEE];

5) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;

6) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;

7) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

Gli Stati membri possono specificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplati e le categorie di prestatori, cedenti o destinatari cui queste

misure possono applicarsi. Essi possono, altresì, limitare l'applicazione delle misure ad alcune delle cessioni di beni o prestazioni di servizi figuranti nell'allegato M. Delle disposizioni nazionali adottate deve essere informato il comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 77/388/CEE.

Tali informazioni non dovrebbero essere necessarie nel caso di deroghe, abrogate dalla presente direttiva, la cui corrispondente misura nazionale continua, invece, ad essere applicata o di deroghe che giungono a scadenza al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, che lo Stato membro continua tuttavia ad applicare in base alle disposizioni della presente direttiva.

Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

La direttiva 2006/86/CE concerne (articolo 1) la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, nonché di prodotti derivati da tessuti e cellule umani e destinati ad applicazioni sull'uomo (sempre che tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive).

Inoltre, le norme poste dagli articoli da 5 a 9 della direttiva, relative alla rintracciabilità e alla notifica di reazioni avverse gravi o di eventi avversi gravi, si applicano anche alla donazione, all'approvvigionamento e al controllo di tessuti e cellule umani.

L'allegato I (a cui fa rinvio l'articolo 3 della direttiva) stabilisce le prescrizioni per l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o il rilascio di licenza agli istituti dei tessuti - cioè, alle strutture che effettuano attività di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani -.

L'allegato II (a cui fa rinvio l'articolo 4 della direttiva) reca le prescrizioni per l'autorizzazione di procedimenti di preparazione di tessuti e cellule negli istituti summenzionati.

La direttiva in esame, inoltre, definisce una procedura di notifica di reazioni avverse gravi e di eventi avversi gravi (articoli 5 e 6) e reca prescrizioni specifiche in materia di rintracciabilità (articoli 9 e 10).

La procedura di cui all'articolo 5 è intesa a garantire che gli istituti dei tessuti notifichino all'autorità competente i casi di reazioni avverse gravi, nel donatore o nel ricevente.

La procedura di cui all'articolo 6 è volta ad assicurare che gli istituti dei tessuti notifichino all'autorità competente gli eventi avversi gravi che possano influire sulla qualità o la sicurezza di tessuti e cellule.

Negli allegati III e IV sono rispettivamente definiti i profili che devono essere oggetto della notifica di cui all'articolo 5 e di quella di cui all'articolo 6.

Gli articoli 7 e 8 riguardano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e l'Unione europea.

L'articolo 9 e il relativo allegato VI concernono la rintracciabilità delle cellule e dei tessuti ricevuti dagli istituti dei tessuti o da essi distribuiti.

Inoltre, per agevolare la rintracciabilità e l'accesso alle informazioni sulle caratteristiche e le proprietà fondamentali di tessuti e cellule, l'articolo 10 prevede per tutti i materiali donati ai suddetti istituti un codice unico europeo d'identificazione, i cui elementi necessari sono definiti dall'allegato VII (tale

sistema di codifica non si applica alla donazione di cellule riproduttive da parte del partner).

La Direttiva prevede che gli Stati membri devono recepire la direttiva in esame entro il 1° settembre 2007, ad eccezione delle norme contenute nel citato articolo 10, le quali devono essere attuate entro il 1° settembre 2008.

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA)

La direttiva 2006/112/CE modifica la direttiva 77/388/CEE (cosiddetta “sesta direttiva IVA”), al fine di predisporre un testo unico di tutte le norme sul sistema comune di IVA, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo in materia. La direttiva è stata parzialmente modificata dalle direttive 2006/138/CE, 2008/8/CE e, da ultimo, dalla direttiva 2008/8/CE (v. la relativa scheda di sintesi).

Il nuovo testo è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 in tutti i Paesi dell'Unione europea.

Gli articoli sono diventati 414 (contro i 38 della “sesta direttiva”) e sono raggruppati in 15 titoli e 12 allegati. La rifusione ha apportato solo poche modifiche sostanziali alla legislazione previgente. La maggior parte dei cambiamenti sono strutturali e redazionali e servono a rendere il testo più chiaro e comprensibile ovvero a correggere errori e divergenze linguistiche.

Oltre alla rielaborazione del testo, sono state introdotte alcune modifiche sostanziali, recependo anche sentenze della Corte di giustizia. Il recepimento delle modifiche sostanziali deve avvenire entro il **1° gennaio 2008**.

L'ex capo 3 (articoli da 43 a 59) - *Luogo delle prestazioni di servizi* - è stato inizialmente modificato dall'articolo 1 della direttiva 2006/138/CE, dall'articolo 1 della direttiva 2008/8/CE, e, da ultimo, sostituito dall'attuale capo 3 (articoli da 43 a 59-ter), in base all'articolo 2 della direttiva 2008/8/CE. Di ciascuno dei suddetti articoli la direttiva riporta le varie disposizioni applicabili a partire da, e fino a, date espressamente indicate.

Si segnala che la legge finanziaria per l'anno 2007 (art. 1, comma 325) ha recepito le nuove disposizioni in tema di rilevanza territoriale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di intermediazione, recate dall'art. 44 della direttiva in esame.

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno²⁸

La presente direttiva si inquadra nell'ambito della più vasta cornice del rilancio della strategia di Lisbona e mira a realizzare un mercato dei servizi competitivo, al fine di incoraggiare la crescita economica. Scopo della direttiva è quello di abbattere le barriere legislative e amministrative che impediscono l'effettivo realizzarsi della libertà di stabilimento e della libertà di prestare servizi negli Stati dell'Unione, assicurando al tempo stesso un elevato livello di qualità dei servizi stessi. Essa, inoltre, si prefigge di abolire le restrizioni alla fornitura di servizi transfrontalieri e di garantire maggiore protezione degli interessi dei consumatori attraverso una maggiore trasparenza e un maggiore accesso all'informazione.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione alcune tipologie di servizi, ovvero i servizi non economici di interesse generale; i servizi finanziari; i servizi di comunicazione elettronica; i servizi nel settore dei trasporti; i servizi delle agenzie di lavoro interinale; i servizi sanitari; i servizi audiovisivi; i servizi legati all'esercizio dei pubblici poteri; le attività di azzardo; i servizi sociali (ad esempio quelli relativi agli alloggi); i servizi privati di sicurezza; i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari.

Per quanto riguarda la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi, la direttiva prevede disposizioni riguardanti il regime di autorizzazione all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio e le procedure da mettere in atto da parte degli Stati membri. L'autorizzazione sarà rilasciata sulla base criteri non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, proporzionati ad obiettivi di interesse pubblico, chiari, oggettivi, resi pubblici in precedenza, trasparenti e accessibili. Gli Stati membri dovranno poi valutare una serie di requisiti che potrebbero ostacolare la libertà di stabilimento di un prestatore di servizi, ad esempio restrizioni quantitative o territoriali legate alla popolazione o alla distanza geografica minima tra prestatori; requisiti che impongono un determinato status giuridico per il prestatore o che stabiliscono un numero minimo di dipendenti.

Circa la libera prestazione dei servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano rispettare il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti. Ne consegue che il prestatore di servizi dovrà adeguarsi agli usi e costumi giuridici della nuova sede di lavoro. Inoltre, "lo Stato membro in cui il servizio è prestato deve assicurare il libero accesso ad un'attività di servizi e al libero esercizio della medesima sul proprio territorio".

Gli Stati membri non potranno ostacolare la libertà di esercizio nel loro territorio sulla base di requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati, o di altri requisiti tra cui l'obbligo per il prestatore di stabilirsi nel territorio dove presta il servizio, di ottenere un'autorizzazione, o di essere registrato in un albo

²⁸ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

professionale. Potranno invece applicare restrizioni per motivi legati alla sicurezza, alla pubblica sanità, alla protezione dell'ambiente e alle condizioni di lavoro. La direttiva esclude poi dalla libera prestazione alcuni servizi, tra cui: i servizi postali, l'energia elettrica, gas, la distribuzione e l'epurazione dell'acqua, lo smaltimento dei rifiuti. Escluse anche le attività di recupero crediti e tutto ciò che rientra nelle questioni relative al distacco dei lavoratori, al riconoscimento delle qualifiche professionali e al coordinamento dei servizi di sicurezza sociale.

In ambito di qualità dei servizi, la direttiva prevede che i prestatori mettano a disposizione dei destinatari una serie di informazioni relative ai servizi, incoraggiando la certificazione volontaria dell'attività o l'elaborazione di carte di qualità e di codici di condotta europei. Gli Stati membri dovranno poi adottare misure volte allo sviluppo di una comunicazione critica, soprattutto da parte delle associazioni dei consumatori, riguardo la qualità e i difetti dei servizi.

La direttiva inoltre stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di procedere alla semplificazione amministrativa delle procedure e delle formalità relative all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, creando sportelli unici che consentano di espletare, anche per via elettronica, tutte le formalità necessarie al libero stabilimento di un prestatore di servizi. Allo stesso modo, è imposto l'obbligo agli Stati membri di fornirsi assistenza e informazione reciproca, al fine di migliorare la cooperazione amministrativa.

Il termine per il recepimento è fissato al 28 dicembre 2009.

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione)

La direttiva in esame tiene conto dell'importanza delle norme relative alle patenti di guida nel quadro della politica europea dei trasporti e della necessità di armonizzarle tra loro, dato che sono attualmente in vigore regole molto differenti da uno Stato membro all'altro per quanto riguarda soprattutto la periodicità dei rinnovi delle patenti e le categorie dei veicoli per cui vanno rilasciate. Le difformità tra le varie legislazioni nazionali in materia sia in materia di rilascio che di sanzioni creano disagio a causa dell'esistenza sul territorio dell'Unione di numerosissimi tipi diversi di permessi di guida (110), e dalla mancanza di trasparenza per i cittadini circa le regole applicabili.

La direttiva 2006/126/CE intende quindi, innanzitutto, sostituire l'ampia varietà di modelli di patenti di guida attualmente in circolazione con un modello unico. Il progetto prevede l'introduzione graduale di un documento unico per tutta l'Europa [articolo 1], consistente in una scheda in policarbonato conforme alle norme ISO 10373. Tale scheda include un *microchip* che contiene tutti i dati relativi allo Stato che la rilascia, i dati anagrafici del titolare e le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare [articolo 5].

L'introduzione di tale modello risponde innanzitutto all'obiettivo di minimizzare le frodi. A tale scopo viene introdotta anche la limitazione del periodo di validità amministrativa del documento a dieci anni (con la possibilità di estenderla fino a 15 anni) [articolo 7].

Le attuali patenti in circolazione non saranno sostituite ma gradualmente cesseranno di essere rilasciate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva. L'articolo 16 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove regole. L'applicazione è prevista a partire dal 19 gennaio 2013, senza pregiudicare né limitare in alcun modo le patenti rilasciate prima di tale data. La conversione completa delle patenti è prevista per il 2033.

La direttiva mira a garantire la libertà di circolazione dei cittadini comunitari grazie all'armonizzazione delle caratteristiche di tutte le patenti, valide in ogni stato membro per la stessa durata amministrativa, e al reciproco riconoscimento di tale documento.

La direttiva inoltre opera una definizione minuziosa delle categorie di veicoli, e nel far questo contribuisce significativamente alla sicurezza stradale. Infatti introduce una patente specifica per i motocicli e richiede l'acquisizione di una graduale esperienza nonché un'età minima per guidare motocicli di categorie via via più elevate [articolo 4].

Non va trascurato infine il fatto che la direttiva prevede, per gli esaminatori, una formazione iniziale e continua [articolo 10].

Direttiva 2007/2/CE del Consiglio che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

Il Sesto programma d'azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 prevede che venga data la massima attenzione alla necessità di garantire che il processo di elaborazione della politica ambientale comunitaria venga condotto in maniera integrata, tenendo conto delle diversità regionali e locali. Esistono vari problemi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione, all'accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali necessarie per conseguire gli obiettivi fissati in detto programma.

Questa direttiva stabilisce delle norme per l'istituzione in seno all'Unione europea di un'infrastruttura per l'informazione territoriale (INSPIRE), la cui finalità è consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati. INSPIRE mira a garantire il coordinamento tra gli utilizzatori e i fornitori di informazioni, in modo da poter combinare e diffondere le informazioni provenienti da settori diversi.

INSPIRE si applica alle informazioni legate: *a)* ad un quadro geografico, come osservazioni ambientali, statistiche ecc. detenute sotto formato elettronico dalle autorità pubbliche o a loro nome, che riguardano delle aree sulle quali uno Stato membro possiede o esercita una competenza, *b)* a temi come le frontiere amministrative, le osservazioni della qualità dell'aria, delle acque, del suolo, la biodiversità, la copertura del suolo, le reti di trasporto, l'idrografia, l'elevazione, la geologia, la ripartizione della popolazione o delle specie, gli *habitat*, i siti industriali o ancora le zone a rischio naturale (per l'elenco completo, consultare gli allegati I, II e III della direttiva).

Queste informazioni devono essere corredate di metadati completi che riguardano, tra l'altro, le condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo delle informazioni geografiche in questione, la qualità e la validità di queste informazioni, nonché le autorità pubbliche responsabili.

Per garantire l'interoperabilità di queste informazioni la Commissione deve elaborare delle disposizioni di esecuzione entro il 15 maggio 2009 o il 15 maggio 2012 (per quanto concerne, rispettivamente, le informazioni di cui all'allegato I o degli allegati II e III). Le nuove informazioni geografiche devono conformarsi a queste disposizioni di esecuzione entro due anni a decorrere dalla loro adozione, mentre per le informazioni esistenti è previsto un termine di sette anni. Le disposizioni di esecuzione comprendono la definizione e la classificazione degli oggetti territoriali connessi alle informazioni disciplinate dalla direttiva e le modalità di georeferenziazione di questi dati.

Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori i servizi di rete, soprattutto per quanto riguarda la ricerca, la consultazione e lo scaricamento delle informazioni geografiche. Questi servizi saranno accessibili mediante un portale INSPIRE gestito a livello comunitario dalla Commissione ed

eventualmente mediante punti di accesso supplementari specifici per gli Stati membri. Alcuni servizi potranno essere a pagamento. D'altro canto l'accesso del pubblico alle informazioni geografiche può essere limitato per motivi legati - ad esempio - all'adeguato svolgimento delle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza, alla difesa nazionale, alla riservatezza dei lavori interni delle autorità pubbliche o delle informazioni commerciali o industriali, al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e dei dati personali, o alla tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri devono condividere i dati che possiedono e consentire alle autorità pubbliche di accedere a questi dati, scambiarli e utilizzarli in vista dell'adempimento delle loro funzioni pubbliche che hanno ripercussioni sull'ambiente.

Il coordinamento di INSPIRE è assicurato dalla Commissione a livello dell'UE e da strutture e meccanismi adeguati istituiti al loro livello dagli Stati. Gli Stati membri e la Commissione elaborano dei rapporti, entro, rispettivamente, il 15 maggio 2010 e il 15 maggio 2014, sul contenuto e l'attuazione dell'infrastruttura INSPIRE.

Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici

Gli articoli pirotecnici contengono sostanze o una miscela di sostanze designate allo scopo di produrre effetti luminosi, leggeri suoni, gas o fumi -se non una combinazione di essi- attraverso reazioni chimiche esotermiche autoprovocate. Tali articoli sono utilizzati per festeggiamenti o intrattenimento - come i fuochi artificiali- oppure per altri scopi, come per esempio la produzione di sistemi di gonfiaggio destinati al mercato automobilistico (*airbag*), accessori per effetti speciali sulla scena, razzi di segnalazione.. Per armonizzarne la vendita e per definire comuni misure di sicurezza sugli articoli pirotecnici, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva in esame. Essa colma un vuoto legislativo, in quanto la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, escludeva gli articoli pirotecnici dal suo campo di applicazione e stabiliva che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di tutela dei consumatori e la sicurezza del pubblico, rimandando la loro regolamentazione ad una direttiva complementare.

La presente direttiva, dunque, fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere commercializzati.

Oltre a definire, all'articolo 2 a quale tipologia di prodotti si applica la normativa ("fuochi d'artificio", "articoli pirotecnici teatrali", "articoli pirotecnici per i veicoli"), la direttiva 2007/23/CE espone – all'articolo 3 – una accurata classificazione in categorie, a seconda del loro utilizzo, della loro finalità, del livello di rischio potenziale, compreso il livello di rumorosità.

La direttiva impone altresì ai fabbricanti di articoli pirotecnici la responsabilità di sottoporre tali prodotti ad un organismo di controllo e certificazione, che dovrà apporre il marchio CE prima della commercializzazione. Anche gli importatori dovranno garantire sotto la loro responsabilità che i prodotti commercializzati sono conformi alle norme stabilite dalla direttiva circa l'apposizione del marchio europeo, l'etichettatura e la classificazione. (il CEN-Comitato europeo di normazione è l'organismo incaricato della revisione della serie di norme esistenti sui fuochi artificiali - elaborate dal comitato tecnico CEN/TC 212 "Fireworks").

La direttiva impone anche il rispetto di alcuni limiti di età per l'acquisto di articoli pirotecnici, limiti che variano da un minimo di 12 fino a 18 anni, a seconda della categoria di prodotti.

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica

La direttiva 2007/30/CE concerne la presentazione di relazioni, da parte degli Stati membri e della Commissione dell'Unione europea, sull'attuazione delle norme comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

La direttiva prevede, in primo luogo, ad uniformare le norme sulle relazioni degli Stati membri, previste fino ad ora in termini diversi in alcune delle direttive comunitarie in materia, e ad estendere l'ambito di tale obbligo (e di quello corrispondente a carico della Commissione) alle direttive che non lo contemplavano.

Si dispone che venga presentata, da ogni Stato membro, una sola relazione, costituita da una parte generale e da capitoli specifici, relativi agli aspetti particolari di ciascuna direttiva.

Tali relazioni devono essere predisposte, ogni 5 anni, sulla base di una struttura e di un questionario definiti dalla Commissione. La prima relazione concerne il sessennio 2007-2012.

La Commissione, a sua volta, effettua una valutazione complessiva e comunica i contenuti della medesima (con riguardo, eventualmente, anche alle iniziative normative che appaiano opportune) al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

La direttiva reca una serie di misure atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio di determinati diritti da parte degli azionisti in materia di partecipazione e voto nelle assemblee delle società quotate.

In particolare la direttiva reca disposizioni in materia di informazioni da rendere disponibili agli azionisti prima dell'assemblea, prevedendo, in particolare, specifiche disposizioni in merito al procedimento di convocazione assembleare, sotto il profilo dei termini temporali, delle modalità di diffusione dell'avviso di convocazione e del suo contenuto.

Agli azionisti viene assicurato il diritto di presentare proposte di delibera, di iscriverne punti all'ordine del giorno e di porre domande sugli stessi. Gli Stati membri devono anche consentire la partecipazione a distanza alle assemblee con mezzi elettronici mediante i quali venga assicurata la possibilità di esprimere il proprio voto. Vengono dettate disposizioni per disciplinare il voto per delega e per corrispondenza e la possibilità di designare un rappresentante con mezzi elettronici. Per quanto riguarda il voto per delega, la direttiva richiede solamente il requisito della capacità giuridica del rappresentante, che ha gli stessi diritti di intervenire e porre domande che spetterebbero all'azionista rappresentato.

La direttiva reca, inoltre, disposizioni relative ai casi in cui l'azionista, persona fisica o giuridica, agisca nel quadro di un'attività professionale per conto di un cliente (voto fiduciario). La direttiva consente agli Stati membri di richiedere all'azionista un mero elenco attraverso il quale comunicare alla società l'identità di ciascun cliente ed il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto fiduciario. I requisiti relativi all'autorizzazione all'esercizio dei diritti di voto si riducono a quelli necessari per l'identificazione del cliente o per consentire la verifica del contenuto delle istruzioni di voto. L'azionista fiduciario può esprimere il proprio voto in maniera differenziata a seconda delle istruzioni ricevute dai diversi clienti.

Vengono, infine, dettate regole per la determinazione del risultato della votazione finalizzate a dare la massima evidenza al risultato assembleare.

La direttiva si applica a società che hanno la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della direttiva alcune tipologie di società, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società cooperative.

Si segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro ha compiuto una consultazione pubblica sull'attuazione della direttiva 2007/36/CE, rendendo note sul proprio sito internet le osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria (<http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Regolament/Consultazi11/index.htm>).

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne

La direttiva 2007/43/CE stabilisce le norme minime per la protezione dei polli da carne.

In particolare essa fissa una densità massima d'allevamento di 33 kg/m² e impone il rispetto delle norme tecniche riportate nell'allegato I della direttiva stessa (abbeveratoi, alimentazione, lettiera, ventilazione, rumori, luce, ecc.). Se però l'allevatore si impegna a rispettare le norme più restrittive riportate nell'allegato II della direttiva, gli Stati membri possono stabilire una densità massima d'allevamento maggiore, fino a 39 kg/m². Un ulteriore possibile aumento della densità massima, fino a un limite non superabile di 42 kg/m², può essere concesso nel caso in cui vengano soddisfatti i criteri riportati nell'allegato V della direttiva, relativi al monitoraggio dell'azienda e alla bassa mortalità dei polli.

Notevole rilevanza viene inoltre data agli aspetti della formazione e dell'orientamento del personale che si occupa degli animali, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di linee guida alle buone pratiche di gestione dell'allevamento.

La direttiva non si applica ai capi allevati in modo estensivo al coperto e all'aperto, secondo quanto stabilito dal Regolamento CEE n. 1538/91 (e successive modifiche), recante disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (recepito con decreto ministeriale n. 465 del 10 settembre 1999), e a quelli allevati secondo il metodo biologico, in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro **giugno 2010**.

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

La direttiva in epigrafe reca disposizioni in merito all'aumento, alla riduzione o all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, in un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o di investimento. Essa modifica la terza direttiva assicurazioni "non vita" (92/49/CEE), la direttiva relativa all'assicurazione sulla vita (2002/83/CE), la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE: c.d. direttiva MiFID), la direttiva relativa alla riassicurazione (2005/68/CE) e la direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2006/48/CE).

La direttiva 2007/44/CE in esame prevede un elenco chiuso di criteri che le autorità nazionali possono considerare per la valutazione prudenziale nei progetti di acquisizione ed incremento di partecipazioni, sia nazionali che transfrontalieri, al fine di accertare l'idoneità dell'acquirente. Questi criteri riguardano la reputazione, l'esperienza professionale e la solidità finanziaria dell'acquirente, nonché la provenienza lecita dei capitali necessari per l'acquisto. Si tratta di elementi che permettono di vietare le operazioni solo quando queste compromettono la sana e prudente gestione finanziaria.

Il criterio relativo alla "reputazione del candidato acquirente" presuppone la verifica dell'esistenza di eventuali dubbi sull'integrità e sulla competenza professionale del candidato acquirente, e della loro fondatezza, che possono derivare specialmente dalla sua condotta passata. La valutazione della reputazione è di particolare importanza, se il candidato acquirente è un soggetto non regolamentato e dovrebbe essere agevolata qualora l'acquirente sia autorizzato e sottoposto a vigilanza all'interno dell'Unione europea.

La direttiva intende anche rafforzare i processi di cooperazione tra autorità competenti per la decisione del progetto di acquisizione e autorità responsabili della vigilanza sull'acquirente.

Tra i vari profili normativi, si segnala, pertanto, che la direttiva 2007/44/CE interviene in materia di partecipazione delle imprese nel capitale sociale delle banche; a tale riguardo, essa si pone come obiettivo l'armonizzazione delle diverse normative nazionali.

Altresì, viene disciplinato l'*iter* autorizzativo che le acquisizioni di capitale dovranno superare, prevedendo che le istituzioni nazionali possano porre un veto qualora non siano rispettati i requisiti prudenziali.

Inoltre, la direttiva stabilisce alcune soglie di aumento di partecipazione (20, 30 e 50%), oltre le quali l'operazione va notificata e richiede un'apposita autorizzazione.

La direttiva 2007/44/CE è entrata in vigore il 21 settembre 2007 e deve essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 21 marzo 2009.

Direttiva 2007/45/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che stabilisce le regole relative alle quantità nominali di prodotti in preimballaggi, che abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232 del Consiglio, e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio

La direttiva 2006/123 vieta ogni normativa che stabilisce quantità nominali obbligatorie per i prodotti preimballati. Tuttavia, negli Stati membri nei quali risultano stabilite quantità nominali obbligatorie per latte, burro, paste alimentari secche e caffè, la normativa restrittiva può continuare a produrre effetti fino all'11 ottobre 2012. Per lo zucchero bianco, la normativa relativa può continuare ad avere validità fino all'11 ottobre 2013.

Per i vini e gli alcolici, la direttiva contiene la gamma dei valori delle quantità nominali del contenuto dei preimballaggi. Tali valori sono applicabili a ciascuno dei singoli preimballaggi che compongono i preimballaggi multipli.

Per i prodotti aerosol, la direttiva prevede che debba figurarvi l'indicazione della capacità nominale totale del contenitore, che eviti ogni confusione con il volume nominale del contenuto.

La direttiva abroga:

- la direttiva riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (direttiva 75/106/CEE);
- la direttiva riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e di capacità nominali ammesse per alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (direttiva 80/232/CEE).

Tali abrogazioni avranno luogo l'11 aprile 2009, sei mesi dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva nelle normative interne degli Stati membri.

La liberalizzazione dei formati degli imballaggi - scopo della direttiva in esame - è volta a favorire la libera circolazione nel mercato interno, sopprimendo gli ostacoli potenziali alla competitività e incoraggiando l'innovazione e l'accesso ai mercati. Inoltre, il mantenimento di alcuni formati imposti consente principalmente alle PMI di adattarsi meglio e di ridurre così i costi anche per il consumatore.

Il termine ultimo per il recepimento negli Stati membri è indicato nella data dell'**11 ottobre 2008**.

Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ²⁹

La direttiva 2007/58/CE appartiene al c.d. “terzo pacchetto ferroviario”, che comprende anche la direttiva 2007/59/CE ed i regolamenti 2007/1370/CE, 2007/1371/CE e 2007/1372/CE.

1) modifica della direttiva 91/440/CEE

La direttiva 91/440/CEE ha lo scopo di accrescere l'efficienza delle ferrovie comunitarie, favorendone l'adeguamento al mercato unico. Essa si applica alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in uno Stato membro; non si applica alle infrastrutture la cui attività si limita all'esercizio di servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali (articolo 2). Gli Stati possono escludere dall'ambito d'applicazione della direttiva i servizi ferroviari in transito attraverso la Comunità e che hanno inizio e termine fuori del territorio della Comunità (articolo 2, par. 4).

In termini di apertura del mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri all'interno della Comunità, la direttiva 2007/58/CE propone che “*alle imprese ferroviarie (...) [venga] accordato, entro il 1° gennaio 2010, il diritto di accesso all'infrastruttura di tutti gli Stati membri per l'esercizio di servizi di trasporto internazionale di passeggeri*”. Le suddette imprese hanno, inoltre, il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso internazionale, anche se ricadenti in uno stesso Stato membro (articolo 10, 3 *bis*). La direttiva stabilisce alcune limitazioni, in particolare:

- negli Stati in cui il trasporto internazionale di passeggeri rappresenta almeno il 50% del fatturato viaggiatori delle imprese ferroviarie, l'apertura del mercato può essere rinviata di due anni;
- gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della direttiva quei servizi che hanno inizio e termine fuori dalla Comunità (articolo 10, 3 *bis*);
- gli Stati possono limitare il diritto di accesso ai servizi da origine e destinazione oggetto di uno o più contratti di servizio pubblico (articolo 10, 3 *ter*). Ciò non deve comunque escludere il diritto per le imprese di far salire e scendere gli passeggeri nelle stazioni lungo il percorso di un servizio internazionale, salvo il caso in cui l'esercizio di tale diritto comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico;
- gli Stati membri possono ancora limitare il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate nel medesimo Stato membro lungo il percorso di un

²⁹ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

servizio di trasporto internazionale di passeggeri, se un'esclusiva per il trasporto di passeggeri tra le stazioni in questione è stata concessa a titolo di un contratto di concessione attribuito prima del 4 dicembre 2007, mediante una procedura di aggiudicazione in concorrenza equa e secondo i pertinenti principi della normativa comunitaria (articolo 10, 3 *quater*). Inoltre, entro il periodo di transizione, vige la c.d. "regola della reciprocità", secondo cui uno Stato membro può non accordare il diritto di accesso alle imprese ferroviarie in possesso di licenza in uno Stato dove non sono concessi diritti di accesso di analoga natura (articolo 10, 3 *quinqüies*).

2) modifica della direttiva 2001/14/CE

La direttiva 2001/14/CE "*concerne i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella imposizione dei diritti dovuti per il suo utilizzo*", e si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di imposizione dei diritti e di assegnazione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria rispettino i principi enunciati nella direttiva, consentendo al gestore dell'infrastruttura "*di immettere sul mercato la capacità di infrastruttura disponibile e di utilizzarla in maniera ottimale*" (articolo 1).

Le principali modifiche della direttiva 2007/58/CE riguardano i diritti connessi alla capacità di infrastruttura, trattando le specifiche modalità per un richiedente per ottenere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, gli organismi di regolamentazione si assicurano che sia informata l'autorità competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico (articolo 13, par. 4).

La direttiva propone, inoltre, di estendere la durata degli accordi quadro fino ad un massimo di 15 anni, nel caso si tratti di servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, ovvero che richiede investimenti cospicui a lungo termine. Una durata maggiore può essere accettata in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sarà infine possibile concludere un accordo quadro iniziale per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta, sulla base delle caratteristiche di capacità utilizzate dai richiedenti che gestivano i servizi prima del 1° gennaio 2010, onde tener conto degli investimenti particolari o dell'esistenza di contratti commerciali (articolo 17, par. 5 *bis*).

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della comunità³⁰

La presente direttiva enuncia le condizioni e le procedure per la certificazione dei macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario comunitario, assegnando compiti alle autorità competenti degli Stati membri, ai macchinisti e agli altri soggetti operanti nel settore (art. 1). Tale direttiva risponde all'evidente difformità delle normative nazionali relative alle condizioni di certificazione dei macchinisti, ed ha il fine, stabilendo le norme per l'istituzione di un certificato complementare armonizzato, di agevolare la mobilità dei macchinisti tra gli Stati membri e da un'impresa ferroviaria all'altra e, in termini generali, agevolare il riconoscimento delle licenze e dei certificati da parte di tutti i soggetti operanti nel settore.

Sarà la Commissione europea, entro il 4 dicembre 2008, a dover adottare, in base ad un progetto elaborato dall'Agenzia ferroviaria europea, un modello comunitario di licenza e di certificato per autorizzare i macchinisti alla condotta in una delle due categorie previste; categoria A per locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato in manovra; categoria B per trasporto di persone e/o merci (art. 4). La direttiva, lasciando ad ogni Stato membro la possibilità di imporre criteri più severi, illustra i requisiti minimi (requisiti di base, conoscenze linguistiche, qualifiche professionali) per il rilascio della licenza e del certificato (artt. 9 a 18). Sono inoltre stabilite le norme che definiscono la fase di formazione dei macchinisti, *“che comprende una parte relativa alla licenza e che riflette le conoscenze professionali generali ed una parte relativa al certificato che riflette le conoscenze professionali specifiche”*, e per i relativi esami di valutazione. Gli Stati membri vigilano affinché vengano adottate le misure necessarie ad evitare che *“gli investimenti per la formazione di un macchinista sostenuti da un'impresa ferroviaria non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa qualora il macchinista decida di lavorare presso quest'ultima dopo aver volontariamente lasciato l'impresa presso cui ha ricevuto la formazione”* (art. 24).

Le autorità competenti nazionali devono sostanzialmente occuparsi, *“in modo trasparente e non discriminatorio”*, del controllo periodico, della sospensione e del ritiro delle licenze, oltre che del monitoraggio dell'*iter* di certificazione dei macchinisti (art. 19). L'autorità competente assicura, inoltre, l'istituzione di un procedimento di ricorso amministrativo che permette ai datori di lavoro ed ai macchinisti di chiedere l'eventuale revisione di una decisione della suddetta autorità, inerente alle domande presentate in forza della direttiva. Gli Stati

³⁰ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

membri si occupano delle misure necessarie per assicurare che tali decisioni siano oggetto di revisione giurisdizionale (art. 21).

Il ruolo assegnato dalla direttiva alle imprese ferroviarie ed ai gestori delle infrastrutture è quello di predisporre e mantenere un registro di tutti i certificati rilasciati, aggiornati, rinnovati, modificati, scaduti, sospesi o smarriti. Tali dati costituiranno poi l'oggetto del rapporto di comunicazione e cooperazione che le imprese stabiliranno con l'autorità competente dello Stato di origine ed eventualmente con altri Stati membri (art. 22).

Gli Stati membri, oltre a quanto già descritto, dovranno predisporre controlli volti ad accertare la conformità della direttiva ed opportuni provvedimenti in caso di violazione delle sue prescrizioni da parte di un macchinista. Essi dovranno altresì prevedere un'efficace sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni nazionali di esecuzione della presente direttiva, ed adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'attuazione (art. 30).

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la Direttiva 97/5/CE³¹

La direttiva in oggetto mira a stabilire un quadro giuridico moderno e armonizzato, che consenta la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, sopprimendo gli ostacoli tuttora esistenti all'ingresso di nuovi prestatori di servizi, rafforzando la concorrenza e offrendo agli utenti una scelta più ampia e accompagnata da un adeguato livello di protezione.

La direttiva riguarda quattro categorie di prestatori di servizi a pagamento e segnatamente:

- gli enti creditizi;
- gli uffici dei conti correnti postali che prestano servizi di pagamento;
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli istituti di pagamento (persone fisiche o giuridiche che avranno ottenuto un'autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva).

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, la direttiva disciplina esclusivamente le attività commerciali che consistono nell'eseguire operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, a condizione che almeno uno dei prestatori del relativo servizio sia situato sul territorio dell'Unione. Si applica a pagamenti effettuati in tutte le valute e non esclusivamente quelli realizzati in euro o in altre monete nazionali dell'UE, ma non alle operazioni di pagamento effettuate in contante o per assegno cartaceo, per le quali esiste già un mercato unico dei pagamenti. Gli obblighi di trasparenza (titolo III) e le regole relative ai diritti e agli obblighi (titolo IV) si applicano, invece, soltanto ai pagamenti in euro o in altra moneta nazionale UE.

La direttiva disciplina, in particolare, tre grandi settori:

a) il diritto di prestare servizi di pagamento al pubblico. In tale ambito, vengono armonizzate le condizioni di accesso al mercato dei pagamenti applicabili ai prestatori di servizi diversi dagli enti creditizi: gli istituti di moneta elettronica e gli uffici dei conti correnti postali. Viene inoltre creata la nuova categoria degli **istituti di pagamento**, che, per essere autorizzati a esercitare le proprie attività, dovranno presentare una domanda scritta accompagnata da un elenco esaustivo di informazioni, dal piano aziendale ai meccanismi di controllo interno, alle procedure di gestione delle crisi (art. 5). Gli istituti di pagamento

³¹ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

sono abilitati a prestare servizi di pagamento, servizi operativi e servizi accessori connessi (garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio ecc.), nonché ad accedere ai sistemi di pagamento e alla loro gestione. Gli Stati membri devono designare le autorità responsabili per la vigilanza sugli istituti di pagamento tra gli enti pubblici o riconosciuti dal diritto nazionale o le autorità pubbliche competenti a tal fine (art. 20). L'autorizzazione a esercitare l'attività di istituto di pagamento è valida in tutti gli Stati membri e viene iscritta in un apposito registro comunitario, aggiornato periodicamente e accessibile *on line* (art. 13);

b) i requisiti di trasparenza e di informazione. A tal fine, la direttiva introduce requisiti di informazione chiari e succinti per tutti i prestatori di servizi di pagamento sia nelle operazioni di pagamento a carattere isolato sia in quelle coperte da un contratto quadro (che implica una serie di operazioni di pagamento). In particolare, la direttiva elenca nel dettaglio le condizioni che devono essere comunicate preliminarmente all'utente; le informazioni da fornire su richiesta prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento soltanto in caso di contratto quadro; le informazioni da fornire al pagatore dopo il ricevimento di un ordine di pagamento e le informazioni da fornire al beneficiario dopo la ricezione dei fondi;

c) i diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi a pagamento. In particolare, le regole introdotte dalla direttiva riguardano il termine di esecuzione (se il pagamento è effettuato all'interno della Comunità, l'accredito deve essere effettuato entro la fine del primo giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione, art. 69); le responsabilità oggettiva del prestatore di servizi in caso di mancata esecuzione o esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento effettuata entro il territorio UE (art. 75); la responsabilità dell'utente di servizi in caso di uso fraudolento di uno strumento di pagamento; il principio dell'importo integrale, in base al quale la totalità dell'importo indicato nell'ordine di pagamento deve essere accreditata sul conto del beneficiario, senza deduzioni; le condizioni per il rimborso, quando un'operazione di pagamento è stata autorizzata.

La Direttiva prevede l'adozione, da parte degli Stati membri, di un regime di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in via attuativa.

Viene infine previsto che, entro il 1° novembre 2012, la Commissione europea presenti una relazione sull'applicazione e l'impatto della Direttiva, corredata di eventuali proposte di revisione.

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la Direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ³²

La Direttiva 2007/65/CE effettua una sostanziale revisione della cosiddetta Direttiva "Televisione senza frontiere", al fine di adattarla agli sviluppi tecnologici e ai profondi cambiamenti intervenuti nella struttura del mercato degli audiovisivi. Essa si propone altresì l'obiettivo di ridurre in modo significativo gli oneri normativi imposti ai fornitori di servizi audiovisivi, agevolando al contempo il finanziamento dei contenuti audiovisivi europei.

Alla base della revisione vi è una nuova definizione dei servizi di media audiovisivi, svincolata dalle tecniche di trasmissione e basata sulla distinzione tra **servizi lineari** (servizi di televisione tradizionale, internet, telefonia mobile), che prevedono una ricezione passiva da parte dello spettatore, e **servizi non lineari** (servizi di televisione a richiesta che i telespettatori scelgono di vedere, come i servizi di video *on demand*).

Sulla base di tale differenziazione la Direttiva procede ad ammodernare e semplificare il quadro normativo per i servizi lineari, mentre si limita a introdurre norme minime per i servizi non lineari, con particolare riferimento alla tutela dei minori, la prevenzione dell'odio razziale e il divieto della pubblicità occulta (presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia intenzionalmente finalizzata a scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Una presentazione si considera intenzionale se effettuata dietro pagamento o altro compenso).

I servizi non lineari beneficeranno del principio del paese d'origine, e saranno pertanto vincolati alle disposizioni giuridiche in vigore nel paese di stabilimento. Qualora le emittenti di altri Stati membri si trovino nelle condizioni di aggirare norme più severe in vigore nello Stato di destinazione, si prevede una trattativa tra i due Stati membri interessati e, nel caso in cui questa fallisca, l'intervento diretto della Commissione europea, con il compito di esaminare la compatibilità con il diritto comunitario dei provvedimenti proposti dallo Stato di destinazione del servizio.

In materia di **pubblicità**, la Direttiva semplifica e rende più flessibili le norme, abolendo in primo luogo il tetto di tre ore al giorno, ma mantenendo il limite di dodici minuti all'ora per qualsiasi tipo di pubblicità.

³² Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

Anziché mantenere l'obbligo di prevedere intervalli di almeno venti minuti tra le interruzioni pubblicitarie, viene concessa alle emittenti la possibilità di scegliere il momento più adeguato per l'inserimento di messaggi pubblicitari all'interno delle trasmissioni. Le opere cinematografiche, le trasmissioni destinate ai bambini, i programmi di attualità e i notiziari possono però essere interrotti solo una volta ogni 35 minuti.

La Direttiva definisce in modo chiaro ed esplicito il concetto di **inserimento di prodotti** (ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, di norma dietro pagamento o altro compenso) e stabilisce un quadro giuridico adeguato. La Commissione autorizza l'inserimento di prodotti a condizione che sia esplicitamente identificato come tale all'inizio della trasmissione, come anche alla fine e dopo ogni pausa pubblicitaria. Ciò vale tuttavia per le sole opere di *fiction*, per i programmi sportivi e di intrattenimento leggero, mentre resta fermo il divieto di inserire prodotti all'interno dei notiziari, delle trasmissioni di attualità, dei documentari e dei programmi per bambini. In ogni caso, nessun programma può contenere inserimento di prodotti a base di tabacco o sigarette o prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco, o specifici medicinali e cure mediche ottenibili solo su prescrizione.

Viene lasciata a ciascuno Stato membro la facoltà di adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva "eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili".

Si ricorda infine che per l'attuazione della Direttiva in oggetto l'art. 17 del Disegno di legge comunitaria reca specifiche disposizioni di delega, prevedendo nel dettaglio che il recepimento avvenga tramite modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 177/05, recante testo unico della radiotelevisione, e dettando un sistema sanzionatorio differenziato per le violazioni delle norme sull'inserimento dei prodotti, distinguendo tra la violazione generica delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, e il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini.

Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici ³³

Con la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'Unione europea pone riparo a una serie di lacune nei meccanismi di ricorso esistenti negli Stati membri avverso le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, di cui alla direttiva 2004/18/CE, e di appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, e degli enti che forniscono servizio di trasporto e servizi postali, di cui alla direttiva 2004/17/CE.

Fra le carenze contestate figura in particolare l'assenza di un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione d'aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto. Ciò induce le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze di una decisione d'aggiudicazione contestata a procedere molto rapidamente alla firma del contratto.

Per superare questa carenza la direttiva prevede che la conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto non può avvenire prima dello scadere di un termine compreso tra dieci e quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata comunicata agli interessati (nuovo art. 2-bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e nuovo art. 2-bis, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE). La fissazione di un termine sospensivo minimo dovrebbe concedere agli offerenti sufficiente tempo per esaminare la decisione d'aggiudicazione dell'appalto e valutare se sia opportuno avviare una procedura di ricorso (considerando n. 6).

Inoltre, la direttiva prevede che, qualora un organo di prima istanza, indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l'amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso (nuovo art. 2, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE e nuovo art. 2, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE).

La direttiva si sofferma anche sull'aggiudicazione di appalti mediante affidamenti diretti illegittimi. Un contratto risultante da un tale tipo di aggiudicazione dovrebbe risultare in linea di principio privo di effetto. Tale

³³ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

condizione dovrebbe essere accertata da parte di un organo di ricorso indipendente o dovrebbe essere il risultato di una decisione di quest'ultimo (considerando n. 13).

Per quanto riguarda le sanzioni, gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo in caso di violazione del termine sospensivo autonomo o della sospensione automatica, qualora tale violazione abbia privato l'offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto quando tale violazione si aggiunge ad una violazione della direttiva 2004/18/CE (o della direttiva 2004/17/CE), se quest'ultima violazione ha influito sulle opportunità dell'offerente che presenta ricorso di ottenere l'appalto (nuovo art. 2-*quinqies*, paragrafo 1, della direttiva 89/655/CEE e nuovo art. 2-*quinqies*, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE). In alternativa alla sanzione della privazione di effetti, gli Stati membri hanno anche la possibilità di prevedere sanzioni pecuniarie (nuovo art. 2-*sexies* della direttiva 89/655/CEE e nuovo art. 2-*sexies* della direttiva 92/13/CEE).

Nel fissare le norme atte a garantire che un appalto sia considerato privo di effetti, gli Stati membri dovrebbero far sì che i diritti e gli obblighi dei contraenti derivanti dal contratto cessino di essere esercitati ed eseguiti. Le conseguenze che derivano dalla privazione di effetti di un contratto sono previste dal diritto nazionale. Il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali (*ex tunc*) o viceversa limitare la portata della soppressione agli obblighi che rimangono da adempiere (*ex nunc*) (nuovo art. 2-*quinqies*, paragrafo 2, della direttiva 89/655/CEE e nuovo art. 2-*quinqies*, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE).

Nel caso in cui la sanzione della privazione di effetti del contratto sia ritenuta una sanzione non proporzionata, gli Stati membri possono consentire all'organo responsabile delle procedure di ricorso di non rimettere in discussione il contratto o di riconoscerne in parte o *in toto* gli effetti nel tempo quando l'organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale (tra le quali non rientrano gli interessi economici legati direttamente all'appalto) impone che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tale caso però gli Stati membri debbono prevedere l'applicazione di sanzioni alternative (nuovo art. 2-*quinqies*, paragrafo 3, della direttiva 89/655/CEE e nuovo art. 2-*quinqies*, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE).

La necessità di garantire nel tempo la certezza giuridica delle decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori impone di fissare un termine minimo ragionevole di prescrizione o decadenza dei ricorsi allo scopo di far stabilire che il contratto è privo di effetti (considerando nn. 25 e 27).

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 20 dicembre 2009.

Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

SOPPRESSA DURANTE L'ESAME IN COMMISSIONE
(cfr. art. 24, testo della Commissione)

La **direttiva 2008/7/CE** – in vista dell'armonizzazione delle diverse legislazioni nazionali in materia ed al fine di agevolare la libera circolazione dei capitali - ha proceduto alla rifusione della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, l'imposta sui conferimenti di capitali in società, l'imposta di bollo sui titoli e l'imposta sulle operazioni di ristrutturazione.

In particolare, essa stabilisce (articolo 5) che non siano in generale soggette ad imposta indiretta le società di capitali per operazioni quali conferimenti di capitale, registrazione o modifica dell'atto costitutivo, operazioni di ristrutturazione.

Altresì, si dispone che gli Stati membri non assoggettino ad alcuna imposizione indiretta, sotto qualsiasi forma, le operazioni di creazione, emissione, ammissione in borsa, messa in circolazione o negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, prestiti.

L'articolo 6, tuttavia, ha previsto deroghe al principio generale, per quanto concerne le imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, le imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società di capitali, di beni immobili o di aziende commerciali situati nel loro territorio, quelle di trasferimento sui beni di qualsiasi natura a società di capitali, quelle sulle ipoteche, i diritti di carattere remunerativo, l'imposta sul valore aggiunto.

La direttiva, all'articolo 7, stabilisce altresì un regime provvisorio per gli Stati che, successivamente al 1° gennaio 2006, abbiano continuato ad applicare un'imposta sui conferimenti di capitali, disponendo che essi possano continuare a farlo nel rispetto delle aliquote e dei limiti previsti dalla direttiva stessa; invece, per quegli Stati che l'abbiano nel frattempo interrotta, si stabilisce l'impossibilità di poterla applicare nuovamente.

Fra le disposizioni ulteriori, la direttiva prevede l'applicazione di un'unica aliquota per l'imposta sui conferimenti, non superiore a quella applicata dal singolo Stato alla data del 1° gennaio 2006, e stabilisce le condizioni per la determinazione della base imponibile dell'imposta sui conferimenti (articoli 11 e 12), l'esenzione dall'imposta di determinati conferimenti di capitali a talune società (articolo 13), la possibilità di adottare procedure derogatorie alla

disciplina generale, dettate da motivi di equità fiscale o di ordine sociale (articolo 14).

La direttiva per espressa previsione (articoli 15 e 18) entra in vigore fra il 31 dicembre 2008 ed il 1 gennaio 2009, comportando l'abrogazione, con effetto dal 1 gennaio 2009, della direttiva 69/355/CEE.

Direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE (sistema comune dell'IVA) per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

La direttiva in commento modifica la direttiva 2006/112/CE, intervenendo sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle prestazioni di servizi; lo scopo della direttiva 2008/8/CE consiste nel rendere la direttiva 2006/112/CE più coerente con le trasformazioni intervenute nel commercio dei servizi, per effetto della realizzazione del mercato interno, della globalizzazione, della deregolamentazione e delle innovazioni tecnologiche.

Le modifiche disposte dall'articolo 1 consistono in proroghe della normativa in materia di servizi di radiodiffusione e di televisione fissate alla data del 31 dicembre 2009. L'articolo 2 modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, il capo 3 del titolo V della direttiva 2006/112/CE relativo al luogo della prestazione di servizi. Nelle disposizioni generali, il luogo di prestazione di servizi è individuato nel luogo in cui il soggetto passivo IVA o - nel caso di servizi resi a soggetti non passivi - il prestatore abbiano fissato la sede della propria attività economica. Disposizioni speciali sono fissate, invece, per i servizi resi da un intermediario, per quelli relativi a beni immobili, alle prestazioni di trasporto (anche relativamente al noleggio), alla cultura, all'arte, allo sport, alla scienza, all'educazione, all'attività ricreativa o ai servizi accessori ai trasporti, alle perizie ed ai lavori relativi a beni mobili, ai servizi di ristorazione e di *catering*. Norme diversificate sono, altresì, disposte per i servizi elettronici resi a persone non rientranti tra i soggetti passivi IVA. Sono inoltre introdotte norme atte a prevenire casi di doppia imposizione fiscale, di non imposizione o di distorsione della concorrenza di cui agli articoli seguenti della direttiva in commento.

L'articolo 3 modifica gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE, individuando il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso o comunque relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative, che è stabilito nel luogo in cui le attività si svolgono effettivamente. Il luogo delle prestazioni dei servizi di noleggio dei mezzi di trasporto è stabilito dall'articolo 4 della direttiva in commento che novella, a partire dal 1° gennaio 2013, l'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. Il luogo è quello in cui il destinatario è stabilito, domiciliato o ha residenza abituale, ovvero, nel caso di noleggio di imbarcazioni da diporto, quello in cui essa è messa effettivamente a disposizione del destinatario.

Il luogo delle prestazioni per i servizi di telecomunicazione, di teleradio diffusione ed elettronici resi da soggetti passivi IVA stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, in favore di soggetti non passivi IVA, è quello del domicilio o della residenza abituale di questi ultimi.

L'articolo 6 fissa al 31 dicembre 2014 la data entro la quale la Commissione europea è tenuta a presentare una relazione sull'applicazione dell'articolo 5, concernente la prestazione di servizi di telecomunicazione,

teleradiodiffusione e forniti per via elettronica, resi a persone che non sono soggetti passivi.

L'articolo 7 richiama le date di recepimento degli articoli 1 e 5, disponendo che gli Stati membri ne diano immediata comunicazione alla Commissione, insieme al testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che sono state adottate.

I successivi articoli 8 e 9 attengono, rispettivamente, all'entrata in vigore della direttiva e all'ambito di applicazione della stessa.

Direttiva 2008/9/CE del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

La direttiva 2008/9/CE ha inteso superare le difficoltà applicative delle disposizioni previste dalla direttiva 79/1072/CEE del Consiglio - che la direttiva in titolo (articolo 28) abroga con effetto dal 1° gennaio 2010 - in ordine alle modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese, con riguardo alle richieste presentate successivamente al 31 dicembre 2009.

La direttiva in titolo stabilisce nuove disposizioni in merito ai termini entro i quali le decisioni concernenti le richieste di rimborso devono essere notificate alle imprese e per l'erogazione dei rimborsi stessi, consentendo un ampio ricorso alle tecnologie informatiche per lo svolgimento più sollecito delle procedure comunicative e facendo gravare sugli Stati la responsabilità del pagamento degli interessi in caso di rimborsi effettuati in ritardo (articoli 26 e 27).

In particolare, essa prevede (articolo 3) l'applicabilità delle disposizioni ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:

a) nel periodo di riferimento non abbiano avuto nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale;

b) nel periodo di riferimento non abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni:

i) prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli articoli 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 o 160 della direttiva 2006/112/CE (v. la relativa scheda di sintesi);

ii) cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell'IVA, ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della direttiva 2006/112/CE (v. la relativa scheda di sintesi).

La direttiva precisa in modo puntuale le modalità per ottenere i rimborsi (articoli da 6 a 21), garantendo un largo uso delle tecnologie informatiche nel necessario scambio di informazioni e lasciando altresì allo Stato membro di rimborso la possibilità di specificare la lingua o le lingue che devono essere utilizzate per le richieste, nonché di esigere dai richiedenti o da terzi (articoli 10 e 20) ulteriori informazioni o copie documentali in via elettronica a suffragio delle richieste di rimborso, ma fissando, al contempo, precisi limiti temporali (articolo 21) per lo svolgimento delle pratiche e per la notifica delle risposte.

L'articolo 14 precisa che la richiesta di rimborso può riguardare l'acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento o l'importazione di

beni, nonché fatture o documenti d'importazione non coperti da precedenti richieste di rimborso.

L'articolo 22 specifica che, in caso di approvazione della richiesta, i rimborsi dell'importo approvato sono versati dallo Stato membro di rimborso entro dieci giorni lavorativi dalla notifica di approvazione

L'articolo 29 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni contenute nella direttiva entro il 1° gennaio 2010.

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

La direttiva in commento intende armonizzare negli Stati membri dell'Unione europea la normativa, nonché il quadro regolamentare ed amministrativo in tema di contratti di credito ai consumatori (articolo 1).

L'articolo 2 definisce il campo applicativo della direttiva; sono esclusi dalla disciplina in esame alcune tipologie specifiche di contratti di credito quali, ad esempio:

- contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili;
- contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato;
- contratti di credito per un importo totale del credito inferiore ai 200 euro o superiore a 75 mila euro;
- contratti di locazione o *leasing* che non prevedono obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti; tale obbligo si ritiene sussistente se è così deciso unilateralmente dal creditore;
- contratti di concessione di scoperto da rimborsarsi entro 1 mese;
- contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;
- contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere

L'articolo 3 reca le definizioni normative, mentre gli articoli da 4 a 7 attengono alle informazioni ed alle pratiche preliminari alla conclusione del contratto, distinte in informazioni pubblicitarie di base, precontrattuali in senso stretto e precontrattuali riferite ad alcuni contratti di credito specifici o sotto forma di scoperto. Deroghe all'obbligo di informazione precontrattuale sono disposte dall'articolo 7 per i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Per quanto stabilito dall'articolo 8, inoltre, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore per valutare il quale - relativamente ai crediti transfrontalieri - ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio (articolo 9).

Sulle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e sui diritti a questi inerenti dispongono gli articoli da 10 a 18. In particolare, sul tasso debitorio il consumatore deve essere informato anche riguardo alle modificazioni, prima dell'entrata in vigore della modifica o

periodicamente se così stabilito tra le parti (articolo 13). Disposizioni puntuali sono dettate per i crediti sotto forma di scoperto i cui contratti devono informare riguardo a: periodo di riferimento dell'estratto conto, operazioni effettuate, tasso debitore applicato, eventuale spese addebitate e, ove occorra, l'importo minimo da pagare (articolo 12). Per i crediti a durata indeterminata, è previsto che il consumatore possa avviare in qualsiasi momento la procedura di scioglimento a meno di aver concordato un preavviso (articolo 13). L'articolo 14 regola il diritto di recesso, da esercitare entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o da quello in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le relative informazioni. L'esercizio del diritto di recesso riguardo a contratti per fornitura di merci o per la prestazione di servizi svincola il consumatore anche da eventuali contratti collegati (articolo 15). Ai sensi dell'articolo 16, il consumatore che rimborsa anticipatamente il credito ha diritto ad un equo indennizzo, comunque non superiore all'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo. Alcune specifiche fattispecie non danno diritto ad indennizzo (rimborso effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito, concessione di scoperto, rimborso riferito ad un periodo per il quale il tasso debitorio non è fisso). E' in ogni caso fatta salva, per gli Stati membri, la possibilità di prevedere ulteriori condizioni per il riconoscimento degli indennizzi. La direttiva dispone in merito alla cessione a terzi dei diritti del creditore e allo sconfinamento (rispettivamente articoli 17 e 18). Le modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale sono stabilite secondo le norme dell'articolo 19 con riferimento ad una formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I. Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che ogni Stato è tenuto ad effettuare sui creditori tramite un'autorità indipendente e definiscono gli obblighi degli intermediari nei confronti dei creditori. Misure attuative riguardanti gli obblighi per gli Stati membri, l'impianto sanzionatorio e la risoluzione stragiudiziale delle controversie sono contenute rispettivamente negli articoli 22, 23 e 24. La data ultima di recepimento della direttiva è fissata per il 12 maggio 2010, data dalla quale si intende abrogata la vigente direttiva 87/102/CEE in materia di armonizzazione sul credito. Una verifica sull'attuazione è effettuata dalla Commissione europea (assistita, ai sensi dell'articolo 25, da un apposito Comitato) ogni cinque anni a partire al 12 maggio 2013. Misure transitorie sono previste dall'articolo 30, che introduce - salvo alcune eccezioni specificate dal comma 2 - deroghe all'applicazione delle nuove norme per i contratti di credito in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.

Direttiva 2008/49/CE del 16 aprile 2008 della Commissione recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

La direttiva 16 aprile 2008, n. 2008/49/CE della Commissione innova integralmente l'allegato II alla direttiva 2004/36/CE concernente la sicurezza degli aeromobili di paesi terzi, in particolare con riferimento ai criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari.

La richiamata direttiva del 2004 impone agli Stati membri di effettuare, seguendo una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che atterrino in uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla rilevazione ed allo scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate. Questa attività era in genere svolta attraverso una partecipazione volontaria degli Stati membri al programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) che, avviato nel 1996 dalla Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) e la cui gestione era affidata alle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA), dal 1 gennaio 2007 è diventato di competenza esclusiva della Comunità, gestito dalla Commissione con l'assistenza dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione del 19 maggio 2006.

Il nuovo testo dell'Allegato, come innovato dalla direttiva in titolo, ha specificato gli elementi fondamentali del manuale che deve essere osservato dagli ispettori nel momento in cui sono chiamati ad effettuare delle ispezioni a terra sugli aeromobili di paesi terzi. In particolare esso dispone le istruzioni generali per lo svolgimento delle ispezioni, stabilisce le qualifiche necessarie per gli istruttori, le procedure che essi sono chiamati ad adottare per lo svolgimento delle loro attività di controllo, le categorie delle risultanze che possono essere indicate, nonché le azioni di follow-up che possano seguire.

La direttiva dispone altresì (articolo 2) che nella elaborazione del materiale esplicativo del contenuto del manuale di ispezione, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea stabilisca una procedura trasparente per la consultazione degli Stati membri, in base alle competenze disponibili presso le autorità aeronautiche degli Stati membri e coinvolgendo, se necessario, esperti riconosciuti provenienti dalle parti interessate, potendo a tal fine istituire un apposito gruppo di lavoro.

Da ultimo si ricorda che gli Stati membri sono chiamati a conformarsi al contenuto della direttiva (ai sensi dell'articolo 3) entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, ovvero a far data dal 20 aprile 2008.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ³⁴

La presente direttiva riunisce in un unico testo la normativa comunitaria in materia di qualità dell'aria³⁵, aggiornandola in base agli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e alle recenti esperienze degli Stati membri.

La direttiva reca disposizioni miranti a: definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente; fissare criteri e metodi di valutazione comuni negli Stati membri; mantenere la qualità dell'aria ove sia buona e in altri casi migliorarla; mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni relative alla qualità dell'aria; promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Tra gli elementi chiave della direttiva figurano i nuovi obiettivi per la riduzione della concentrazione delle particelle sottili (PM_{2,5}) e le date per la loro applicazione. In base a tali previsioni, entro il 2020 gli Stati membri dovranno ridurre del 20% le emissioni nelle aree urbane, rispetto ai valori del 2010. In tali zone saranno obbligati già nel 2015 a portare i livelli di esposizioni al di sotto di 20 microgrammi /m³. Tale valore limite è portato a 25 microgrammi per l'intero territorio nazionale, da raggiungere obbligatoriamente entro il 2015 e, se possibile, già nel 2010.

La direttiva prevede inoltre la possibilità per gli Stati membri di derogare ai limiti di concentrazione delle particelle "grosse" (PM₁₀), del biossido di azoto e di benzene, qualora in una determinata zona o agglomerato non sia possibile rispettare i limiti fissati. In particolare, per quanto riguarda il PM₁₀, il termine per il raggiungimento dei valori limite è prorogabile di tre anni, fino all'11 giugno 2001 (il termine è scaduto il 1° gennaio 2005), mentre per quanto riguarda il biossido di azoto e di benzene per cinque anni, fino al 1° gennaio 2015. Al fine di ottenere tali proroghe gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione le condizioni alla base della loro richiesta, che dovrà essere corredata da adeguati piani d'azione della qualità dell'aria.

La direttiva consente inoltre agli Stati membri di derogare ai limiti di concentrazione di un determinato inquinante quando viene dimostrato che tale superamento è imputabile a fonti naturali. A tal proposito ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle zone e degli agglomerati ove si verifica tale superamento. Entro l'11 giugno 2010 la Commissione pubblicherà degli orientamenti per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali.

³⁴ Sintesi a cura dell' Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea.

³⁵ Si tratta delle seguenti quattro direttive: 1996/62/CE, 1999/39/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE e la decisione 97/101/CE del Consiglio.

Gli Stati membri dovranno provvedere affinché tutte le informazioni relative alla qualità dell'aria, alle decisioni di proroga dei termini, alle esenzioni e ai piani di qualità dell'aria siano rese gratuitamente disponibili al pubblico, attraverso mezzi facilmente accessibili, tra cui Internet.

Il termine per il recepimento della direttiva è l'11 giugno 2010. Tuttavia gli Stati membri dovranno predisporre un numero sufficiente di stazioni di fondo per la misurazione del $PM_{2,5}$, già entro il 1° gennaio 2009.

Direttiva 2008/51/CE del 21 maggio 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

La direttiva n. 2008/51/CE modifica la precedente direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, con due finalità. La prima, è di tenere conto della sopravvenuta adesione della Comunità Europea al protocollo contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi, loro componenti e munizioni, firmato nel gennaio 2002 ed allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata; la seconda, aggiornare le disposizioni precedenti, anche in considerazione delle problematiche attuative inerenti alla direttiva modificata. La direttiva 51/2008 contempera le libertà di acquisto, detenzione e circolazione delle armi da un lato, con la tutela della sicurezza pubblica dall'altro.

Le definizioni recate dall'articolo 1 della direttiva 51/2008, oltre a riguardare le armi, le parti di esse e le munizioni, interessano anche le persone fisiche e giuridiche diverse dagli armaioli che, tuttavia, esercitino attività professionali relative alla compravendita e al trasferimento delle armi. Inoltre, la direttiva mira all'identificazione di ciascuna arma da fuoco e alla sistematica tracciabilità del suo percorso dal produttore all'acquirente, mediante marcature e registrazioni. Pertanto, ogni arma da fuoco deve recare una marcatura comprendente il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno. La suddetta marcatura identificativa non pregiudica l'apposizione di un ulteriore marchio del produttore. Per le munizioni, si prescrivono marcature delle unità di imballaggio. Entro la fine dell'anno 2014 gli Stati membri istituiscono un archivio computerizzato che registri e conservi le informazioni identificative di ciascuna arma, per un periodo di almeno 20 anni (il doppio del minimo richiesto dal protocollo allegato alla convenzione delle Nazioni Unite di cui sopra). L'archivio sarà accessibile alle autorità autorizzate. Anche gli armaioli devono tenere un proprio registro e, in caso di cessazione dell'attività, consegnarlo all'autorità nazionale competente. Quanto agli intermediari, la direttiva invita gli Stati membri ad esaminare l'istituzione di un regolamento per le loro attività, e fornisce qualche indicazione in proposito. Altra rilevante e nuova disposizione è l'assoggettamento delle vendite di armi tramite mezzi di comunicazione a distanza (*in primis*, Internet) all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

La direttiva 2008/51/CE è entrata in vigore il 28 luglio 2008 ed il suo termine di recepimento è il 28 luglio 2010. Fino ad oggi, gli unici Stati membri ad avere preso misure nazionali di esecuzione sono il Belgio e la Germania.

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

La direttiva 2008/52/CE ha lo scopo di incoraggiare la risoluzione delle controversie promuovendo la loro composizione amichevole e favorendo il ricorso alla mediazione. Oggetto della direttiva sono le controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, mentre restano escluse la materia fiscale, doganale, amministrativa nonché quella attinente alla responsabilità statale per gli atti o le omissioni nell'esercizio di pubblici poteri.

L'articolo 2 reca la definizione di controversia transfrontaliera, ovvero quella in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro (con esclusione della Danimarca)³⁶ diverso da quello di qualsiasi altra parte.

L'articolo 3 reca le definizioni di mediazione e di mediatore, intendendosi per mediazione il procedimento strutturato dove due o più parti volontariamente ed autonomamente raggiungono un accordo con l'assistenza di un mediatore che può anche essere un giudice operante in ambito extragiudiziale. Per mediatore si intende un qualunque terzo che in modo imparziale, efficace e competente conduce la mediazione.

L'articolo 4 attiene alla qualità della mediazione. A tal fine è stabilito che gli Stati membri incoraggino l'elaborazione di codici deontologici per i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione, nonché la loro formazione iniziale e successiva. Il ricorso alla mediazione può essere promosso - nel rispetto di quanto sancito dalle rispettive normative nazionali - da un organo giurisdizionale investito di una causa anche attraverso l'invito delle parti a frequentare sessioni informative sulla mediazione (articolo 5).

L'articolo 6 dispone che le parti, congiuntamente o singolarmente ma con il consenso espresso delle altre, possano richiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo, sempre che questo non contravvenga alla legge dello Stato membro in cui è presentata la richiesta. L'esecutività è stabilita con sentenza, decisione o atto autenticato da autorità competente.

La procedura di mediazione deve svolgersi nel rispetto della riservatezza e, a tal proposito, è stabilito che - a meno di diversa decisione delle parti - nessuno dei soggetti coinvolti può essere obbligato a testimoniare in un procedimento giudiziario o di arbitrato quando siano da rivelare informazioni risultanti da una mediazione. Il diritto alla riservatezza viene meno in alcune specifiche circostanze che attengono all'ordine pubblico, alla tutela degli interessi di minorenni o dell'integrità fisica e psicologica di una persona, ovvero quando la comunicazione del contenuto dell'accordo di mediazione sia necessaria per la sua

³⁶ L'esclusione della Danimarca è stabilita dal comma 3 dell'articolo 1 della direttiva.

esecutività. La direttiva tutela altresì il diritto di ogni Stato membro ad adottare misure di maggiore rigore circa la tutela della riservatezza.

Gli Stati devono comunque garantire a chi accetti la mediazione la possibilità di intraprendere una successiva azione giudiziaria o di arbitrato a prescindere dalla scadenza dei termini di prescrizione o decadenza eccettuato per le disposizioni relative ad accordi internazionali (articolo 8).

Le comunicazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizio di mediazione dovranno essere diffuse soprattutto via internet (articolo 9). Le informazioni sugli organi giudiziari e sulle autorità competenti comunicate dagli Stati sono messe a disposizione del pubblico dalla Commissione europea (articolo 10). Entro il 21 maggio 2016 inoltre la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo una relazione sull'attuazione della direttiva in commento (articolo 11) il cui termine di recepimento è fissato al 21 maggio 2011 ad eccezione del disposto dell'articolo 10 per il quale la data è il 21 novembre 2010.

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)

La direttiva 2008/56/CE in commento individua un quadro strategico generale per la salvaguardia dell'ambiente marino, stabilendo dei principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare le proprie specifiche strategie per raggiungere - entro il 2020 - un buono stato ecologico delle acque marine di cui sono responsabili. Le linee generali di intervento - illustrate dall'articolo 1 - devono mirare a proteggere e preservare nonché a prevenire il degrado del mare e, dove possibile, a ripristinare gli ecosistemi danneggiati. Devono inoltre prevedere la progressiva eliminazione dell'inquinamento attraverso la prevenzione e la riduzione degli apporti nell'ambiente marino. L'ambito di applicazione, definito dall'articolo 2, comprende tutte le acque marine, con esclusione delle attività che hanno finalità di difesa e sicurezza nazionale.

L'articolo 3 illustra le definizioni mentre il successivo articolo 4 individua le quattro regioni marine e le relative sottoregioni, che sono soggette alla sovranità degli Stati membri. Le strategie di intervento che ogni Stato membro dovrà attuare vengono distinte nelle due categorie della preparazione (articoli da 8 a 11) e della programmazione (articoli da 13 a 16). Le informazioni trasmesse dagli Stati e relative ad entrambe le fasi sono valutate dalla Commissione che dovrà rispondere entro sei mesi sia sulla coerenza con le norme della direttiva (articolo 12) sia nel merito della adeguatezza e della coerenza delle varie misure predisposte per il raggiungimento degli obiettivi fissati nelle diverse regioni marine (articolo 16).

Le strategie vengono definite in generale dall'articolo 5 e comprendono - nella fase di programmazione - anzitutto la valutazione dello stato ecologico delle acque e l'impatto delle attività umane, la definizione del "buono stato ecologico" in funzione dei criteri stabiliti dalla Commissione europea e dei risultati di valutazione delle acque, l'individuazione di obiettivi ed indicatori necessari per raggiungere il predetto stato ecologico ottimale (traguardi ambientali) ed infine l'elaborazione e l'attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi. Per i primi tre punti la data limite è fissata al 15 luglio 2012, per il monitoraggio al 15 luglio 2014. Il coordinamento delle misure di intervento (articolo 6) è assicurato ai Paesi membri dalle strutture europee regionali di cooperazione esistenti. Le autorità competenti per ogni regione o sottoregione marina (articolo 7) sono designate dagli Stati membri entro il 15 luglio 2010 trasmettendone elenco alla Commissione entro il 15 gennaio 2011.

Nella fase di programmazione (articolo 13) gli Stati identificano le misure necessarie per ottenere un buon ecosistema sulla base della valutazione iniziale ed integrandole con la vigente legislazione comunitaria relativa al trattamento delle acque reflue urbane e alla gestione della qualità delle acque di balneazione

tenendo, altresì, in considerazione il principio dello sviluppo sostenibile e gli impatti socio-economici. Le informazioni utili vengono messe a disposizione del pubblico al più tardi entro il 2013. Ogni Stato membro ha la possibilità di individuare dei casi per i quali è consentito derogare al raggiungimento degli obiettivi previsti entro le scadenze fissate. Di tali eccezioni viene data comunicazione alla Commissione nella fase di programmazione. L'articolo 15 reca norme sulle raccomandazioni per un'azione comunitaria che si invoca, da uno o più Stati, qualora non sia possibile raggiungere gli obiettivi fissati con il solo intervento nazionale. La Commissione europea, informata, deve fornire risposta entro 6 mesi. Gli articoli da 17 a 21 riguardano il tema dell'aggiornamento delle strategie e dell'informazione (elaborazione delle relazioni intermedie entro tre anni dalla pubblicazione dei programmi, consultazione e informazione del pubblico, relazioni valutative della Commissione). L'attuazione della direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti (articolo 22) e le norme vengono riesaminate dalla Commissione entro il 15 luglio 2023 (articolo 23). Gli articoli da 24 a 28 recano le disposizioni finali. Il termine per l'attuazione delle norme della direttiva è posto al 15 luglio 2010 (cui rinvia l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge comunitaria 2008).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)

La direttiva in esame costituisce una rifusione di alcune direttive precedenti³⁷ con l'obiettivo di armonizzare e ricondurre ad un unico testo le norme tecniche in materia di interoperabilità del sistema ferroviario a livello comunitario.

Dopo aver enunciato lo scopo e l'ambito di applicazione, la direttiva procede, all'articolo 2, a definire i vari termini impiegati nel testo come, ad esempio, quelli di interoperabilità, veicolo – di cui si dà una definizione del tutto nuova rispetto alle direttive precedenti-, sottosistemi, componenti di interoperabilità, specifiche tecniche di interoperabilità.

Tenendo come principio di base quello della coerenza globale del sistema ferroviario a livello comunitario - enunciato all'articolo 3 – il Capo II disciplina le specifiche tecniche di interoperabilità (STI). In particolare, l'articolo 5 stabilisce che ogni sottosistema è oggetto di una STI a cui deve essere conforme. Essa fissa tutte le condizioni che un componente di interoperabilità deve soddisfare, nonché la procedura da seguire per la valutazione della conformità. Inoltre, la direttiva procede a definire le procedure di adozione, revisione e pubblicazione delle STI, anche in caso di loro carenza ed estensione dell'ambito di applicazione, ferma restando la previsione di particolari casi in cui gli Stati membri possono derogare al disposto delle STI (articoli 6, 7, 8 e 9).

Quanto alle componenti di interoperabilità (Capo III), la direttiva in esame pone le condizioni per la loro immissione sul mercato predisponendo, allo stesso tempo, una procedura per la redazione della dichiarazione "CE" di conformità o di idoneità all'impiego.

Il Capo IV disciplina i sottosistemi ed in particolare la procedura di messa in servizio dei sottosistemi strutturali territoriali di ogni Stato membro. A tal fine, i sottosistemi devono presentare alcuni requisiti essenziali espressamente previsti all'articolo 15 e rispettare le eventuali prescrizioni delle STI della cui verifica può essere investita la Commissione. E' predisposta, inoltre, una procedura per la redazione della dichiarazione "CE" di verifica.

Con riferimento ai veicoli (Capo V), l'articolo 21 dispone che un veicolo, prima di essere usato su una rete, deve essere oggetto di un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'autorità nazionale di sicurezza competente. In tale contesto, si prevede una procedura differenziata sia per i casi di prima autorizzazione, sia per quelli di autorizzazioni supplementari a seconda che i veicoli da mettere in servizio siano o meno conformi alle STI. Inoltre, ai sensi dell'articolo 26, gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni di tipi di veicoli.

³⁷ Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e la direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Capo VI è dedicato agli organismi notificati e alla prassi da seguire per informare la Commissione della presenza di organismi incaricati della procedura di valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego e della procedura di verifica. Il Capo VII provvede poi ad istituire la procedura di comitato – organo già previsto dall'articolo 21 della direttiva 96/48/CE. A norma dell'articolo 30, al Comitato vengono assegnati compiti complementari rispetto a quelli della Commissione in qualsiasi questione relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario, mentre l'articolo 31 disciplina il programma di lavoro della Commissione e del Comitato.

Il Capo VIII regolamenta i registri della rete e dei veicoli, predisponendo un sistema di numerazione dei veicoli (articolo 32) per l'attribuzione di un numero europeo del veicolo (NEV) contestuale al rilascio della prima autorizzazione di messa in servizio. Inoltre, l'articolo 33 impone agli Stati membri di tenere un registro nazionale dei veicoli ferroviari autorizzati in servizio. Analogamente, l'Agenzia ferroviaria europea istituisce e tiene aggiornato un registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati dagli Stati membri. Ai precedenti registri, l'articolo 35 ne aggiunge un terzo relativo all'infrastruttura in cui vengono riportate le caratteristiche principali di ciascun sottosistema o parte di sottosistema.

Le disposizioni transitorie del Capo IX prevedono l'elaborazione da parte dell'Agenzia ferroviaria europea di un progetto di repertorio delle norme tecniche attualmente in vigore in materia di interoperabilità delle reti e dei veicoli.

L'articolo 39 stabilisce che la Commissione, a partire dal 19 luglio 2010, presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni tre anni sullo stato degli avanzamenti compiuti in materia di interoperabilità del sistema ferroviario.

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri – con la sola esclusione della Repubblica di Cipro e della Repubblica di Malta, attualmente sprovviste di un sistema ferroviario – entro il 19 luglio 2010. A decorrere da tale data, sono abrogate le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e l'articolo 14 della direttiva 2004/49/CE. Occorre notare che l'obbligo di recepire la direttiva in esame è limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica significativa rispetto alle direttive precedenti.

Direttiva 2008/59/CE del Consiglio del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania

La direttiva 2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, adegua - a seguito dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania³⁸ - la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, in materia di requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

Gli adattamenti in questione, basati su precedenti adeguamenti simili, sono di natura tecnica, non hanno un impatto finanziario per la Comunità.

La coesistenza di varie regolazioni tecniche sui canali navigabili nella Comunità ha lungamente ostacolato la libera circolazione delle navi. I certificati della Comunità per i battelli fluviali (che assicurano l'aderenza a requisiti tecnici), dovrebbero essere validi per tutti i canali navigabili della Comunità, compreso il Reno. Perciò la direttiva 2006/87/CE³⁹ aveva individuato le condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici alle navi (fissandone i requisiti) per la navigazione sulla rete delle vie navigabili interne della Comunità. Questa direttiva aveva inteso rafforzare l'armonizzazione dei requisiti dell'emissione dei certificati di navigazione dagli stati membri. Era stato quindi previsto un sistema di riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di navigazione senza l'esigenza di un controllo supplementare dei navigli stranieri.

Poiché i requisiti tecnici figuranti negli allegati della direttiva 2006/87/CE comprendevano essenzialmente le disposizioni previste dal regolamento per l'ispezione delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dagli Stati membri della Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR), mentre invece la stessa direttiva 2006/87/CE fissava le condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per la navigazione interna sull'intera rete di vie navigabili interne della Comunità, il Parlamento europeo ed il Consiglio con la direttiva 2006/137/CE del 18 dicembre 2006 avevano inteso adottare requisiti tecnici equivalenti per l'intera rete delle vie navigabili interne della Comunità, stabilendo altresì che tali requisiti vengano, in seguito, periodicamente aggiornati. Inoltre, con la direttiva 2006/137/CE si adeguava la direttiva 2006/87/CE alla decisione del Consiglio 1999/468/CE, prevedente le procedure

³⁸ A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione del 2005, al Consiglio od alla Commissione (nel caso in cui l'atto iniziale sia stato adottato da questa) sono demandati gli adattamenti della normativa europea previgente all'adesione, non previsti dall'atto di adesione o dai relativi allegati.

³⁹ Che ha abrogato la direttiva 82/714/CEE del Consiglio.

per l'esercizio dei poteri di attuazione conferiti alla Commissione. È ciò era necessario perché la direttiva 2006/87/CE assegnava alla Commissione il compito di aggiornare i requisiti tecnici previsti negli annessi alla stessa direttiva.

Anche quest'ultima direttiva si prefigge lo scopo di evitare distorsioni della concorrenza provocate da diversi livelli di sicurezza richiesti.

Direttiva 2008/63/CE della Commissione del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazione

La direttiva 2008/63/CE in commento, composta di 10 articoli e 3 allegati, riguarda la concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. L'**articolo 1** specifica che cosa si intende per "apparecchiature terminali", "apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite", "imprese", e per "diritti speciali". L'**articolo 2** stabilisce che gli Stati membri che hanno concesso alle imprese diritti speciali o esclusivi debbano provvedere alla loro soppressione, comunicando alla Commissione le misure adottate e i progetti presentati a tal fine. Gli Stati membri provvedono (**articolo 3**) affinché gli operatori economici abbiano il diritto di importare, di commercializzare, di allacciare e di installare le apparecchiature terminali e di provvedere alla loro manutenzione. L'**articolo 4** stabilisce che gli Stati membri debbano vigilare affinché le nuove interfacce della rete pubblica siano accessibili all'utenza e le loro caratteristiche materiali siano pubblicate dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni. Gli Stati membri devono altresì provvedere (**articolo 5**) alla formulazione e alla pubblicazione di qualsiasi specifica delle apparecchiature terminali destinate ad essere allacciate direttamente o indirettamente alla rete pubblica, notificando alla Commissione dette specifiche in fase di progetto, così come stabilito dalla direttiva 1998/35/CE. L'**articolo 6** stabilisce che il controllo dell'applicazione delle specifiche indicate nell'articolo 5 sia svolto da un ente indipendente dalle imprese pubbliche e private che offrono beni e servizi nel settore delle telecomunicazioni. Gli Stati membri alla fine di ogni anno (**articolo 7**) trasmettono una relazione (allegato I - modello di relazione) con la quale la Commissione controlla che le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono state rispettate. L'**articolo 8** illustra l'allegato II che è diviso in 2 parti: la parte A - direttiva abrogata e relativa modificazione, la parte B - elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva 2008/63/CE e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III. Il termine di recepimento non è indicato. Vale per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge comunitaria per il 2009 (A.S. 1078) che lo fissa entro i dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

La Direttiva 2008/68/CE riguarda il trasporto comunitario di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne. Con l'entrata in vigore di questa direttiva, tutti gli Stati membri dell'Unione Europea devono adeguare le loro legislazioni nazionali con quanto previsto nelle edizioni 2009 di ADR/RID/ADN⁴⁰. In pratica, entro il primo luglio 2009, i Governi dovranno unificare le norme dei trasporti nelle diverse modalità (strada, ferrovia e vie navigabili interne).

La nuova direttiva europea abroga due normative precedenti: la Direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; la Direttiva 96/49/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. Inoltre, il nuovo testo abroga e sostituisce le seguenti normative:

- la Direttiva 96/35/CE concernente la designazione e la qualificazione professionale del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose;
- la Direttiva 2000/18/CE concernente le prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose;
- la Decisione 2005/263/CE sull'adozione di determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada;
- la Decisione 2005/180/CE sull'adozione di determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

Le nuove deroghe nazionali vigenti si trovano negli Allegati I e II alla direttiva.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al **30 giugno 2009**, termine da cui partirà l'effetto abrogativo delle direttive citate.

⁴⁰ La sigla "ADR" è relativa alle norme europee per il trasporto di merci pericolose su strada; la sigla "ADN" le norme europee sul trasporto di merci pericolose sulle acque interne e la sigla "RID" è relativa alle norme europee sul trasporto di merci pericolose su rotaia.

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

La direttiva in esame stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini al fine di facilitare i controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari degli animali e dei prodotti da essi derivati. L'identificazione serve anche a ricostruire rapidamente e accuratamente i movimenti degli animali all'interno del mercato unico.

A tal fine gli Stati membri devono disporre affinché l'autorità competente istituisca elenchi aggiornati delle aziende che detengono suini, prevedendo deroghe per gli animali detenuti per propria convenienza, in taluni casi particolari.

Le aziende devono tenere un registro aggiornato degli animali posseduti e dei loro spostamenti, con menzione della loro origine e della loro destinazione.

La normativa prevede anche l'apposizione di un marchio di identificazione sugli animali, che deve essere sostituito quando diventa illeggibile. Tale sistema serve a individuare l'azienda di provenienze. La sostituzione o la rimozione del marchio sono oggetto di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

L'apposizione del marchio riguarda anche gli animali importati da un paese terzo che abbiano superato i controlli veterinari e rimangano nel territorio della Comunità.

La direttiva in esame abroga la direttiva 92/102/CEE, che è stata modificata a più riprese nel passato, e rappresenta una versione codificata e aggiornata delle disposizioni in essa contenute, pertanto non reca un termine per il recepimento.

La direttiva 92/102/Cee è stata attuata nel nostro Paese con le disposizioni del DPR 30 aprile 1006, n. 317 (*"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali"*).

Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/667/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE

La direttiva in esame risponde all'esigenza di armonizzare le procedure nelle diverse fasi di registrazione e redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi in campo veterinario e zootecnico, al fine di limitare l'incertezza che può venirsi a creare dalla coesistenza di procedure diverse.

L'articolo 1 apporta delle modifiche alla direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina. In particolare, prevede che l'esame di intradermotubercolinizzazione da eseguire su animali di età superiore alle sei settimane possa essere effettuato anche in un luogo diverso dall'allevamento di origine. A tale scopo, gli Stati membri provvedono a designare gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli enti ufficiali responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi responsabili della prova ufficiale della tubercoline. Inoltre, gli Stati membri sono chiamati a redigere ed a tenere aggiornato un elenco dei commercianti riconosciuti, degli stabilimenti registrati usati dai commercianti e dei rispettivi numeri di registrazione.

Gli articoli 2 e 5 intervengono a modificare le direttive 77/504/CEE e 89/361/CEE, stabilendo che gli Stati membri redigano e tengano aggiornato un elenco degli organismi ufficialmente riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici nelle rispettive sfere di intervento: gli animali della specie bovina riproduttori di razza pura e gli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura.

Gli articoli 3 e 10 modificano le direttive 88/407/CEE e 90/429/CEE, disponendo che tutti i centri di raccolta o stoccaggio dello sperma (rispettivamente di origine bovina e suina) debbano essere registrati e provvisti di un numero di registrazione veterinario. In tale contesto, gli Stati membri autorizzano importazioni di sperma da Paesi terzi solo a determinate condizioni esplicitamente indicate dalla direttiva.

L'articolo 6 reca delle modifiche alla direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina. In particolare, stabilisce che l'autorità competente di ogni Stato membro interessato registri i gruppi di raccolta degli embrioni e dia un numero di registrazione veterinario a ogni gruppo. Inoltre, ogni Stato membro è chiamato a redigere ed a tenere aggiornato un elenco dei gruppi di raccolta degli embrioni e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari. In tale contesto, gli Stati membri autorizzano

importazioni di embrioni da Paesi terzi solo a determinate condizioni esplicitamente indicate dalla direttiva.

L'articolo 11, modificando la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, prevede che tutti gli Stati membri designino un laboratorio di riferimento nazionale quale responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici, redigendo e tenendo aggiornato un elenco di tali enti riconosciuti.

L'articolo 12 pone delle modifiche alla direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, stabilendo che l'autorità competente rilasci un numero di registrazione a ciascun centro di raccolta riconosciuto. Inoltre, essa è chiamata a redigere ed a tenere aggiornato un elenco dei centri di raccolta riconosciuti e dei rispettivi numeri di registrazione specifici. Parallelamente, gli Stati membri sono tenuti a redigere ed a tenere aggiornato un elenco dei commercianti riconosciuti, degli stabilimenti registrati usati dai commercianti e dei rispettivi numeri di registrazione.

L'articolo 13 modifica la direttiva 91/496/CEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità. In particolare, esso disciplina le stazioni di quarantena, la loro registrazione da parte degli Stati membri e le modalità di approvazione ed aggiornamento del loro elenco. Rimane compito di ogni Stato membro redigere e tenere aggiornato un elenco delle stazioni di quarantena da lui riconosciute e dei rispettivi numeri di registrazione.

L'articolo 15 interviene a modificare la direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE. Nello specifico, vengono fissati dei requisiti per gli ovuli, lo sperma e gli embrioni da essere utilizzati per la fecondazione artificiale. A tal fine, le autorità competenti degli Stati membri interessati registrano i centri riconosciuti sotto il profilo sanitario e redigono e tengono aggiornato un elenco dei suddetti centri e dei relativi numeri di registrazione. Vengono altresì aggiunte all'ambito di applicazione di tale direttiva disposizioni in materia di scambi e importazioni di materiale genetico derivato da animali diversi da quelli delle specie ovina, caprina, equina e suina. Inoltre, in attesa della definizione di norme armonizzate dettagliate, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare norme nazionali.

L'articolo 18 apporta delle modifiche alla direttiva 94/28/CE che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi, stabilendo che la Commissione fornisce agli Stati membri gli elenchi nuovi ed aggiornati degli organismi per le specie e/o razze in questione ad essa invia dai Paesi terzi. Inoltre, è prevista l'adozione di misure sanzionatorie, quali la

sospensione dell'importazione di animali e materiale genetico nel caso in cui si verifichi un'infrazione grave dell'obbligo di rispettare, per ciascuna specie e/o ciascuna razza, i requisiti specifici previsti dalla normativa comunitaria per gli organismi riconosciuti nella Comunità.

Per evitare soluzioni di continuità riguardo alle domande per il riconoscimento di laboratori presentate dagli Stati membri ai sensi della decisione 2000/258/CE che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici, l'articolo 20 prevede delle misure transitorie.

Gli articoli 21 e 22 recano disposizioni che modificano le direttive 2001/89/CE e 2002/60/CE relative alle misure comunitarie per la lotta, rispettivamente, contro la peste suina classica e contro la peste suina africana.

L'articolo 23, infine, modifica la direttiva 2005/94/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, disponendo che gli Stati membri designano un laboratorio nazionale di riferimento e mettono i dati ad esso relativi e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico seguendo la procedura di comitato di cui all'articolo 64, paragrafo 2 della summenzionata direttiva.

Il termine di recepimento per gli Stati membri è fissato per il 1° gennaio 2010 (articolo 24).

Direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

La direttiva 2008/87/CE modifica la direttiva 2006/87/CE, già tesa a promuovere il trasporto fluviale europeo, mediante l'armonizzazione tecnica delle unità navali all'interno del territorio dell'Unione, e l'innalzamento degli standard di sicurezza di tali imbarcazioni ad un livello equivalente a quello richiesto per le unità che effettuano il trasporto per via navigabile interna sul Reno. Tali modifiche si sono rese necessaria in seguito all'adozione degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell'articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno, per ragioni di concorrenza e di sicurezza, ed al fine di assicurare la conformità del certificato comunitario delle navi e del certificato rilasciato sulla base del regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai requisiti tecnici che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

L'articolo 1 della direttiva in esame rimanda all'Allegato I che modifica l'Allegato II della direttiva 2006/87/CE. In primo luogo, si procede a sostituire il "numero ufficiale" con il "numero unico europeo di identificazione delle navi" (ENI) da apporre sul certificato comunitario rilasciato dall'autorità competente. In Appendice III viene riportato il modello del numero unico europeo di identificazione delle navi, costituito da otto cifre arabe, e i codici attribuiti ai singoli Paesi.

In secondo luogo, riguardo al Capo 6 (sugli apparati di governo) vengono introdotte alcune modifiche con riferimento ai dispositivi di azionamento del mezzo di governo, al dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo e agli indicatori e ai dispositivi di controllo. Inoltre, alla procedura di collaudo prevista dall'articolo 6.09, è affiancata, al paragrafo 3, la previsione di ispezioni periodiche da parte di un esperto.

Altre modifiche sono apportate con riguardo ad altri Capi dell'Allegato: timoneria (Capo 7), costruzione delle macchine (Capo 8), impianti elettrici (Capo 9) e dotazioni (Capo 10). In particolare, sono introdotti i sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti all'articolo 10.03 *quater* e la prescrizione, all'articolo 10.05, paragrafo 2, di almeno un salvagente per ogni persona regolarmente a bordo dell'imbarcazione).

Numerose novità sono previste nel Capo 15 che fissa i requisiti particolari per le navi da passeggeri (in tema di stabilità, locali e zone per i passeggeri, mezzi di salvataggio, protezione antincendio e deroghe applicabili a talune navi da passeggeri).

Infine, tra le disposizioni transitorie e finali, vengono apportate modifiche significative ad alcune tabelle riportate all'articolo 24.02 riguardante le deroghe per le imbarcazioni già in servizio, all'articolo 24.03 concernente le deroghe per le imbarcazioni impostate il 10 aprile 1976 o anteriormente a tale data,

all'articolo 24.06 sulle deroghe per imbarcazioni non contemplate dall'articolo 24.01 (applicabilità delle disposizioni transitorie per le imbarcazioni già in servizio) e all'articolo 24 bis.02 che reca le disposizioni transitorie per le imbarcazioni che non navigano sulle vie navigabili della zona R⁴¹.

Ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva in esame, il termine di recepimento per gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE⁴² è scaduto il 30 dicembre 2008.

⁴¹ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b, della direttiva 2006/87/CE, la zona R "comprende le vie navigabili di cui alla lettera a (zone 1, 2, 3 e 4), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno quale è formulato al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva".

⁴² L'articolo 1, paragrafo 1, riporta una classificazione delle vie navigabili in zone 1, 2, 3,4 ed R.

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

La direttiva 2008/98/CE fornisce una revisione della direttiva 75/442/CEE, nota come direttiva quadro sui rifiuti, prevedendone l'abrogazione⁴³. Si tratta di un miglioramento reso necessario poiché alcune definizioni contenute nella direttiva 75/442/CEE non sono state ritenute sufficientemente chiare e spesso si è reso necessario l'intervento della Corte di giustizia. In particolare, la direttiva 2008/98/CE chiarisce il concetto di rifiuto, precisando quando esso cessa di essere considerato tale per diventare una risorsa. Oltre alla direttiva 75/442/CEE, sono abrogate la direttiva 75/439/CEE, riguardante l'eliminazione degli oli usati e la direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, che è rifusa nella direttiva 2008/98/CE.

Tra le principali novità della direttiva 2008/98/CE, figurano l'inserimento dell'obiettivo ambientale e introduzione del concetto di "ciclo di vita" in materia di rifiuti. L'obiettivo è infatti di ridurre l'impatto ambientale legato all'uso dei rifiuti, tenendo conto di tutte le fasi del loro ciclo di vita, ossia il periodo che va dalla produzione alla gestione.

Il concetto di ciclo di vita si inserisce all'interno della "gerarchia dei rifiuti", di fatto già esistente nella legislazione vigente, ma rielaborata (articolo 4). Essa viene strutturata su cinque livelli, il primo dei quali la prevenzione⁴⁴, cui dovranno ispirarsi gli Stati membri nelle loro politiche in materia. Essi però avranno la facoltà, per alcuni flussi di rifiuti, di discostarsi dalla gerarchia sulla base di valutazioni legate al ciclo di vita e che riguardano l'impatto generale del trattamento.

Inoltre, vengono chiarite alcune definizioni già contenute nella normativa vigente, che hanno dato luogo a problemi di interpretazione. In tale ambito è stata introdotta la definizione di riciclaggio (articolo 3) e di sottoprodotti (articolo 5) ed è stato introdotto il principio della cessazione della qualifica di rifiuto (articolo 6).

⁴³ In realtà, la direttiva 75/442/CE è stata abrogata dalla direttiva 2006/12/CE (in allegato). Tuttavia, come risulta dal considerando n. 1 di quest'ultima, tale abrogazione è meramente formale, in quanto con la direttiva 2006/12/CE si è provveduto alla "codificazione" della prima direttiva. Si ricorda che per "codificazione" nel diritto dell'Unione europea si intende la procedura volta ad abrogare gli atti oggetto della codificazione e a sostituirli con un atto unico che non contenga modificazioni sostanziali di detti atti.

⁴⁴ I cinque livelli sono i seguenti:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
- e) smaltimento.

Viene poi prevista una “responsabilità estesa del produttore” (articolo 8), in base alla quale, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad responsabilità.

Altra novità interessante riguarda la distinzione del concetto di "recupero" (articolo 10) e di "smaltimento" (articolo 12), in particolar modo per quanto attiene all'incenerimento dei rifiuti solidi urbani. Infatti, nell'ambito delle operazioni di recupero vengono riconosciuti due tipi di incenerimento: quello volto a valorizzare i rifiuti e quello volto ad eliminarli. Nell'allegato II della direttiva sono riportati i criteri di efficienza quale linea di demarcazione per la classificazione delle operazioni di incenerimento come "recupero" o "smaltimento". Essi sono fissati al 60% per gli impianti già esistenti e al 65% per quelli autorizzati "dopo il 31 dicembre 2008". Per quanto riguarda il riutilizzo e il riciclaggio (articolo 11) è previsto che gli Stati membri, al fine di rispettare gli obiettivi della direttiva, ovvero di tendere verso una società del riciclaggio, adottino misure volte a garantire che, entro il 2020, il riutilizzo e il riciclaggio di materiali come carte, metalli e vetro provenienti dai nuclei domestici siano aumentati del 50% in termini di peso, e quello di altri materiali, quali rifiuti da costruzione e demolizione, del 70%.

Altro aspetto rilevante riguarda il principio "chi inquina paga" (articolo 14), che prevede una commisurazione diretta dei costi con la generazione di rifiuti. E' previsto inoltre che i distributori del prodotto che causa i rifiuti possano contribuire alla copertura di tali costi.

La direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti i rifiuti pericolosi, prevedendo il divieto di miscelazione (articolo 18), e gli olii usati e la rigenerazione degli stessi (articolo 21).

Viene inoltre dedicato un articolo ai rifiuti organici (l'articolo 22), prevedendo che gli Stati membri adottino misure volte ad incoraggiare, tra l'altro, la raccolta differenziata.

Viene poi introdotto l'obbligo da parte degli Stati membri di adottare dei piani di gestione (articolo 28) e dei programmi di prevenzione (articolo 29), alla cui elaborazione è previsto che partecipino anche le parti interessate, le autorità e il pubblico in generale (articolo 31).

La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 12 dicembre 2010.

Direttiva 2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni

La direttiva 2008/100/CE modifica la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari intervenendo su tre aspetti specifici: la definizione di alcune sostanze nutrienti - in particolare delle fibre alimentari -, la ridefinizione dei coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e l'aggiornamento dell'elenco delle vitamine e dei sali minerali e delle rispettive razioni giornaliere raccomandate (RDA).

La modifica alla direttiva 90/496/CEE nasce dalla duplice esigenza di assicurare la coerenza con le altre norme della legislazione comunitaria in materia⁴⁵ e di tenere conto degli sviluppi scientifici e tecnologici successivi al 1988, data della raccomandazione della riunione consultiva di esperti FAO/OMS, tenutasi ad Helsinki, su cui si basava il disposto di suddetta direttiva.

In particolare, tenendo conto del parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana sulla revisione dei valori di riferimento per l'etichettatura nutrizionale emesso il 5 marzo 2003, dei lavori del Codex Alimentarius e della dichiarazione relativa alle fibre alimentari emessa il 6 luglio 2007 dal gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, la direttiva in esame procede a definire nell'allegato II (aggiunto alla direttiva 90/496/CEE) - così come previsto dalla procedura di cui all'articolo 10 della direttiva 90/496/CEE - la sostanza che costituisce le fibre alimentari (di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera j della direttiva 90/496/CEE).

All'articolo 1, paragrafo 2, la direttiva in questione modifica l'elenco dei coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico, aggiungendo i coefficienti relativi alle fibre alimentari e all'eritritolo (un polialcole) e fissando il valore energetico medio rispettivamente in 8 kJ/g (2 kcal/g) e 0 kJ/g (0 kcal/g).

L'articolo 1, paragrafo 3, rimanda all'allegato I (che sostituisce il precedente allegato della direttiva 90/496/CEE) con cui la Commissione ha ritenuto necessario aggiornare l'elenco delle vitamine e dei sali minerali che possono essere dichiarati e delle rispettive razioni giornaliere raccomandate (RDA) mantenendo tuttavia la specificazione per cui "di norma, per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione, se questa contiene un'unica porzione, si prende come riferimento il 15% della dose raccomandata nel presente allegato".

⁴⁵ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, il regolamento (CE) n. 1924/2006 e il regolamento (CE) n. 1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.

La direttiva dovrà essere recepita entro il 31 ottobre 2009 e gli Stati membri dovranno applicare le suddette disposizioni in modo da proibire, con effetto dal 31 ottobre 2012, il commercio di prodotti non conformi alla direttiva 90/496/CEE, come modificata dalla presente direttiva (articolo 2).

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La direttiva 2008/115/CE stabilisce le norme e procedure comuni per gli Stati membri riguardo al rimpatrio di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare (articolo 1). La direttiva può non essere applicata in alcuni casi, ovvero qualora si tratti di individui sottoposti a respingimento di frontiera, a rimpatrio come sanzione penale o sottoposti a procedura di estradizione. Non si applica invece alle persone beneficiarie del diritto comunitario alla libera circolazione (articolo 2). La direttiva non inficia le disposizioni in materia di immigrazione e di asilo, né la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli, purché compatibili con le norme stabilite dalla direttiva (articolo 4). Nell'applicazione della direttiva gli Stati membri debbono tenere nella dovuta considerazione alcuni criteri, tra cui l'interesse superiore del bambino, le condizioni di salute del cittadino in questione, attenendosi altresì al rispetto del principio di "*non-refoulement*" (articolo 5)⁴⁶.

Per quanto riguarda la decisione di rimpatrio, la direttiva 2008/115/CE prevede alcune eccezioni: se il cittadino in posizione irregolare possiede un permesso di soggiorno valido o altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro, nel qual caso il cittadino in questione deve recarsi senza indugio nel territorio di quest'ultimo; qualora il cittadino sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi e di intese bilaterali; per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura; qualora il cittadino in posizione irregolare abbia avviato una procedura per il rinnovo del proprio permesso di soggiorno (articolo. 6).

La decisione di rimpatrio fissa un periodo per la partenza volontaria, compreso tra sette e trenta giorni. Questo periodo può essere prorogato dagli Stati membri tenendo conto delle circostanze specifiche del singolo caso, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di figli che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali. Gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni, nel caso di rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta oppure se l'interessato costituisce un pericolo per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale (articolo 7).

Nel caso in cui non venga concesso un periodo per la partenza volontaria o per un mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo stabilito, gli

⁴⁶ Con il principio di *non-refoulement* si intende il divieto per uno Stato di respingere verso il Paese di origine una persona (rifugiato o anche richiedente asilo) per la quale il ritorno in tale Paese implicherebbe una minaccia grave e seria alla sua incolumità (es. per una guerra in corso, oppure un disastro naturale).

Stati membri possono adottare un atto amministrativo o giudiziario che ordina l'allontanamento (articolo 8). Gli Stati membri vigilano sui rimpatri forzati e in alcuni casi possono rinviare l'allontanamento qualora, ad esempio, esso violi il principio di *non-refoulement* (articolo 9).

Le decisioni di rimpatrio sono accompagnate da un divieto di ingresso che non supera di norma i cinque anni, a meno che il cittadino in questione non rappresenti una grave minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o quella nazionale. Gli Stati membri possono revocare o sospendere un divieto d'ingresso, qualora il cittadino coinvolto possa dimostrare di aver lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza ad una decisione di rimpatrio, o per altri motivi tra cui motivi umanitari (articolo 11).

La direttiva 2008/115/CE prevede che tutte le decisioni di cui sopra siano adottate in forma scritta, motivate in fatto e in diritto. Su richiesta gli Stati membri provvedono alla traduzione, scritta o orale, in lingua comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale per il cittadino dello Stato terzo (articolo 12).

Al cittadino in questione vengono concessi i mezzi di ricorso nonché, su richiesta un'assistenza e/o rappresentanza legale gratuita (articolo 13).

Inoltre, prima del rimpatrio, sono previste una serie di garanzie, come quella del mantenimento del nucleo familiare, di prestazione di pronto soccorso e di assistenza alle persone vulnerabili (articolo 14). D'altro canto la direttiva prevede anche la possibilità di trattenere il cittadino sottoposto a procedura di rimpatrio, qualora sussista pericolo di fuga o se questi ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie, per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto. Deve essere il più breve possibile e non può superare i sei mesi. E' prevista una proroga di altri dodici mesi qualora vi siano ritardi burocratici (articolo 15). Il trattenimento del cittadino in questione avviene in appositi centri di permanenza temporanea, o, in mancanza di disponibilità, in un istituto penitenziario, separatamente dai detenuti ordinari. Sono garantiti i contatti con i rappresentanti legali, familiari e le autorità consolari competenti (articolo 16).

Per quanto riguarda i minori non accompagnati e le famiglie con minori, il trattenimento è previsto solo in mancanza di altra soluzione e comunque per un periodo il più possibile breve, garantendo accesso all'istruzione e alle attività consone alla loro età (articolo 17).

Nei casi di emergenza, ad esempio di fronte ad un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare, lo Stato membro in questione, informandone la Commissione, può ricorrere a misure eccezionali sulle condizioni di trattenimento e sulla durata del periodo per i riesami giudiziari (articolo 18).

La Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva negli Stati membri e propone, le modifiche necessarie (articolo 19).

La direttiva dovrà essere recepita entro il 24 dicembre 2010, ad eccezione dell'articolo 13 che dovrà essere recepito il 24 dicembre 2011 (articolo).

La direttiva sostituisce le disposizioni degli articoli 23 e 24 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen⁴⁷ (art. 21)

⁴⁷ **Articolo 23:** 1. Lo straniero che non soddisfi o che non soddisfi più le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti. 2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un'autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente. 3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione di tale diritto l'allontanamento non è consentito, la Parte contraente interessata può ammettere l'interessato a soggiornare nel suo territorio. 4. L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali relative al diritto di asilo né all'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, né alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 33, paragrafo 1 della presente Convenzione.

Articolo 24: fatti salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno definiti dal Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano tra di loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'obbligo di allontanamento previsto all'articolo 23, ove detto allontanamento non possa avvenire a spese dello straniero.

Direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta al valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie

La direttiva 2008/117/CE interviene a modificare la direttiva 2006/112/CE al fine di contrastare le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto attribuite in parte alle carenze nello scambio di informazioni sulle cessioni di beni e servizi all'interno della Comunità ed in particolare ai tempi necessari. Si dispone pertanto che l'amministrazione di ogni Stato, nel quale è esigibile l'IVA, disponga mensilmente, e non più trimestralmente come sancito dalla direttiva 2006/112/CE, un elenco riepilogativo relativo alle cessioni intracomunitarie di beni per ogni mese di calendario. Tale elenco potrà essere redatto per ogni trimestre solo qualora l'importo totale trimestrale non superi i 50.000 Euro. Entro il 31 dicembre 2011 gli Stati membri potranno fissare il suddetto importo a 100.000 Euro. L'elenco sarà presentato per via elettronica (articolo 1). La direttiva stabilisce inoltre che entro il 30 giugno 2011 la Commissione europea rediga una valutazione d'impatto delle nuove disposizioni relative alla capacità degli stati membri di lottare contro le frodi fiscali legate alla cessione di beni e servizi intracomunitari (articolo 2).

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2010.

ALLEGATO: PROCEDURE DI INFRAZIONE

Il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio ha attivato sul suo sito internet una banca dati riepilogativa della situazione del pre-contenzioso dell'Italia con l'Unione Europea. La tabella seguente riporta le informazioni ricavate dalla suddetta banca dati, riferite all'ultimo aggiornamento (19 febbraio 2009).

Elenco Procedure: 164

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2009_2011	Mancata trasposizione della direttiva 2006/117/Euratom relativa a supervisione e controllo trasporto rifiuti radioattivi	TREN		Ambiente	dir. 2006/117/Euratom	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2009_0072	Direttiva 2008/109/CE che modifica allegato IV della direttiva 200/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	SANCO		Salute	Dir. 2008/109/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2009_0071	Direttiva/87/CE che modifica la direttiva 2006/87/CE e fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	TREN		Trasporti		Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2009_0070	Direttiva 2008/74/CE che abroga la direttiva 84/539/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria	SANCO		Salute	Dir. 2008/74/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2009_0069	Dir 2007/74/CE esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Dir. 2007/74/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2009_0068	Direttiva 2007/63/CE - obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni	MARK		Affari economici e finanziari	Dir. 2007/63/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2009_0067	Direttiva 2007/47/CE modifica direttive relative al ravvicinamento delle legislazioni per quanto concerne di dispositivi medici impiantabili attivi, ai dispositivi medici in generale e	ENTR		Salute	Dir. 2007/47/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	all'ammissione sul mercato dei biocidi						
2009_0066	Direttiva 2006/87/CE, requisiti tecnici per le navi della navigazione interna	TREN		Trasporti	Dir. 2006/87/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_4908	Attribuzione concessioni del demanio pubblico marittimo nel Friuli Venezia Giulia	MARK		Appalti		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_4661	Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche.	ENTR		Energia	Dir. 1998/34/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_4580	DaDefinire	EMPL		Libera prestazione dei servizi e stabilimento		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_4524	Regime fiscale speciale delle Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e non Quotate collegate (SIINQ), che impone una condizione di residenza in Italia.	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Artt.43 e 48 del Trattato CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2008_4421	Obbligo di designazione di un rappresentante fiscale per compagnie assicurazione-vita di un altro Stato membro	MARK		Fiscalita' e Dogane		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_4372	Deroghe alla normativa comunitaria in materia di ambiente in relazione alle iniziative connesse ai "grandi eventi". Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3663 del 19 marzo 2008.	ENVI		Ambiente		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_4180	Esclusione dei notai dal riconoscimento dei diplomi	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento		Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_2321	Mancata comunicazione dei rapporti annuali ai sensi dell'art. 41 e 42 del regolamento 259/93/CEE relativo ai rifiuti	ENVI		Ambiente		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_2295	Errata applicazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che	ENVI		Salute	Dir. 2006/7/CE, dir. 1976/160/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	abroga la direttiva 1976/160/CE						
2008_2258	Garanzia della possibilità di trasferire la chiamata del Numero Unico di emergenza europeo 112 ad altro centralino di emergenza.	INFSO		Comunicazioni		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_2226	Mancata notifica della relazione biennale sull'attuazione della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto	TREN		Lavoro e affari sociali		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_2194	Qualità dell'aria:valori limite PM10	ENVI		Ambiente		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_2164	Violazione della direttiva 200/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli-Ve-Giulia	TAXUD		Fiscalità e Dogane		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_2097	Non corretta	TREN		Trasporti		Violazione diritto	Messa in mora

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	trasposizione delle direttive del primo pacchetto ferroviario					comunitario	Art. 226
2008_2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti - Direttiva IPCC (2008/1/CE)	ENVI		Ambiente	Dir. 2008/1/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2008_2030	Mancanze strutturali dei servizi preposti alla salute delle piante	SANCO		Salute	Dir.2000/29, 1998/22, 1994/3	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2008_0786	Mancato recepimento della direttiva 2008/49/CE recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari	TREN		Trasporti	Dir. 2004/36/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0785	Mancato recepimento della direttiva 2008/42/CE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III	ENTR		Salute	Dir. 2008/42/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2008_0783	Mancato recepimento della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti confezionati	ENTR		Libera circolazione delle merci	Dir. 2007/45/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0682	Mancato recepimento della direttiva 2008/64/CE relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione all'interno della Comunità.	SANCO		Salute	Dir. 2008/64/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 226
2008_0681	Mancato recepimento della direttiva 2008/53/CE concernente la viremia primaverile della carpa (VPC).	SANCO		Salute	Dir. 2008/53/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 226
2008_0680	Mancato recepimento della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente e totalmente disidratato destinato all'alimentazione	AGRI		Agricoltura	Dir. 2007/61/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	umana.						
2008_0679	Mancato recepimento della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)	ENTR		Libera circolazione delle merci	Dir. 2006/42/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0678	Mancato recepimento della direttiva 2005/47/CE relativa all'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (EFT) sulle condizioni di lavoro	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir. 2005/47/CE	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 226
2008_0560	Mancato recepimento della direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari.	SANCO		Salute	Dir. 2007/68/CE, dir. 2000/13/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 226
2008_0557	Mancato recepimento della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei	MARK		Affari economici e finanziari	Dir. 2006/43/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	conti annuali e dei conti consolidati						
2008_0556	Mancato recepimento della direttiva 2006/38/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture	TREN		Fiscalita' e Dogane	Dir. 2006/38/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 226
2008_0428	Mancato recepimento della direttiva 2007/16/CE relativa al coordinamento delle disposizioni in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sul chiarimento di talune definizioni	MARK		Affari economici e finanziari	Dir. 2007/16/Ce e dir. 85/611/CEE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 226
2008_0427	Mancato recepimento della direttiva 2007/14/CE relativa all'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercato regolamentato	MARK		Affari economici e finanziari	dir. 2007/14/CE e dir. 2004/109/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2008_0312	Mancato recepimento direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Dir. 2006/112/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 226
2008_0145	Attuazione della direttiva 2006/69/CE che modifica direttiva 1977/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	direttiva 2006/69/CE	Mancato recepimento	Parere motivato Art. 226
2007_4832	Offerte di servizi bancari per l'Università di Parma.	MARK		Appalti		Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2007_4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	ENTR		Libera circolazione delle merci		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4734	Abuso di contratti di formazione e di lavoro a tempo determinato	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir. 99/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4679	Non corretta trasposizione della direttiva 2004/35/CE	ENVI		Ambiente	Dir. 2004/35/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale						
2007_4649	Realizzazione della linea B1 della metropolitana di Roma	MARK		Appalti		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4601	Compatibilità comunitaria della normativa italiana relativa allo stabilimento di farmacie. Restrizioni per la titolarità ad un farmacista.	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Art. 43 Trattato CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2007_4575	Cattiva applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa alla valutazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'IVA. Valutazione secondo il valore reale dei beni, anziché secondo il corrispettivo ricevuto.	TAXUD		Fiscalità e Dogane	Direttiva 2006/112/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4541	Riconoscimento delle qualifiche professionali (Maestri di sci)	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4535	Non corretta	ENTR		Agricoltura	direttiva	Violazione diritto	Messa in mora

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	applicazione della direttiva 1998/34/CE. Mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti				1998/34/CE	comunitario	Art. 226
2007_4516	Nuovo sistema di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici in applicazione del decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997	ENTR		Salute	direttiva 93/42/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4440	Affidamento dei servizi di gestione di farmacie comunali alla società Farcom S.p.A. da parte dei Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano.	MARK		Appalti	direttiva 2004/18/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_4269	Affidamento del servizio idrico da parte dell'ATO Marche.	MARK		Appalti	Dir. 2004/18/CE; art. 43 e 49 del Trattato CE.	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2007_2492	Valutazione di impatto ambientale di interventi edilizi a Baia Caddinas (Golfo Aranci).	ENVI		Ambiente	direttiva 1985/337/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2443	Non conformità della normativa italiana al Regolamento (CE) n.273/2004 sui	ENTR		Salute	Reg. n.273/2004	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	precursori di droghe						
2007_2393	Indicazione obbligatoria dell'origine dell'olio di oliva	AGRI		Libera circolazione delle merci		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2377	Non corretta applicazione della direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo. Mancate ispezioni obbligatorie per gli anni 2004-2006	TREN		Trasporti		Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2007_2284	Non rispetto dei Regolamenti n.2847/93, n.2371/2002 e n.41/2007 relativamente al controllo della pesca del tonno rosso.	FISH		Pesca	Reg. (CEE) 2847/93; Reg. (CEE) 2847/93; Reg. (CEE) 2371/2002 Reg. (CEE) 643/2007.	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2281	Esternalizzazione di parte della procedura visti e oneri aggiuntivi a carico dei richiedenti il visto	JLS		Affari esteri	Dir.2004/38/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2270	Mancato trasferimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane.	BUDG		Fiscalita' e Dogane	Reg.1552/89; Reg.1150/2000	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2007_2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione.	COMP	C-99/02	Concorrenza e aiuti di Stato	Sentenza C-99/02	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228
2007_2195	Emergenza rifiuti in Campania.	ENVI	C-297/08	Ambiente	Artt. 4 e 5 dir.2006/12	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2007_2182	Cattiva applicazione della direttiva 1999/30/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria per il biossido di zolfo.	ENVI		Ambiente	Dir. 1999/30/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_2110	Violazione della direttiva "Televisione senza frontiere" sulla pubblicità televisiva.	INFSO		Comunicazioni	Direttiva 89/552/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2007_1127	Mancata attuazione Dir. 2006/86/CE. Prescrizioni in tema di rintracciabilità, notifica reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per codifica, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti-cellule umani	SANCO		Salute	Direttiva 2006/86/CE	Mancato recepimento	Ricorso Art. 226
2007_1123	Mancato recepimento della direttiva	TREN	C-42/09	Trasporti	Direttiva 2005/45/CE	Mancato recepimento	Ricorso Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	2005/45/CE sul reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.						
2007_1005	Mancato recepimento della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria	SANCO	C-500/08	Salute	Dir.2005/94/CE	Mancato recepimento	Ricorso Art. 226
2007_0411	Mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE di attuazione della direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule.	SANCO	C_12/09	Salute	dir.2006/17	Mancato recepimento	Ricorso Art. 226
2007_0081	Mancato recepimento della direttiva 2003/58/CE sui requisiti di pubblicità di taluni tipi di società in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.	MARK	C-313/08	Affari economici e finanziari	dir 2003/58	Mancato recepimento	Ricorso Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2006_4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)	TREN		Energia	Art.5, par.3 e 4, dir.2001/77	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4917	Non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir. 2002/73/CE e 2006/54/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4820	Mancata valutazione di impatto ambientale del Piano Regolatore del Comune di Staranzano (Gorizia).	ENVI		Ambiente	Dir. 2001/42/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_4808	Inquinamento atmosferico nel comprensorio del Mela(ME)	ENVI		Ambiente	direttiva 1999/30/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4780	Cattiva applicazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna	ENVI		Ambiente	Dir. 92/43/CEE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	selvatiche. Opere di derivazione di acque ad uso irriguo dal fiume Trebbia (SIC Basso Trebbia, Emilia Romagna).						
2006_4741	Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	TAXUD		Fiscalita' e Dogane		Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4496	Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio di gestione dei rifiuti alla Società A.M.A. Servizi S.r.l.	MARK		Appalti	Dirr.92/50, 2004/18 (artt.28,35 e 36)	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2006_4482	Non conformità alle direttive comunitarie del decreto legislativo 25.07.2005, n. 151 relativo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	ENVI		Ambiente	Dirr.2006/12 e 2002/96	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4419	Proroga della concessione autostradale per l'Autocamionale della Cisa.	MARK		Appalti	Art.58 dir.2004/18 Artt.43 e 49 Trattato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2006_4378	Proroga della concessione per l'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova.	MARK		Appalti	Art. 58 dir.2004/18 artt.43 e 49 Tr.	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226
2006_4280	Ostacoli all'importazione parallela di medicinali.	ENTR		Libera circolazione delle merci	Art.28 del Trattato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4179	Oscuramento siti Internet che offrono servizi di scommesse "on line" in assenza di autorizzazione.	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Art. 49 tr.	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_4094	Distribuzione di dividendi a fondi pensione stabiliti in altri Stati membri.	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Art.56 Trattato CE e art. 40 Accordo SEE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_4043	Normativa della Regione Liguria in materia di caccia in deroga.	ENVI	C-503/06	Ambiente	Art.9 dir.79/409	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2006_2550	Cattiva applicazione direttiva 2006/112/CE relativa al regime speciale IVA per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio a soggetti diversi dal viaggiatore.	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Artt. da 306 a 310 dir.2006/112	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_2535	Non corretta	EMPL		Lavoro e affari sociali	Dir.2002/73	Violazione diritto	Parere

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	trasposizione della direttiva 2002/73/CE del principio della parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e alle condizioni di lavoro.					comunitario	motivato Art. 226
2006_2500	Regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono- Sistemi di protezione antincendio delle navi ed estintori contenenti halon	ENVI		Ambiente	Regolamento 2037/2000	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_2456	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	COMP	C-207/05	Concorrenza e aiuti di Stato	Sentenza C-207/05	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228
2006_2441	Non corretta trasposizione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e	EMPL		Lavoro e affari sociali	Art.4, p.1, Art.5 Art.6, p.1 Art.9, p.2 Art.10, p.1 Art.11 dir.2000/78	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	condizioni di lavoro.						
2006_2378	Non corretta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	TREN		Energia	Art. 15, par.1, dir.2002/91	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_2315	Compatibilità comunitaria della legislazione della Regione Lombardia in materia di progetti di cave. Valutazione di impatto ambientale.	ENVI		Ambiente	Dirr.85/337, 97/11 e 2003/35	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_2299	Etichettatura della passata di pomodoro	SANCO		Agricoltura	Artt. 18. par.2 e 19 direttiva 2000/13/CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2006_2266	Mancato rispetto dei regolamenti comunitari relativi ad obbligazioni doganali nell'ambito di operazioni di transito TIR.	BUDG	C-275/07	Fiscalita' e Dogane	Art.6, par.2, lett.a), Reg.1552/89	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2006_2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza (art.35 del decreto legislativo	EMPL		Lavoro e affari sociali	Art.2, par.7, dir.76/207 come modificato dall'art.2 della dir.2002/73	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	151/2001)						
2006_2227	Estensione del condono fiscale relativo al pagamento dell'IVA per il periodo di imposta 2002	TAXUD	C-174/07	Fiscalita' e Dogane	Artt.2 e 22 dir.77/388	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2006_2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga.	ENVI	C-573/08	Ambiente	Dir. 79/409	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2006_2126	Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi.	JLS		Affari interni	Artt.5,19,20 e 22 Schengen e art.6, par.2 e art.5, par.5 dir.2004/38	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_2114	Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante del numero unico di emergenza europea 112.	INFSO	C-539/07	Comunicazioni	Dir. 2002/22/CE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2006_2075	Non rispetto del regolamento (CE) 1030/2002 per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi	JLS		Affari interni	Reg.1030/2002	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_2057	Non corretta trasposizione della	TREN		Energia	Art.3, par.9, dir 2003/54	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art.

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	direttiva 2003/54/CE sul mercato interno dell'elettricità.						226
2006_2023	Non corretta applicazione della direttiva 95/21/CE relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.	TREN		Trasporti	Art.2, par.1, e art.7, par.2, art.7 bis, par.3, e artt.16 e 19 dir.95/21 (mod.2002/84)	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2006_2017	Esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva 76/160/CEE della qualità delle acque di balneazione	ENVI		Ambiente	Artt.4, par.1,6, par.1 e 13 dir.76/160	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2005_5086	Compatibilità comunitaria della legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica.	COMP		Comunicazioni	Art.9 dir 2002/21, artt.3, 5 e 7 dir. 2002/20 e artt. 2 e 4 dir. 2002/77	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2005_5068	Promozione congiunta di medicinali per uso umano	ENTR		Salute	art. 98 Dir 2001/83/CE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2005_5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi d'intrattenimento (videogiochi).	ENTR		Libera circolazione delle merci	Art.28 Trattato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2005_4897	Etichettatura delle carni avicole - disposizioni contro l'influenza aviaria	SANCO	C-383/08	Libera circolazione delle merci	Art.3 par.1.8; art. 18 par.2 dir 2000/13	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2005_4480	Cattiva applicazione della direttiva 90/314/CEE relativa a viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso"	SANCO		Tutela dei consumatori	Art.7 dir.90/314	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2005_4158	Violazione del codice doganale comunitario relativamente alla verifica di esigenze economiche al fine del rilascio di autorizzazione alla gestione di un deposito doganale	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Reg. 2454/93 Reg. 2913/92	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2005_4051	Cattivo recepimento della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti. Esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva di certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e combustibile.	ENVI	C-283/07	Ambiente	Dirr. 75/442 e 91/156	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2005_4047	Rimborso delle ritenute alla fonte sui dividendi versati alle società "madri"	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Art.51 dir.90/435	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	residenti nei Paesi Bassi da parte delle società stabilite in Italia						
2005_2433	Non conformità della legislazione italiana con l'art.5.3 della direttiva 2001/23/CE relativa al trasferimento delle imprese in crisi.	EMPL	C-561/07	Lavoro e affari sociali	Art.5 par.3, dir.2001/23	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2005_2358	Non corretta trasposizione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.	EMPL		Lavoro e affari sociali	Artt.2,4,7,8 e 9 dir.2000/43	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2005_2238	Impatto ambientale relativo al progetto di una cava a Colle Duolfa - Macchia di Isernia (Isernia)	ENVI		Ambiente	Dir.92/43	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226
2005_2200	Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili	EMPL	C-504/06	Lavoro e affari sociali	Art. 3, par. 1, dir.92/57	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 228
2005_2198	Compatibilità comunitaria della fissazione di tariffe	MARK	C-565/08	Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Artt. 43e 49 Trattato	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	professionali massime degli avvocati.						
2005_2117	Riscossione a posteriori - accreditamento risorse proprie comunitarie	BUDG	C-423/08	Fiscalita' e Dogane	Reg Euratom 1150/2000	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2005_2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici : differenza tra uomini e donne	EMPL	C-46/07	Lavoro e affari sociali	Art. 141 del Trattato	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2005_2107	Tassazione del tabacco. Non rispetto della libera fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio.	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Art.9, par.1, dir.95/59	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2005_2015	Non corretta applicazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico.	TREN	C-368/07	Ambiente	Dir.2000/59	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 228
2004_5159	Realizzazioni di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio)	ENVI		Ambiente	Dir.85/337, 92/43 e 79/409	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2004_4963	Affidamento di una concessione di lavori relativa alla	MARK	C-437/07	Appalti	Dir. 92/37 - artt.7 e 11	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	progettazione ed alla realizzazione di una tramvia su gomma a L'Aquila.						
2004_4928	Restrizioni alla libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali con riferimento alle società di gestione di esercizi farmaceutici.	MARK	C-531/06	Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Artt.43 e 56 Trattato	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2004_4926	Normativa della Regione Veneto in materia di caccia in deroga.	ENVI		Ambiente	Art.9 dir 79/409	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2004_4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita con i principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione di capitali.	TAXUD	C-540/07	Fiscalità e Dogane	Artt.56 Trattato nonchè 31 e 40 Accordo SEE	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2004_4252	Problemi incontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia	MARK	C-518/06	Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Artt. 6, 29 e 39 dir. 92/49	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2004_4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga.	ENVI		Ambiente	Dir.79/409	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2004_2225	Inadempimenti nell'attuazione del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) in caso di mancato rispetto delle norme.	FISH		Pesca	Reg. 244/2003 e 2371/2002 CE.	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2004_2190	Tassazione discriminatoria degli olii lubrificanti rigenerati.	TAXUD	C-572/08	Fiscalita' e Dogane	Art. 90, 1° comma, Trattato	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2004_2116	Cattiva applicazione delle direttive 96/62/CE e 99/30/CE concernenti i valori limite di qualità dell'aria.	ENVI		Ambiente	Artt.8 e 11 dir.99/62, 4 e 5 dir.99/30	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2004_2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.	ENVI		Ambiente	Dir.91/271	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2003_5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato.	AGRI	C-47/09	Libera circolazione delle merci	art. 3 dir. 2000/36 e art. 2 n. 1 lett. a) dir. 2000/13	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2003_5253	Compatibilità comunitaria del DM 11.07.03 in materia di acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle forze di	MARK	C-157/06	Appalti	Dir.93/36	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	Polizia e dei VV.FF.						
2003_5046	Progetto di realizzazione di infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva, nel territorio del Comune di Valfurva (Sondrio)	ENVI	C-304/05	Ambiente	Dirr.79/409 e 92/43	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 228
2003_4826	Risorse proprie. Rilascio di autorizzazione irregolare alla creazione e gestione di magazzini doganali privati negli anni 1997-2000.	BUDG	C-334/08	Fiscalita' e Dogane	Art.10 tr. art.8 Dec.2000/597, artt.2, 6, 10, 11 e17 Reg. 1150/2000	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2003_4762	Realizzazione del sistema MOSE e protezione dell'habitat (Venezia).	ENVI		Ambiente	Dir.92/43	Violazione diritto comunitario	Messa in mora complementare Art. 226
2003_4755	Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva	TREN		Salute	Dirr.96/29 e 89/618/Euratom	Violazione diritto comunitario	Decisione ricorso Art. 226
2003_4648	Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti - obbligo di registrazione diretta	TAXUD	C-244/08	Fiscalita' e Dogane	Dir. 77/388	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2003_4616	Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di	MARK		Libera prestazione dei servizi e stabilimento	Art. 49 Trattato	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	raccolta di scommesse sulle competizioni sportive						
2003_4524	Mancata ammissione dei collaboratori linguistici ai concorsi per supplenze universitarie (ex lettori).	EMPL		Istruzione, Universita' e Ricerca	Art.39 (CE)	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2003_4506	Non corretta trasposizione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche (rocce da scavo).	ENVI	C-442/06	Ambiente	Dir.1999/31	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2003_2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	TAXUD		Fiscalita' e Dogane	Art.90 trattato CE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 226
2003_2241	Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89. Interessi su pagamenti effettuati in ritardo (regime di transito-carnets TIR).	BUDG	C-275/07	Fiscalita' e Dogane	Regg. 1552/89 e 1550/2000	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2003_2204	Cattivo recepimento	ENVI	C-394/05	Ambiente	Art.2,3,4,5,6,7,8,10	Violazione diritto	Sentenza Art.

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso				e 12 dir.2000/53	comunitario	226
2003_2182	Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare per gli anni 1998-2002.	BUDG	C-239/06	Fiscalita' e Dogane	Regg. 1552/89 e 1150/2000	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2003_2158	Acquisizione diretta di elicotteri "Agusta" o "Agusta Bell" da parte del Governo italiano.	MARK	C-337/05	Appalti	Dir. 93/36	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 228
2003_2077	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive.	ENVI	C-135/05	Ambiente	dirr.75/442, 91/156, 91/689 e 1999/31	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 228
2003_2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky).	TREN		Affari esteri	Artt.10 e 43 Trattato	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2003_2049	Cattiva applicazione della direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	ENVI		Ambiente	Dirr. 85/337 e 97/11	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
2002_5260	Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia	MARK	C-382/05	Appalti	Dirr. 85/337 e 96/61	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228
2002_5113	Compatibilità comunitaria di disposizioni nazionali riguardanti la fissazione dei prezzi e il rimborso delle specialità medicinali, nonché l'etichettatura e il foglio illustrativo di tali medicinali	ENTR		Salute	Art.28 dir.2001/83 Dir.89/105/CEE	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2002_4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea -via Borisasca (Milano).	ENVI		Ambiente	Dir. 85/337	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 226
2002_4007	Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli e in particolare per motocicli.	ENTR	C-110/05	Libera circolazione delle merci	Artt. 28-30 tr. Art.10 tr.	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2002_2284	Effetti nocivi della raccolta, del trasporto,	ENVI	C-82/06	Ambiente	Dir.75/442/CEE e Dir. 91/689/CEE	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 228

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti.						
2002_2213	Cattivo recepimento della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti. Esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva di alcune sostanze.	ENVI	C-263/05	Ambiente	dir. 75/442	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2002_2077	Obblighi previsti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti	ENVI	C-194/05	Ambiente	Dir.75/442/CEE	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2001_4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia.	ENVI	C-388/05	Ambiente	Dirr. 79/409 e 92/43	Violazione diritto comunitario	Messa in mora Art. 228
2001_2178	Privatizzazione delle imprese pubbliche (golden share)	MARK	C-326/07	Affari economici e finanziari	Artt. 43 e 56 Trattato	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
2001_2118	Mancata comunicazione per gli anni 1999/2000 dei dati richiesti dal Regolamento CEE n.2847/1993 in materia di pesca.	FISH	C-161/05	Pesca	Reg.2847/93	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
2000_5152	Trattamento delle	ENVI	C-293/05	Ambiente	Dir.91/271	Violazione diritto	Sentenza Art.

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
	acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di varese - bacino fiume Olona					comunitario	226
2000_4554	Bonifica della discarica RSU Campolungo (AP)	ENVI	C-516/03	Ambiente	Dir. 75/442, 91/156	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228
1999_5352	Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive in materia ippica.	MARK	C-260/04	Appalti	Artt. 43-49 Trattato	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228
1999_4797	Bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano (MI)	ENVI	C-383/02	Ambiente	Dir. 75/442, 91/156	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 228
1999_4006	Cattivo recepimento delle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE relative alla disciplina dei rifiuti.Scarti alimentari originati dall'industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi.	ENVI	C-195/05	Ambiente	Dir. 75/442	Violazione diritto comunitario	Sentenza Art. 226
1998_4802	Bonifica della discarica di Manfredonia (FG).	ENVI	C-447/03	Ambiente	Dir.75/442	Violazione diritto comunitario	Parere motivato Art. 228

Numero procedura	Oggetto	Dir. Gen.	Causa	Materia	Norme comunitarie	Inadempienza	Fase
1998_2346	Costruzione villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	ENVI		Ambiente	Dir. 92/43/CEE	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
1992_5006	Inadeguatezza del sistema di controllo dell'esercizio della pesca, in particolare per quanto attiene alle sanzioni per la detenzione a bordo e l'impiego di reti da posta derivanti.	FISH	C-249/08	Pesca	Reg.87/2241 Reg.86/3094	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226
1985_0404	Risorse proprie. Mancata riscossione di dazi doganali relativi ad importazioni di materiale ad uso militare	BUDG	C-387/05	Fiscalita' e Dogane	Reg. 77/2891	Violazione diritto comunitario	Ricorso Art. 226

Ultimi dossier del Servizio Studi

89/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
89/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
90	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-A "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" Il testo delle Commissioni riunite
91	Dossier	Il canone radiotelevisivo in Europa
92	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1333 "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008"
93	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1334 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali"
94	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1342 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa"
95	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1341 "Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
96	Dossier	Arabia Saudita
97	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1360 "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"
98	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 451, 751, 795, 861 e 1348 "Disposizioni in materia di <i>stalking</i> "
99	Dossier	Disegni di legge AA. SS. nn. 601, 711, 1171 e 1198 in materia di professione forense.
100	Dossier	Difesa servizi S.p.A.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".